

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN
BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ciclo 34

Settore Concorsuale: 12/G1 – DIRITTO PENALE

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/17 – DIRITTO PENALE

IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE TRA RESPONSABILITÀ
INDIVIDUALE E PREVENZIONE COLLETTIVA.
PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA.

Presentata da: Giorgio Passarin

Coordinatore Dottorato

Roberto Pasini

Supervisore

Attilio Nisco

Co-supervisore

Désirée Fondaroli

Esame finale anno 2022

«Nessun crimine ambientale è oggi abbastanza lontano da noi da poterlo ignorare: non l'abbattimento di enormi foreste in Brasile, non il 'continente di plastica' (grande quattro volte l'Italia) che galleggia nel Pacifico, non la distruzione di migliaia di specie vegetali e animali nel Madagascar, non le perduranti conseguenze dei disastri nucleari in Ucraina e Giappone. E' la 'morte della distanza' di cui parlano volentieri i teorici della globalizzazione. In questo pianeta senza vere lontananze, l' 'amore verso i più lontani' fa tutt'uno con la cura per noi stessi».

S. Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, Einaudi, 2012,31

Indice

Introduzione	7
Capitolo 1 - La responsabilità individuale	9
1.1 Introduzione ed evoluzione storica del bene giuridico ambientale.	9
1.2 Questioni controverse nel rapporto con la parte generale del diritto penale.	27
1.3 Principali ipotesi di reato previste dal T.U.A.	39
1.4 L'introduzione della tutela ambientale nel testo del Codice Penale.	57
Capitolo 2 - La prevenzione collettiva	73
2.1 Il Sistema della responsabilità amministrativa degli enti ed il reato presupposto in materia ambientale: l'Art. 25- <i>undecies</i> d.lgs 231/01.	73
2.2 Interesse e vantaggio nel reato ambientale.	87
2.3 La delega di funzioni ambientale.	97
2.4 Il modello organizzativo nel suo rapporto con le norme tecniche: le problematiche nell'elaborazione delle procedure e nell'adozione dei protocolli preventivi e i controlli dell'OdV.	103
Capitolo 3 - Prospettive di riparazione del danno	121
3.1 Strumenti generali di " <i>diversion</i> " nel sistema penale italiano: compatibilità della Messa alla prova e della Particolare tenuità del fatto con il sistema del d.lgs 231/01.	121
3.2 Strumenti speciali di ripristino dell'ambiente: le misure degli artt. 452- <i>decies</i> e 452- <i>duodecies</i> c.p. e il sistema previsto dall'art. 318- <i>bis</i> T.U.A..	141
3.3 Prospettive e scenari di <i>Restorative Justice</i> nel diritto penale dell'ambiente.	157
Conclusioni	171
Bibliografia	175

Introduzione

Lo sviluppo del presente lavoro di tesi intende analizzare tre tematiche che si ritengono essere cruciali nel ruolo che il diritto penale può avere per tutelare l'ambiente: «Alla base di ogni legge a tutela dell'ambiente si pongono, da sempre, tre principi essenziali: la prevenzione, la riparazione e la responsabilità per danni¹». Si precisa che l'elaborazione esposta nell'elaborato che segue costituisce la sintesi tra l'approfondimento dottrinale e giurisprudenziale affrontato durante il percorso di dottorato e la concomitante esperienza svolta dal sottoscritto "sul campo" come Avvocato, Compliance Specialist e Membro di OdV ex d.lgs 231/01 e, da ultimo, Funzionario Giudiziario di coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Legnago (VR).

Lo sviluppo dell'elaborato, partirà da una ricognizione teorica dello stato della dottrina e della giurisprudenza sulla **responsabilità** della persona fisica per la violazione della normativa ambientale, analizzando le criticità strutturali ed interpretative delle fattispecie più rilevanti previste dal Testo Unico Ambientale (TUA) e dal Codice Penale, come da ultimo integrato con la riforma "ecocentrica" avvenuta nel 2015, sviluppandosi attraverso commenti dottrinali autorevoli e pronunce giurisprudenziali estrapolate dal "diritto vivente.

Nel secondo capitolo verrà analizzato il tema della **prevenzione** visto sotto il focus della responsabilità penale dell'ente per illecito amministrativo ex d.lgs 231/01 dipendente da reato presupposto ambientale: vista la potenziale diffusività del danno ambientale, e considerato che l'unico soggetto concretamente in grado di porre in essere prassi virtuose per la sua prevenzione è la persona giuridica, si è ritenuto di approfondire in tal senso i requisiti costitutivi di detta responsabilità con le specifiche peculiarità della materia ambientale, osservando inoltre le modalità di interazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/2001 con i

¹ R. Bianchi, *La tutela penale dell'ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2015, n. 8-9, p. 497

diversi sistemi di gestione e proponendo una soluzione di sintesi che si ritiene utile al fine di misurare e motivare l'utile apporto degli stessi all'attività di complessiva ottimizzazione della prevenzione del reato ambientale commesso in contesti organizzati.

Da ultimo, la *riparazione*. Nell'ultimo capitolo vengono infatti analizzate le modalità ed ipotizzati dei possibili percorsi di riparazione del danno ambientale nel sistema penale italiano nelle loro interazioni con le fattispecie dedicate al tema che ci occupa: dai più generali applicabili alle diverse fattispecie di reato, declinati nel sistema penale dell'ambiente agli specifici meccanismi dedicati all'incentivazione nei confronti del reo alla riparazione del danno ambientale cagionato dalla sua condotta. Concludono la trattazione alcune suggestioni rivolte all'applicabilità della *Restorative Justice* nella realtà ordinamentale italiana, con alcuni spunti di possibile effettività in materia ambientale.

Va da ultimo precisato come il taglio "redazionale" dell'elaborato sia da identificarsi in una ricerca dell'effettività: l'attività lavorativa svolta dal sottoscritto in concomitanza con l'attività di ricerca ha permesso di cogliere sfumature nell'applicazione del diritto all'interno delle aule giudiziarie (tanto in tema di accertamento delle responsabilità, quanto in tema di ricerca della riparazione del danno per mitigare le conseguenze sanzionatorie) nonché all'interno delle realtà aziendali, ove lo scopo della massimizzazione del profitto deve necessariamente fare i conti, al giorno d'oggi, con la sostenibilità ambientale e con la fondamentale prevenzione delle conseguenze dannose che possano derivare dall'attività produttiva.

Capitolo 1 – La responsabilità individuale

1.1 Introduzione ed evoluzione storica del bene giuridico ambientale – 1.2 Questioni controverse nel rapporto con la parte generale del diritto penale – 1.3 Principali ipotesi di reato previste dal T.U.A.– 1.4 L'introduzione della tutela ambientale nel testo del Codice Penale.

1.1 Introduzione ed evoluzione storica del bene giuridico ambientale.

La tutela dell'ambiente può dirsi, ad un primissimo sguardo, assolutamente "multilivello". Essa, infatti, si è andata strutturando su più piani e direzioni, mediante il progressivo sovrapporsi di normativa internazionale, transnazionale ed interna la quale, a cascata, ha determinato la costruzione del sistema interno di tutela dell'ambiente, diffuso tra le disposizioni costituzionali, le norme di legge, la decretazione delegata e la regolamentazione amministrativa.

Comprendere, dunque, le costruzioni giuridiche su cui poggiano le norme penali oggetto del presente elaborato, necessita di un'opera interpretativa non elementare, strutturata attraverso le diverse direzioni del diritto penale e del diritto amministrativo; è necessario, pertanto, avere una "bussola" che consenta di orientarsi tra le diverse forme di tutela dell'ambiente dalle aggressioni umane. Detto strumento, connesso al diritto penale, è sicuramente da rinvenirsi nel bene giuridico².

² Il fondamentale ruolo interpretativo/orientativo svolto nel diritto penale dalla teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico è primariamente eredità del Maestro Franco Bricola. Su tutti, F. Bricola, *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, a cura di S. Canestrari e A. Melchionda, Milano, Giuffrè, 1997. Si veda, inoltre, il tributo di M. Donini, L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2012, fasc. 2, pp. 51 ss.

E pertanto necessario anteporre all'esame dello sviluppo storico del bene giuridico "ambiente" una disamina dei principali risultati cui i formanti³ sono pervenuti nell'individuare i principi guida nella produzione ed interpretazione normativa in tema di tutela dell'ambiente, in tutti i settori dell'ordinamento.

Va dapprima sottolineato che, nonostante l'ambiente venga "universalmente" considerato quale valore primario, esso sconta una complessità normativa dovuta alla stratificazione progressiva intervenuta nello sviluppo cronologico della materia nonché il sovrapporsi di fonti vincolanti con normativa c.d. "soft law"⁴.

Va d'altro canto detto come la citata presenza di normativa di indirizzo abbia permesso nei fatti di diffondere la necessità della tutela dell'ambiente come valore ed obiettivo della comunità mondiale, sia secondo norme consuetudinarie, sia secondo norme pattizie di diritto internazionale⁵.

« Di fronte alla necessità di combattere "disastri ecologici" nacque l'idea di uno *ius commune* ambientale, ovvero un sistema armonizzato di strumenti normativi, orientamenti giurisprudenziali, prassi amministrative e accordi di settore, realizzabile attraverso la ratifica di convenzioni internazionali, il recepimento di leggi europee e l'utilizzo di esperienze di altri Stati secondo il diritto comparato⁶». L'evoluzione della normativa pattizia internazionale in ambito sovranazionale ha determinato la possibilità di rendere "cogenti" i principi di cui trattasi, mediante la diretta sottoscrizione dell'impegno a tutelarli da parte degli Stati Membri.

Il percorso di integrazione europea in materia penale-ambientale⁷, evolutosi fino al Trattato di Lisbona, ha visto, definitivamente, la possibilità di positivizzare i

³ Per una completa disamina della materia, nonché, soprattutto, dell'origine della c.d. teoria dei formanti si veda, diffusamente, R. Sacco, P. Rossi, *Introduzione al diritto penale comparato*, Torino, Utet, 2019.

⁴ Vedi diffusamente C. Ingenito, *Il ruolo delle linee guida in materia ambientale*, in *Ambientediritto.it*, 2019, n. fasc. 3, p. 1

⁵ G. Stea, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 25

⁶ R. Bianchi, *La tutela penale dell'ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi*, cit., p. 497

⁷ La storia più recente dell'integrazione europea in materia di diritto penale ambientale può dirsi iniziata con la Decisione Quadro 2003/80/GAI, con cui veniva "caldeggiata" agli Stati Membri la necessità di intervenire in materia penale a tutela dell'ambiente, per perseguire le violazioni più

principi che già erano immanenti nelle politiche interne ed internazionali, ma che necessitavano di una definitiva presa d'atto.

Il fondamento del primo principio, quello di precauzione⁸, sta nella «neutralizzazione del rischio di un danno: qualora una valutazione scientifica rilevi la presenza di rischi connessi allo svolgimento di certe attività, anche se, vista l'insufficienza o la contraddittorietà dei dati scientifici a disposizione, gli stessi non possono essere interamente dimostrati, né può essere precisata con esattezza la loro portata, il principio di precauzione impone nondimeno di adottare tutte le misure necessarie per azzerare o contenere la minaccia in questione, giungendo, se necessario, all'astensione dallo svolgimento dell'attività rischiosa⁹». Esso viene utilizzato per *gestire il rischio*¹⁰ in attività in cui sussiste effettiva incertezza scientifica sulle potenzialità diffusive del danno ipotetico da esse plausibilmente cagionando.

La positivizzazione del principio si ha all'art. 191 TFUE¹¹, risultato delle elaborazioni della Giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia e, soprattutto,

gravi. Ad essa hanno fatto seguito le direttive 2005/35/CE (focalizzata sui disastri ecologici navali) e 2008/99/CE, di fondamentale importanza ai fini di questo elaborato, in quanto vera e propria ispirazione della riforma successivamente introdotta dal Legislatore italiano nel 2015 (e anticipata dal d.lgs 121/2011 che ha (solo) formalmente recepito dal direttiva), atteso che la norma europea, ribadendo la necessità di un più pervasivo intervento penale, ne delineava le linee guida, tra cui la possibilità di innestare fattispecie tipiche *ad hoc*.

⁸ Si veda, sul punto, la monografia di C. R. Sunstein, *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna, Il Mulino, 2010 che si interroga tanto sui fenomeni psicologici quanto sulle aporie argomentative (e sugli errori di percezione di massa) legati ai c.d. *mass disasters*.

⁹ G. Stea, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 61

¹⁰ La gestione del rischio è tematica centrale nella struttura del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.lgs 231/01, che sarà oggetto di diffusa esposizione nel successivo capitolo dedicato alla problematica *de qua*.

¹¹ Art. 191 TFUE *La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a

alla precedente “Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione¹²” (2000), che richiama l’importanza della preventiva valutazione del rischio¹³.

Ai nostri fini, parlare di precauzione nel diritto penale comporta, inevitabilmente, la necessità di confrontarsi con i principi intangibili che governano la normazione criminale¹⁴; a questa, preliminare fase in cui il principio *de qua* viene sommariamente esposto è, comunque, già possibile riferirsi alla precisazione per cui che nel diritto penale il tema da affrontare è più propriamente quello del “pericolo” che si riferisce ad una maggior possibile concretizzazione del rischio¹⁵ rappresentato dalla norma positiva. In altre parole, più è probabile che un rischio divenga pericolo, più è legittimo (e necessario) intervenire affinché detto pericolo non diventi danno e, conseguentemente, è legittimo intervenire con lo strumentario

prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

¹² La fonte internazionale di riferimento è la “Dichiarazione di Rio” (1992) per cui «*al fine di proteggere l'ambiente, gli stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza della certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, direte a prevenire il degrado ambientale*». La citata comunicazione della Commissione, diversamente si riferisce a «*il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto*».

¹³ Aspetto che verrà ulteriormente declinato ai fini del d.lgs 231/01 nel capitolo successivo

¹⁴ Su cui si avrà diffusamente modo di tornare – v. *infra*

¹⁵ Sulla tematica del reato di pericolo si vedano, esemplificativamente M. Parodi Giusino, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, Giuffrè, 1990, nonché F. D’Alessandro, *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute dal diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2012. Va osservato come l’elaboraazione dottrinale e giurisprudenziale più garantista in tema di delitti di pericolo abbia sollecitato la necessità di riferirsi, per il legislatore, il più possibile a norme di pericolo concreto, nell’ottica di un necessario rispetto del principio di offensività/materialità dell’offesa penale.

“affilato” del diritto penale che, come noto, dovrebbe intervenire solo quale *extrema ratio*.

Osserva autorevole dottrina¹⁶ come detto principio, oltre ad assumere una *carica problematica* particolare nel diritto penale, (di cui saranno affrontate in seguito le criticità), sia inevitabilmente destinato a prestarsi a potenziale fattore di espansione del diritto penale; ponendosi infatti come criterio cautelativo di valutazione e gestione del rischio, determina un irrigidimento del Legislatore e degli interpreti nella strutturazione e nella successiva valutazione applicativa delle norme sanzionatorie¹⁷.

Altro principio di derivazione europea è quello della c.d. “correzione dei danni ambientali”. Essa deve essere effettuata “prioritariamente alla fonte¹⁸”.

Detto principio è piena estrinsecazione del nucleo fondante la c.d. “*Restorative Justice*¹⁹”, che tende alla ricomposizione dell’ordine violato da parte del delitto commesso, mediante misure di riparazione idonee a ravvicinare la vittima all’autore della violazione. Non manca chi riconosce in detto principio, oltre ad una spiccata connotazione, come detto, riparativa o ripristinatoria, anche un’accezione marcatamente preventiva²⁰.

¹⁶ D. Castronuovo, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 21 luglio 2011, p. 3 che sottolinea inoltre la differenza tra la mera “prevenzione” legittimamente ammessa tra le finalità del diritto penale (nelle sue varianti generale e speciale), e l’effettiva “precauzione”, che spingerebbe la normazione penale verso modelli di illecito assimilabili al mero pericolo astratto o presunto, con pericolose oscillazioni verso la “temuta” (dal penalista) mera disobbedienza.

¹⁷ L’effetto espansivo di cui parla *ivi*, p. 21 si osserva sia sul piano astratto della strutturazione delle fattispecie, sia sul piano concreto dell’applicazione delle norme.

¹⁸ Art. 191 TFUE– v. anche Dir. 2004/35/CE art. 6 par.1

¹⁹ Si avrà modo di approfondire, nel dettaglio, nel capitolo 3, dedicato alla tematica della riparazione. Per una prima ricognizione della materia, si segnalano i volumi G. Mannozi, G. A. Lodigiani, (a cura di) *Giustizia Riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015 nonché G. Mannozi, G. A. Lodigiani, F. Palazzo, *Giustizia Riparativa, Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2017. Ciò in particolare, vista la problematicità, che si anticipa, legata alla effettiva identificazione della vittima da reato ambientale, su cui si rimanda a quanto esposto al par. 3.3.

²⁰ G. Stea, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell’ambiente*, cit. p. 61 che si riferisce a M. Renna, *I principi in materia di tutela dell’ambiente*, in *Riv. Quadr.Dir. Ambiente*, 2012, fasc. 1, p. 62

Autorevole dottrina²¹ precisa inoltre come la componente ripristinatoria del principio enunciato presenti una doppia connotazione: l'ordine violato dal danno ambientale dovrà essere ripristinato nel minor tempo possibile e, soprattutto, nello stesso luogo in cui si è verificato.

Come rendere il principio fin qui esposto effettivamente cogente l'autore del reato? “*Chi inquina paga*” è l'efficace sintesi con cui la normativa europea²² ha sintetizzato la necessità di attribuire la responsabilità di riparare al danno cagionato al soggetto che l'ha causato con la sua condotta.

Questa modalità di ragionamento è molto vicina anche all'ottica del penalista, sia l'accezione para-afflittiva del principio, sia per la ricerca di un nesso dimostrabile tra il soggetto che ha posto in essere la condotta presupposta e la successiva concreta causazione del danno ambientale²³. L'effettiva difficoltà operativa del principio in parola consiste nell'identificare compiutamente il soggetto che inquina, cui allocare il danno ambientale cagionato.

Visti i principi cardine su cui si muove il dibattito anche metagiuridico sulle modalità di tutela dell'ambiente, deve precisarsi come si parli di origine “europea” del bene giuridico ambientale in quanto lo stesso ha trovato, e trova tuttora nella normativa sovranazionale una primaria fonte interpretativa.

Va inoltre detto che la necessità e l'importanza di un intervento del diritto penale nella tutela dell'ambiente è stata per prima cristallizzata da un'istituzione europea: il Consiglio, per mezzo della Decisione Quadro 2003/80/GAI, imponeva agli Stati Membri l'obbligo di incriminare comportamenti dannosi e gravemente pericolosi contro l'ambiente²⁴.

²¹ *ivi*, p. 52

²² Sempre art. 191 TFUE.

²³ V. diffusamente, rispettivamente in tema di allocazione del danno e modalità di “pagamento” sub 1.2 e 1.4.

²⁴ Detta statuizione è stata successivamente oggetto di impugnativa da parte della Commissione avanti la Corte di Giustizia che ha provveduto ad annullarla ma, contestualmente, ha affermato, con la sentenza 13 settembre 2005 nella causa C-176/03 la piena competenza della (allora) Comunità Europea a richiedere agli Stati Membri la strutturazione e l'applicazione di adeguate sanzioni penali, utilizzando l'allora primo pilastro e non il terzo. Nel dettaglio si veda R. Bianchi, *La tutela penale dell'ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi*, cit., p.498.

La direzione improntata dalla successiva Giurisprudenza della Corte di Giustizia, con la sentenza 13 settembre 2005 della Corte di Giustizia ha fissato due punti essenziali sulla necessità e sulle modalità di tutela dell'ambiente da parte degli Stati Membri:

«a) nel ricorrere al diritto penale quale *extrema ratio*, il legislatore comunitario deve operare alla duplice condizione della necessità e della coerenza, ovvero nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; b) ai fini dell'operatività del Trattato CE le disposizioni di diritto penale ambientale devono essere disciplinate esclusivamente nell'ambito del primo pilastro, ovvero tramite direttive, da trasporli ed attuarsi nel diritto degli Stati membri²⁵».

A detto atto di indirizzo hanno fatto seguito le direttive 2005/35/CE²⁶ poi modificata dalla direttiva 2009/123/CE e, soprattutto, le direttive 2008/98/CE e 2008/99/CE.

Quest'ultima, in particolare, ha contribuito a determinare le modalità con cui il nostro ordinamento, in qualità di Stato Membro avrebbe dovuto provvedere a normare in ambito penale per tutelare il bene giuridico "ambiente".

Essa poneva a proprio fondamento l'(ex) art. 174 par. 2 TCE²⁷ per cui "*La politica della Comunità in materia di ambiente mira a un elevato livello di tutela*".

In particolare, si intendevano sollecitare gli Stati Membri ad adottare norme penali per tutelare «tutti i tipi di inquinamento, intenzionalmente (dolo) o con grave negligenza (colpa cosciente) da persone fisiche o giuridiche, che determinino (reati

²⁵ *ibidem*

²⁶ Sul punto, e sul tema della tutela dell'habitat marino si segnala l'interessante approfondimento di L. Pecorario, *Le fattispecie 231 relative all'inquinamento del mare provocato da navi e alla tutela dell'habitat marino*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013, fasc. 4, p.1 che affronta l'implementazione della direttiva dal punto di vista dell'effettività delle sanzioni previste a carico della persona fisica e dell'ente contro le lesioni derivate ed originarie, oltre che, in particolare, soffermandosi sulla difficoltà di perseguire, per diverse ordini di ragioni, tanto le cause c.d. sistematiche, quanto quelle accidentali di inquinamento del mare.

²⁷ Ora art.191 TFUE

di danno) o è probabile che determinino (reati di pericolo), deterioramenti significativi o seri danni all'ambiente²⁸».

«E' evidente, pertanto, che con la Direttiva 2008/99/CE il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive²⁹».

Il recepimento italiano delle ultime due direttive in ordine di tempo (quali vere e proprie basi giuridiche dell'intervento penalistico) è avvenuto con il d.lgs 7 luglio 2001, n. 121³⁰.

Il legislatore italiano ha pertanto provveduto ad implementare la normativa europea mediante l'introduzione di nuove fattispecie (artt. 727-bis e 733-bis c.p.) contravvenzionali³¹ affiancate alla già previste ipotesi di cui al d.lgs 152/2006 (c.d. T.U.A. Testo Unico Ambiente) e, in secondo luogo, mediante l'introduzione dell'art. 25-undecies nel corpo del d.lgs 231/2001 sanzionando non più solo la persona fisica per il mancato rispetto della normativa ambientale, ma introducendo anche la responsabilità dell'ente in caso di ipotesi di reato presupposto commessa nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il doppio binario sanzionatorio, però, si scontrava con la sua palese ineffettività stante la natura prevalentemente contravvenzionale delle ipotesi di reato disciplinate dal T.U.A. e di quelle da ultimo introdotte.

²⁸ R. Bianchi, *La tutela penale dell'ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi*, cit. p. 499

²⁹ A. Scarcella, *Responsabilità degli enti e modelli organizzativi ambientali: il recepimento della Direttiva 2008/99/CE* in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2011, fasc. 4, p.1.

³⁰ Non va dimenticato però che precedentemente il d.lgs 152/2006 c.d. T.U.A., giusta legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 ha recepito le istanze europee di riorganizzazione della normativa ambientale, ivi compresa la necessità di intervenire con sanzioni effettive, pur se in via limitata mediante lo strumento combinato della sanzione amministrativa e dell'illecito penale contravvenzionale.

³¹ E, in quanto tali, suscettibili di oblazione, pur facoltativa, come prevista dall'art. 162 bis c.p., scontando, conseguentemente, una palese ineffettività sanzionatoria nella prassi.

Una spinta ulteriore alla definizione e, soprattutto, al riconoscimento anche formale dell'importanza di un'adeguata ricostruzione e legittimazione del bene giuridico "ambiente" nell'ordinamento penale, è stata data dalla L. 68/2015 che ha introdotto delle ipotesi delittuose a tutela dell'ambiente, introducendo nel corpo del Codice Penale il titolo *VI-bis* dedicato ai delitti contro l'ambiente. Detta operazione normativa ha avuto il pregio di cristallizzare la tutela dell'ambiente in un bene giuridico definito e strutturato all'interno del *corpus* normativo codicistico; tale opzione di politica normativa, oltre a fornire un importante metro orientativo per i consociati, attua una fondamentale operazione di legittimazione di un oggetto giuridico la cui tutela era stata, fino a quel momento, quasi per intero confinata all'esterno del Codice e/o veniva ottenuta per il tramite di ipotesi di reato non ad esso specificamente dedicate³².

Se, infatti, come detto, con l'entrata in vigore della L. 22 maggio 2015 n. 68 intitolata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", si è assistito alla messa in opera della volontà del legislatore italiano di operare una "scelta di campo" che ha inaugurato una «nuova stagione di protezione di un valore collettivo o, come si suole dire, "superindividuale"³³».

Va peraltro osservato come la tematica ambientale non trovasse, se non per sporadici riferimenti, una vera e propria dichiarazione di principio nel *corpus* costituzionale (da cui solitamente si riferisce l'origine dei beni giuridici in ordine alla loro riconosciuta meritevolezza di tutela).

Se, infatti, l'art. 9 Cost «si limitava, "quasi pudicamente" ad assegnare allo Stato il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione³⁴», è stato l'art. 117 Cost ad individuare nella «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» una materia di legislazione esclusiva nel riparto di competenze tra Stato e Regioni.

³² Art. 434 c.p. – c.d. "disastro innominato"

³³ A. Macchia, *L'ambiente: un valore in sé o un "arcipelago" di valori?*, in *Cass. Pen.*, 2017, fasc.4, p. 1327.

³⁴ *Ibidem*.

Ciò, però, non bastava ad identificare compiutamente le coordinate dell'interesse giuridico protetto, rischiando di cadere nella pericolosa considerazione per cui "ambiente" da tutelarsi oscillava tra una diffusa sanzionabilità di condotte lesive di un'eterea entità priva di effettiva materialità (così violando il principio di offensività in materia penale) ed un opposto rischio di ineffettività, identificando nell'oggetto di tutela il mero rispetto di quando prescritto dal punto di vista tecnico/amministrativo, e già presidiato da ipotesi contravvenzionali/amministrative.

«E' certo a questo riguardo che la Costituzione ha rappresentato un "baluardo" contro tendenze elusive del problema del bene giuridico, incentivando studi sulla necessaria conformazione "costituzionale" dell'oggetto della criminalizzazione³⁵», pur in presenza di istanze di criminalizzazione portate dal principio di precauzione di cui sopra si è detto, quale vessillo cautelare della "società del rischio". Il necessario ancoraggio costituzionale del bene giuridico ambientale, a pena di una inaccettabile sua astrattezza, dovrà pertanto andare di pari passo con le tecniche di criminalizzazione e le modalità di accertamento e sanzione delle responsabilità individuali in termini di effettiva lesività della condotta e di meritevolezza della pena.

Il riferimento costituzionale *ab origine* individuato è quello dell'art. 9 Cost., ove l'ambiente ha trovato la sua prima (seppur parziaria) cristallizzazione: «*La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*».

La tutela del c.d. "paesaggio" passa necessariamente dalla tutela dell'ambiente e del territorio, secondo l'interpretazione evolutiva che ne ha dato la Corte Costituzionale³⁶; nel dibattito si è evoluta anche comprendendo altri valori costituzionali assunti a principi fondamentali quali, ad esempio la tutela della salute di cui all'art. 32 Cost., in una lettura congiunta con gli artt. 2 e 3 Cost., arrivando a

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Tra le altre, Corte Cost. n. 641/1987, n. 282/2002 e n. 116/2006.

ritenere l'ambiente come «un interesse fondamentale, un valore costituzionalmente garantito e protetto³⁷».

Tutto ciò ha ricevuto una definitiva consacrazione con l'introduzione avvenuta per il tramite della L. Cost. 3/2001 dell'art. 117 Cost che ha per primo ha menzionato il termine "ambiente".

Esso viene infatti identificato come materia di competenza legislativa esclusiva statale: mentre, infatti, spetta allo Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, alle regioni va attribuita la concorrente valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Da ultimo, *de jure condendo*, si segnala un recente disegno di legge costituzionale che prevede l'aggiunta di un terzo comma all'art. 9 Cost., secondo cui «*La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*³⁸».

La letteratura giuridica costituzionale distingue due linee interpretative in ordine alle modalità di ricostruzione della consistenza del bene giuridico: da un lato quelle c.d. unitarie o moniste opposte a quelle c.d. pluraliste.

In particolare questo secondo orientamento³⁹ differenzia la nozione di ambiente nelle sue componenti paesaggistica-culturale, contrasto all'inquinamento e urbanistico-territoriale. Va però sottolineato che il dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha visto il superamento di queste teorie in favore di un'applicazione unitaria ed effettiva, della tutela, valorizzandone la natura trasversale per rispondere alle esigenze di prevenzione collettiva: la Corte Costituzionale ha definito l'ambiente come «neme della vita, materiale e

³⁷ C. Dalla Giustina, *Il diritto all'ambiente nella Costituzione italiana*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, fasc. 1, pag.6; si veda nel dettaglio anche circa la ricostruzione storica dell'ambiente come valore costituzionale fondamentale ma, al tempo stesso, fluido e mutevole nell'evoluzione tecnico scientifica della società.

³⁸ Ddl. Cost.n. S.1203

³⁹ Si veda, per una ricognizione di massima, M.S. Giannini, «*Ambiente*», *saggio sui suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 39

complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti⁴⁰».

La trasversalità del bene ambientale ha così permesso, di superarne la parcellizzazione che ne sarebbe derivata dall'accoglimento del filone pluralista. Che tale ragionamento abbia un pregio anche per la materia penalistica, va detto, necessita di un passaggio ulteriore⁴¹.

Le difficoltà ricognitive del bene giuridico, dovute anche alla sua trasversalità, si caratterizzano, inoltre per una peculiarità del settore di tutela oggetto del presente elaborato: viene giustamente osservato⁴² come quello del diritto penale dell'ambiente sia un settore in cui la meritevolezza della pena si differenzia, e non poco, dal bisogno di pena; infatti, le principali modalità di aggressione del bene giuridico sono rappresentate da un lato dall'illecito c.d. "massivo", generato da una fonte di rischio, in cui la punizione del singolo risulta essere, nei fatti, sproporzionata per difetto, in quanto non in grado di riparare il danno cagionato alla comunità, e dall'altro dall'illecito c.d. "regolatorio", in cui la mera (anche negligente) inosservanza delle regole formali determina una punizione anche in questo caso sproporzionata, ma per eccesso.

C'è infatti chi, tra gli interpreti, osserva come l'oggetto di tutela della normativa penale ambientale sia da individuarsi volta per volta, «alla luce dei singoli requisiti di fattispecie o delle caratteristiche o degli effetti delle sostanze da questi

⁴⁰ Corte Cost. 378/2007 ove viene inoltre precisato che «accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario possono coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati». Va anche detto che precedentemente la Corte Cost. aveva avuto modo di pronunciarsi sul tema, con la sentenza n. 210/1987 ove sottolineava che «l'ambiente va salvaguardato come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività; esso è un bene giuridico».

⁴¹ Sottolinea infatti C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, Torino, Giappichelli, 2016 p. 6 che non c'è necessariamente coincidenza tra l'ambiente inteso come oggetto della tutela penale ed il bene giuridico effettivamente protetto dalle singole disposizioni che verranno poi diffusamente esaminate; si può parlare, infatti, di tutela dell'ambiente nelle sue componenti "ecologiche", della salute o, infine, delle funzioni amministrative V. A. Gargani, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. Vinciguerra, F. Dassano (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 404

⁴² F. Consulich, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'unione e pena nazionale*, in *La Leg. Pen.*, 27.7.2018.

richiamati⁴³», osservando come sia la qualità della vita umana l'ultimo obiettivo cui tendere nella salvaguardia da parte dell'ordinamento tutto considerato (e non solo dal diritto penale), il quale «ben può divergere dallo scopo di tutela assegnato al diritto penale, il quale, sacrificando (almeno potenzialmente) la libertà dei cittadini può e deve essere impiegato per fronteggiare le sole offese più gravi ai beni di rango più elevato⁴⁴».

Si discute, infine, della possibilità che il diritto penale dell'ambiente tuteli indirettamente i beni sopra indicati (ambiente, salute, qualità della vita), ma per il tramite di un bene giuridico trasversale: la tutela delle funzioni amministrative, funzionali alla prevenzione delle condotte lesive dei beni finali. Tutto ciò avverrebbe mediante una vera e propria anticipazione della tutela «rispetto a condotte che di per sé non danneggiano il bene finale, limitandosi ad occultare o ad ostacolare la conoscenza di determinate attività potenzialmente pericolose per l'ambiente⁴⁵», con ovvie ricadute sul rispetto del principio di offensività.

«Una proposta, dunque, potrebbe articolarsi nei seguenti termini: per tutela penale dell'ambiente può intendersi quella disciplina relativa a condotte dotate di una particolare capacità offensiva nei confronti di quella parte di ambiente-paesaggio che risulta funzionale all'esplicazione, da parte del singolo, della propria personalità nel contesto sociale. Il bene giuridico anche in questa materia, come in tutte le altre, dovrà risultare funzionale al pieno sviluppo della personalità dell'individuo. La sua tutela dovrà essere rivolta verso il raggiungimento della libera convivenza tra i consociati, secondo lo scopo primo del diritto penale di uno Stato sociale di diritto⁴⁶».

L'eterno ritorno tra mero pericolo e danno effettivo nella strutturazione delle fattispecie criminose⁴⁷ trova nella corretta individuazione del bene giuridico

⁴³ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit., p.8

⁴⁴ *Ivi*, p. 9

⁴⁵ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit. p.13

⁴⁶ G. M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, p. 126.

⁴⁷ Su cui si avrà modo di tornare nel prosieguo

ambientale un primo punto necessario: tanto più il legislatore (meno) e gli interpreti (più) sono in grado di identificarne la struttura ed a tracciarne le coordinate essenziali, tanto più sarà possibile giustificare talune scelte di politica criminale, anche e soprattutto alla luce delle istanze di criminalizzazione europee, nettamente opposte al primissimo indirizzo del Legislatore interno fino all'entrata in vigore della L. 68/2015.

È stato inoltre osservato come l'adempimento legislativo agli obblighi di criminalizzazione europea abbia necessariamente dovuto strutturare l'intervento legislativo nell'ottica di un'azione politico-amministrativa di tipo preventivo, in quanto una scelta basata sulla (mera) iper-criminalizzazione sarebbe risultata essere assolutamente inadeguata e, soprattutto, sproporzionata. «E' lapalissiano che un diritto penale dell'ambiente focalizzato sulla causazione di un danno catastrofico è un diritto penale "geneticamente fallimentare" che perde qualsiasi funzione preventiva, per assumere una valenza meramente propagandistica, ma del tutto ineffettiva⁴⁸».

Tali aspetti assumono rilievo anche al fine di giustificare la struttura del presente lavoro, in quanto la direttrice sanzionatoria ha dovuto necessariamente prendere di mira non più il mero autore persona fisica ma riferirsi anche (e soprattutto) all'autore persona giuridica cui è demandato uno sforzo di prevenzione notevole, sotto la minaccia della sanzione ex D.lgs 231/2001, al fine di rendere parola viva quel principio di precauzione summenzionato che, altrimenti, rischiava di rimanere lettera morta.

⁴⁸ V.Torre, *Diritti umani e tutela ambientale: analisi critica degli eco-delitti*, in M. A. Lupoi (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, Rimini, Maggioli, 2017 p. 262 che sottolinea la vocazione preventiva della giurisprudenza della Corte EDU nelle proprie pronunce secondo cui la tutela ambientale non può prescindere da una primaria adeguata strategia di regolazione e di come l'intervento repressivo debba essere necessariamente ad essa conseguente e non presupposto. Da tale presupposto, prosegue l'autrice, ben è possibile ipotizzare (p. 271) «il trapianto nell'ordinamento penale internazionale di modelli normativi di cooperazione interstatale imperniati sulla tutela ambientale, prevedendo la creazione di nuove fattispecie a tutela dell'umanità e delle generazioni future [...]». Per un sintetico riferimento all' "ecocidio", si veda *infra*.

La considerazione dell'ambiente come valore costituzionale determina la possibilità di considerarlo come un vero e proprio elemento fondamentale caratterizzante e fondante la legittimazione della società in cui viviamo⁴⁹.

La complessità delle società porta però, necessariamente, ad effettuare bilanciamenti continui e costanti tra i diversi valori costituzionali in gioco e confliggenti tra loro, al fine di promuovere lo sviluppo ordinato e coordinato della società civile.

Va da sé come tale bilanciamento, cui sempre più sovente sono chiamati i “Giudici delle Leggi”, debba svolgersi in presenza di uno stratificarsi normativo non privo di obiettive incertezze e sovrapposizioni di disciplina.

L'emblematico caso dell' “Ilva” di Taranto⁵⁰ ha dimostrato come nulla possa dirsi definitivo e/o cristallizzato in tema di tutela dell'ambiente e, corrispettivamente, della tutela della libertà di iniziativa economica sancita e tutelata dall'art. 41 Cost. con cui, inevitabilmente, la tutela dell'ambiente inteso nel senso lato sopra enunciato si trova a dover fare i conti.

Abbiamo infatti assistito, negli anni, ad uno sviluppo della vicenda che ha interessato tanto Corti di merito quanto la Corte Costituzionale, tanto il potere legislativo d'urgenza quanto il giudizio sull'esercizio di detto potere da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

A partire dall'intervento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, che ordinava il 26 luglio 2012 il sequestro preventivo di alcune aree dello stabilimento produttivo dell'Ilva, alla luce di una grava emergenza ambientale e sanitaria, infatti, si è assistito ad uno sviluppo multilivello della vicenda, passando per una revisione amministrativa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un

⁴⁹ B. Caravita, A. Morrone, *Ambiente e Costituzione*, in B. Caravita, L. Casseti, A. Morrone (a cura di), *Diritto dell'Ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 34

⁵⁰ Per approfondimenti sul Caso “Ilva” con particolare riferimento alle problematiche di bilanciamento della tutela si segnalano, tra gli altri, V. Manca, *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva. Riflessione sugli obblighi convenzionali di tutela*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, Fasc. 1 p. 259; C. Romeo, A.V. Salamino, *Inquinamento ambientale – Bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo economico: il caso Ilva*, in *Giur. It.*, 2019, fasc. 10, p. 2228; A. Marchetti, *Il caso Ilva tra giurisdizioni, pubblica amministrazione e legislatore: un hard case per il bilanciamento tra valori costituzionali*, in *Munus*, 2016, fasc. 1, p. 193.

decreto legge⁵¹ che autorizzava temporaneamente la produzione nelle more dell'adeguamento stante l'«assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione» trattandosi di stabilimento produttivo di interesse nazionale. L'ago del bilanciamento dei valori da tutelare, temporaneamente spostato dalla PA e dal Legislatore verso l'art. 41 Cost. è stato successivamente rimesso in discussione proprio dal Giudice territoriale che in più occasioni, anche alla luce della continua proroga normativa dell'eccezione autorizzativa, sollevava questioni di legittimità costituzionale⁵².

Se in un primo momento il Giudice delle Leggi riconosceva la ragionevolezza del sacrificio cui il diritto ad un ambiente salubre veniva sottoposto, stante la tollerabilità del provvedimento normativo che autorizzava la produzione pur in presenza del sequestro disposto dal giudice vista la correttezza del bilanciamento effettuato tra esigenze della produzione ed esigenze di vita e salute delle persone, così non è stato nella seconda pronuncia, anche e soprattutto alla luce della sostanziale autonomia con cui l'azienda avrebbe dovuto provvedere ad individuare le misure con cui operare.

Alla (ritenuta) ragionevolezza o irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal Legislatore con la normativa c.d. "Salva-Ilva", ha fatto seguito un importante dibattito in sede sovranazionale, visto il contemporaneo ricorso da parte di alcuni cittadini alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, al fine di veder riconosciuta la responsabilità dello Stato italiano per violazione dell'art. 8 CEDU⁵³,

La potenzialità della sentenza dalla Corte di Strasburgo⁵⁴, che dichiarava la fondatezza delle censure poste dai ricorrenti e, conseguentemente, la violazione della norma pattizia da parte dell'Italia, è stata quella di «aver posto al primo piano,

⁵¹ Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con modificazioni in Legge 24 dicembre 2012, n. 231

⁵² Poi decise con le sent. nn. 85/2013 e 58/2018.

⁵³ La giurisprudenza della Corte EDU riconosce che l'inquinamento ambientale può determinare un pregiudizio al diritto alla vita privata e familiare v. S. Zirulia, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul Caso Ilva. Nota a C. Eur. Dir. Uomo, sez. I, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2019, fasc. 3, p. 135;

⁵⁴ C. Eur. Dir. Uomo sez I 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia

grazie alle peculiarità del meccanismo di Strasburgo, il problema degli obblighi positivi di tutela dell'uomo e delle risorse naturali gravanti anzitutto sulle istituzioni nazionali; [...] l'aver, in ultima analisi, richiamato lo Stato alla sua responsabilità nella definizione del modello di sviluppo che intende adottare, ed alla necessità di includere in tali valutazioni anche i diritti fondamentali dei singoli, e non soltanto l'interesse generale ad un'economia più prospera⁵⁵».

Nondimeno, l'assenza della Carta EDU di un vero e proprio riconoscimento all'ambiente come oggetto di tutela ne è, effettivamente, un limite⁵⁶. L'empasse è superabile, se non altro, grazie alla natura dell'interesse sotteso protetto dalla tutela dell'ambiente: «la Corte europea individua il nucleo forte di tutela dell'individuo esposto da pericoli ambientali a livello preventivo, nella predisposizione di un quadro giuridico, legislativo ed amministrativo, secondo il modello della corporate governance, e con la previsione di un apposito procedimento di accertamento, monitoraggio ex post che conduca all'eliminazione delle conseguenze dannose e alla riparazione delle vittime⁵⁷».

Responsabilità, prevenzione e riparazione sono dunque le tre componenti che sintetizzano il ruolo svolto dal diritto penale e dalla sua evoluzione nella tutela del bene giuridico ambientale, la cui ricostruzione necessita di un dialogo tra i formanti tanto in chiave sincronica quanto in chiave diacronica, tanto territoriali, quanto sovranazionali.

⁵⁵ S. Zirulia, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul Caso Ilva. Nota a C. Eur. Dir. Uomo, sez. I, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia*, cit. p. 145, che si interroga sui possibili, virtuosi sviluppi della dimensione "green" dei diritti fondamentali, trainata dagli ultimi orientamenti della Corte EDU, verso l'opportunità di introdurre un vero e proprio diritto ad un ambiente sano

⁵⁶ Abbracciando tale interpretazione meramente "letterale", infatti, il rischio è quello di considerare l'ambiente un oggetto solo "mediato" di tutela, strumentale ad assicurare il rispetto di altri diritti fondamentali (quelli sì) sanciti dalla Carta.

⁵⁷ V. Manca, *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva. Riflessione sugli obblighi convenzionali di tutela*, cit., p. 269 che individua nel diritto penale il ruolo di "volano" idoneo a evolvere da mera marginalità, limitato alle lesioni gravi e gravissime verso una diversa prospettiva che, pur rispettosa della extrema ratio sia in grado di rivolgersi alle istanze di risarcimento e riparazione, per il tramite della L. 68/2015, idonea (finalmente) a dare una risposta alle necessità di tutela delle vittime da reato ambientale

Il problema della tutela penale dell'ambiente nel nostro ordinamento ha un'incidenza crescente e ciò è dimostrato anche e soprattutto da quanto emerge dall'evoluzione del numero dei procedimenti penali aperti per violazioni ambientali; ciò è avvenuto di pari passo con l'evoluzione della coscienza "green" e del corrispondente avvenuta predisposizione di strumenti (anche e soprattutto di diritto penale) idonei a perseguire le condotte criminose ma anche (e soprattutto) a responsabilizzare gli *stakeholders* verso una gestione accorta delle risorse mediante sforzi tanto preventivi quanto riparativi.

«Nel corso degli ultimi anni, l'aumento delle norme a tutela dell'ambiente e la maggiore attenzione ai temi ambientali hanno trovato corrispondenza in un maggior numero dei procedimenti presso le Procure. Questi sono passati dai 4.774 del 2007 (il T.U.A. è stato varato nel 2006) ai 12.953 del 2014. Nel 2016 sono scesi a 10.320⁵⁸».

Se, da un lato il numero di procedimenti crescente di procedimenti iniziati fa ben sperare circa l'effettività delle normative introdotte nel 2006 e nel 2015, dall'altro anche il numero pur consistente delle archiviazioni, se rapportato a quello dell'avvenuto esercizio dell'azione penale non può e non deve far gridare allo scandalo, atteso che «non si deve trascurare la rilevanza della modifica normativa introdotta nel 2015, che ha introdotto gli art. 318-bis⁵⁹ e ss. nel D.lgs n. 152/2006, prevedendo la possibilità di estinguere le contravvenzioni, di cui al citato Decreto, previa regolarizzazione della situazione illegale mediante adempimento delle necessarie prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e previo pagamento, una volta sanata l'irregolarità, di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda comminata per il reato commesso⁶⁰».

⁵⁸ ISTAT, "I reati contro ambiente e paesaggio: i dati delle procure", in https://www.istat.it/it/files//2018/07/Report_AmbienteEpaesaggio-10072018.pdf

⁵⁹ Su cui si avrà modo di soffermarsi nel capitolo 3.

⁶⁰ V. Paone, *I reati contro ambiente e paesaggio nei dati delle Procure in Ambiente & sviluppo*, 2018, fasc. 10, p. 633. che, conformemente al modus operandi che sarà oggetto di questo lavoro di tesi sottolinea e ribadisce come la protezione dell'ambiente possa sì far leva sulla repressione, ma come detta modalità di azione non possa e non debba essere considerata l'unica applicabile, «essendo viceversa necessario, prima di tutto, un diverso approccio culturale al tema in oggetto da

1.2 Questioni controverse nel rapporto con la parte generale del diritto penale.

Le modalità con cui il diritto penale governa il rischio importano una necessaria valutazione/ponderazione delle scelte e delle modalità con cui il legislatore ha tipizzato le fattispecie poste a tutela dell'ambiente, bene giuridico oggetto della presente dissertazione.

La difficoltà primaria, per il legislatore, sta nell'adeguatamente assicurare il rispetto dell'effettività della tutela e di contemporaneamente rispettare il principio di frammentarietà del diritto penale, per non incorrere nella criminalizzazione di comportamenti eccessivamente anticipatori rispetto alla lesione o messa in pericolo del bene protetto o, peggio, punire ipotesi assolutamente inoffensive anche rispetto al mero "pericolo".

Le criticità sottolineate da autorevoli interpreti⁶¹ sono da riferirsi tanto alle ipotesi contenute nel T.U.A. quanto alle fattispecie da ultimo introdotte. Ma è primariamente demandata al legislatore la necessaria attività di mediazione ed implementazione nella costruzione delle fattispecie dei principi guida tratteggiati sopra: il principio di precauzione, su tutti, pare essere quello che meglio si attaglia alla materia ambientale⁶².

parte dei cittadini e delle altre istituzioni pubbliche [...]» valorizzando il ruolo svolto dagli istituti preventivi e riparativi presenti nell'ordinamento.

⁶¹ P. Severino, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori* Introduzione agli Atti del II Convegno dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, Gruppo Italiano, Sezione Giovani (Firenze, 2 dicembre 2016), in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p.190, sottolinea che «sul fronte contravvenzionale si è in presenza di precetti costruiti secondo la tecnica delle norme a struttura sanzionatoria, con inevitabili riflessi in punto di intellegibilità del precetto; sul versante delle disposizioni codicistiche si (prima ndr.) tradizionalmente scontata l'assenza di previsioni ad hoc, con il risultato di affidare le istanze di protezione all'ospitale figura del disastro innominato, [...] generando indubbe tensioni rispetto ai principi generali in tema di accertamento della casualità e della colpa»;

⁶² *ibidem*, ove l'autrice citata ammonisce però, rispetto al corretto utilizzo del principio in parola: bene il suo utilizzo come strumento di produzione normativo-amministrativa, ma attenzione al rischio di facilitazioni probatorie del "senno di poi" in presenza di eventi lesivi di cui è difficile la conoscibilità ex ante o, peggio, il prefigurarsi lo scopo di tutelare da «possibili ma indeterminati rischi per l'ambiente o la salute umana», che rischierebbe di essere ultronea rispetto alle funzioni del diritto penale nella costruzione delle fattispecie di reato.

Ad ogni modo, la via maestra non può prescindere dall'attenzione costante ai principi del diritto penale, «[...] a partire da quelli di personalità e di necessaria offensività[...] anche a costo di svelare l'evanescenza di ogni illusoria fiducia in pretese capacità taumaturgiche del diritto penale⁶³»

«Il recepimento da parte del diritto penale delle pressanti istanze di sicurezza collettiva che emergono a fronte del pericolo che certi comportamenti umani socialmente utili [...] realizzino forme di offesa diffuse, tali da integrare veri e propri eventi catastrofici, costituisce un significativo banco di prova della capacità del legislatore penale di individuare il tipo criminoso, nonché dell'idoneità del formante giurisprudenziale ad intervenire nella sua (ri)definizione⁶⁴».

La scelta primaria del legislatore nella tutela dell'ambiente, confluita nel T.U.A., era infatti stata quella di privilegiare un arretramento della tutela con un modello autorizzatorio, costruendo le fattispecie sulla violazione della disciplina amministrativa; nel 2015 si è avuta l'evoluzione nelle ipotesi codicistiche di danno, volte a punire condotte con una valenza talmente diffusiva da essere irreversibili. Tra i due estremi, però, si collocano molte delle violazioni ambientali in cui la verifica dell'evento è lontana nel tempo, la cessazione della permanenza non risulta essere sufficiente ad identificare una effettiva consumazione e, soprattutto, il nesso causale risulta essere di difficile, se non impossibile accertamento⁶⁵.

⁶³ A. Massaro, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 maggio 2011, che richiama l'attenzione della normazione ed interpretazione del principio di precauzione al rispetto di una sistematica «edificata sui principi ricavabili dall'ordinamento vigente».

⁶⁴ S. Milone, *Dai delitti contro l'incolumità pubblica ai nuovi delitti contro l'ambiente: il banco di prova della tipicità penale*, in G. De Francesco, G. Morgante (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 4 che sottolinea come i modelli adoperati per la struttura delle fattispecie, da un lato quello autorizzatorio, dall'altro la rivitalizzazione interpretativa delle ipotesi di disastro innominato, presentino effetti comunque insoddisfacenti per gli interpreti e per l'effettività della tutela, evidenziando la duplice natura del problema: da un lato l'eccessiva astrattezza di beni come l'ambiente a fondare tecniche di tutela penale costituzionalmente conformi, dall'altro la difficoltà ad inquadrare detti fenomeni entro un orizzonte temporale apprezzabile.

⁶⁵ Nel dettaglio A. Gargani, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in G. De Francesco, G. Morgante (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, cit., p.9

La normativa penale ambientale trova il suo maggior pregio nella sua capacità di adattarsi a realtà multiformi e differenti; in tale flessibilità, va osservato, si annida un ulteriore problema di tecnica normativa⁶⁶, che concerne la necessità di integrare il precetto penale con fonti diverse dalla legge statale quali, in particolare, la normativa subordinata di dettaglio (regolamenti, provvedimenti amministrativi generali).

Tre, sostanzialmente, le modalità di rinvio identificate dagli interpreti: una prima costituita da un vero e proprio rinvio recettizio all'atto amministrativo con funzione integratrice del precetto; una seconda modalità con efficacia tipizzante per completamento del precetto penale; una terza, che rinvia a una norma o ad atto amministrativo emanando, che configura una vera e propria norma penale in bianco⁶⁷.

Tale questione concerne la necessità per il legislatore di effettuare una cesellatura costituzionalmente orientata volta il più possibile a limitare interventi del potere esecutivo nella normazione penale, esclusivamente a quelle ipotesi in cui sia già stata normata l'essenza strutturale e punitiva della norma penale ed in cui l'apporto esecutivo sia limitato ad una mera specificazione tecnica. Tale ragionamento, va precisato, deve intendersi praticabile esclusivamente nel caso in cui la normativa di settore arrivi ad integrare il precetto penale, (come ad esempio nel caso dei decreti ministeriali che contengano valori soglia o limiti tabellari) e non nel caso in cui il precetto penale sia già autonomamente perfetto.

I problemi posti dalla norma penale "in bianco" concernono principalmente la circostanza per cui il legislatore ha ritenuto di affidare l'integrazione del precetto a

⁶⁶ Si veda diffusamente sul punto la monografia di A. R. Di Landro, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 114 il quale dedica un apposito approfondimento alle tematiche della riserva di legge e delle c.d. clausole di illiceità speciale con riferimento al sistema integrato di tutela penale-amministrativa operante nell'ambito del diritto penale dell'ambiente.

⁶⁷ In dettaglio, P. Dell'Anno, *Diritto dell'Ambiente*, Padova, Cedam, 2021, p. 308

vere e proprie fonti c.d. amministrative⁶⁸ e, quindi, al rispetto del principio di riserva di legge di cui agli artt. 25 Cost. e 1 c.p.

Sulla legittimità di detta tecnica normativa ha avuto modo di pronunciarsi la Corte Costituzionale, stabilendo anche alcuni criteri-legittimanti la tecnica normativa⁶⁹, tra cui il più importante, per quanto concerne il rispetto del principio della riserva di legge, è da identificarsi nella necessità per cui il provvedimento amministrativo oggetto di richiamo da parte della norma penale per la definizione del precetto (e non della sanzione) sia previsto e disciplinato da norme di rango ordinario, al fine di garantire tanto la quanto la tassatività del costruito normativo penale.

Questa questione, va detto, è ancora più pregnante in presenza di reati c.d. meramente formali, quali quelli, ad esempio, posti a tutelare mere funzioni amministrative di controllo in cui il sostrato offensivo è sicuramente meno apprezzabile.

Quanto alla struttura delle fattispecie, va infatti osservato, deve farsi riferimento al problema della c.d. tipicità meramente formale, che rischia di scontrarsi con le esigenze di concretezza e materialità della norma penale riferite all'effettiva sussistenza di un'offesa o, quantomeno, di una messa in pericolo del bene giuridico che sia apprezzabile. La dottrina cita, quali esempi, le ipotesi di assenza dei provvedimenti autorizzativi, di difformità dalla prescrizioni ivi contenute, del mero superamento dei valori soglia o della mancata collaborazione con le autorità di controllo⁷⁰. Questo processo di normativizzazione del tipo criminoso registra però nella prassi l'ibridazione delle nozioni di rischio e pericolo, identificando nei valori soglia un'improprio strumento di misurazione della liceità/illiceità della condotta, in tal modo anticipando eccessivamente il momento di intervento del diritto penale⁷¹. «Anche ove il bene giuridico sia presente sullo sfondo della disciplina

⁶⁸ Si veda Cass. Pen. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 20277, sulla natura di norma penale in bianco dell'art. 256 comma 4 T.U.A..

⁶⁹ Si vedano, sul punto, le risalenti C.Cost. 26 giugno 2002, n. 292 e 30 gennaio 2009 n. 21 sulla legittimità dei rinvii operati dall'art. 650 c.p.

⁷⁰ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit., p. 14

⁷¹ A. Gargani, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., p. 14

extrapenale dalla cui violazione dipende la punibilità, il suo ruolo – e, conseguentemente quello del disvalore d'evento – nella costruzione di tali fattispecie viene evidentemente svilito [...]»⁷²»

Nella struttura delle fattispecie penali ambientali, a maggior ragione dopo la riforma intervenuta nel 2015, deve farsi particolare attenzione alla differenza esistente tra ipotesi di mero pericolo spesso astratto (più diffuse nelle ipotesi contravvenzionali del T.U.A.) ed ipotesi di danno o, quantomeno di pericolo concreto (previste invece, più diffusamente, nella parte speciale ad hoc del codice penale). Secondo alcuni interpreti, la presunzione di offensività delle condotte positivizzata nelle ipotesi a pericolo astratto trova la sua giustificazione nella «ragionevolezza della presunzione fattuale (o scientifica) di pericolosità della condotta incriminata, e nel suo essere proporzionata rispetto al tipo e al quantum di pena previsto, oltre che nel rispetto del carattere di extrema ratio del diritto penale ⁷³».

Spostando l'attenzione alla problematica correlata del rispetto del principio di offensività⁷⁴, va osservato come le ipotesi poste a mera tutela di funzioni di controllo (c.d. omesse comunicazioni) siano ipotesi contravvenzionali effettivamente molto arretrate rispetto alla possibile lesione del bene giuridico, peraltro perseguibili nell'aleatorietà dell'effettiva conoscenza dell'omissione da parte di una Pubblica Autorità, e preposte, per l'appunto, alla mera tutela di detto potere di controllo.

La necessaria offensività della fattispecie, infatti, vincola il legislatore anche in tema di determinatezza della formulazione; «tuttavia, a fronte di beni giuridici collettivi, a titolarità diffusa, cosiddetti ad ampio raggio, caratterizzati da una evanescente afferrabilità, riguardo ai quali emergono difficoltà probatorie connesse con l'accertamento del nesso causale tra una delle molteplici condotte seriali e

⁷² E. Contieri in in G. De Francesco, G. Morgante (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, cit., p. 33

⁷³ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit. p.17, ciò anche con riferimento all'alternativa politico criminale consistente nei citati delitti di danno per la cui consumazione occorre attendere la compromissione del bene cui conseguono inevitabili difficoltà probatorie e costi sociali intollerabili.

⁷⁴ *ivi*, p. 53

l'offesa al bene, sovente si assiste a forme di incriminazione a tutela anticipata [...] A fronte di disposizioni in cui l'offesa al bene non è descritta con chiarezza, il rischio è quello di legittimare incriminazioni incentrate su schemi di comportamento, che l'esperienza segnala come atti ad incidere negativamente sugli interessi che si intendono tutelare, ma che risultano norme di mera trasgressione, sovente costruite secondo tecniche meramente sanzionatorie⁷⁵».

La soluzione offerta dagli interpreti pare essere quella di una "possibile" conformità al principio di dette ipotesi, previa valutazione di ragionevolezza della previsione sanzionatoria (solitamente trattasi, per l'appunto, di ipotesi meramente contravvenzionali cui segue una sanzione alternativa arresto/ammenda spesso facilmente oblabile). «Gli illeciti penali costruiti in chiave di precauzione non sono illegittimi, a condizione che la congettura di pericolo sia seria, ovvero formulata sulla base di osservazioni sperimentali o sulla base di taluni studi reputati metodologicamente corretti pur in assenza di spiegazioni scientifiche esaustive e consolidate⁷⁶». Ed in tal senso, necessario ed assolutamente imprescindibile è il richiamo al ruolo svolto dal bene giuridico, come precedentemente delineato, nello svolgere il ruolo di volano dell'afferrabilità e della percepibilità della tutela posta in essere dal diritto penale all'ambiente, tanto nella sua consistenza sostanziale, quanto nelle funzioni ad esso preposte⁷⁷.

Quanto alla scelta tipologica, va osservato la scelta cui il legislatore ha spesso aderito è stata (ad eccezione per le ipotesi codicistiche) quella della contravvenzione di pericolo, cui seguono ineliminabili problematiche in tema di effettività probatoria (limitazioni probatorie in fase di indagini) e (facilmente oblabili e celermente prescrivibili)⁷⁸ salvo, da ultimo con la riforma del 2015, riferirsi ad ipotesi delittuose di danno nel Codice Penale per inasprire la punizione

⁷⁵ G. M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, cit. pp. 76-77

⁷⁶ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit. p. 56

⁷⁷ G. M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, cit. p. 78.

⁷⁸ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit. p.21

di comportamenti irrimediabilmente lesivi del bene ambientale. Ciò determina sicure difficoltà interpretative in tema di corretta ricostruzione del nesso causale. Va osservato come dette disposizioni siano inevitabilmente figlie dell'atteggiamento tenuto dal Legislatore seguendo il criterio ermeneutico che negli ultimi anni va per la maggiore: «la progressiva distorsione delle categorie dogmatiche a favore di una applicazione “individualizzata”, “singolare” degli elementi di fattispecie e dei presupposti di punibilità⁷⁹». Tutto ciò è sintomo della vera e propria “crisi” della legalità in cui versa il diritto penale odierno⁸⁰.

Per ovviare a dette difficoltà di legittimazione del diritto penale d'evento in materia ambientale è, ancora una volta necessario fare ritorno “all'antico”: il serio riferimento al canone ermeneutico orientato al bene giuridico se accompagnato dalla scelta di adeguate tecniche di incriminazione, potrebbe «dare vita ad un sistema di tutela penale dell'ambiente effettivamente orientato alla integrazione sociale, nel rispetto dei principi normativi sanciti in Costituzione ad una, legittimamente auspicabile, simbiosi tra garanzia ed effettività⁸¹».

⁷⁹ D. Fondaroli, *Reati ambientali e accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma causale del “caso concreto”* in M. A. Lupoi (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, cit., p. 248. Nel contributo viene sottoposta a critica l'opera dell'ultimo legislatore dal punto di vista dell'eccessiva sottoposizione dell'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento nei confronti degli apporti delle scienze extrapenalistiche che arrivano ad avere un ruolo dirimente, se non decisivo, nell'accertamento delle singole responsabilità, determinandosi, per l'effetto una crisi di prevedibilità e di certezza del portato normativo penale. Al giudice viene infatti affidata (p. 254) la «difficile funzione di “decostruzione delle assunzioni sottostanti alle proposizioni scientifiche, secondo le esigenze di giustizia e nell'interesse pratico di risolvere la specifica controversia». Esito che mina la certezza del diritto è identificato nella frammentazione degli orientamenti interpretativi da ciò discendenti nell'applicazione delle ipotesi di reato da ultimo introdotte, a maggior ragione se l'evento è identificato a matrice “multifattoriale”. Tesi rafforzata ed ampliata, riferita all'ipotesi di disastro ambientale anche in D. Fondaroli, *Principio di legalità e regola del caso concreto*, in M. Mantovani, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e M. Caianiello (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, BUP, 2016, p. 202

⁸⁰ L. Stortoni, *Ecodelitti: un nuovo modello di fattispecie “indefinite”*, in S. Tordini Cagli (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, 2017, Bononia University Press, p. 135 si riferisce ad una forma tanto nuova quanto subdola di attentato alla certezza del diritto, auspicando un intervento della Corte Costituzionale per vagliare, quantomeno in via interpretativa, la compatibilità delle fattispecie delittuose da ultimo introdotte con il corollario della determinatezza della norma penale.

⁸¹ G. M. Palmieri, *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, cit. p. 130

Il riferimento al bene giuridico⁸² anche nella strutturazione delle fattispecie criminose comporta anche un riflesso in tema di riconoscibilità del precetto in favore dei consociati e, quindi, di sua effettiva “accettazione”, essendo lo stesso preposto a tutelare esigenze considerate come fondamentali. Esso, d’altro canto, sconta secondo la dottrina più attenta⁸³ risulta essere attualmente insufficiente nel selezionare adeguatamente i soggetti cui riferire l’intervento penale. Riportandosi infatti ai concetti di *extrema ratio* e diritto penale minimo, ciò che pare necessario, a maggior ragione nella multiformità del diritto penale dell’ambiente, è l’integrazione del bene giuridico al principio “identificativo” della riconoscibilità⁸⁴: «se il reato è offesa del bene giuridico e il diritto penale è e deve rimanere il diritto alla protezione dei beni giuridici, possiamo asserire dunque che la sanzione penale persegua la tutela dei beni giuridici attraverso l’affermazione di responsabilità personali tanto più tali in quanto riconosce al bisogno di un intervento “rieducativo”, che coinvolge necessariamente, appunto la persona del reo⁸⁵».

A ciò seguono gli imprescindibili ragionamenti in tema di scopo della pena, cui la legittimazione dell’intervento penale deve necessariamente tendere: dall’ovvio afflato rieducativo costituzionalmente richiamato alle frontiere della c.d. riparazione.

⁸² F. Sgubbi, *Osservando il diritto penale oggi: brevi riflessioni*, in M. Mantovani, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e M. Caianiello (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, BUP, 2016, p. 83 rilegge il principio di precauzione nell’evoluzione del diritto penale della società del rischio “avvertendo” il lettore più attento del rischio che comporta l’ossessiva ricerca della prevenzione: l’introduzione della cultura del sospetto nel diritto penale, arrivando, per l’effetto alla sradicazione dell’offensività fondante il potere sanzionatorio.

⁸³ Si veda G. Rotolo, *Riconoscibilità del precetto penale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 79 che cita, nel dettaglio G. Fiandaca, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 8 che sottolinea come il bene giuridico, pur a fronte di una crisi nella capacità selettiva, rappresenta un tratto ineliminabile della legittimazione al ricorso al diritto penale. Si vedano inoltre M. Romano, *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico in Criminalia* 2011, 33 ss.e M. Donini, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2013, fasc 4, p.6

⁸⁴ Sempre G. Rotolo, *Riconoscibilità del precetto penale*, cit. p. 87

⁸⁵ G. Rotolo, *Riconoscibilità del precetto penale*, cit. 88 che cita G. Forti, *Principio del danno e legittimazione personalistica della tutela penale* in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2008, fasc. 2, p. 603 che permette di conciliare la selezione degli oggetti di tutela con la loro concretezza sostanziale, determinandosi nell’afferrabilità della tutela tanto la sua significatività materiale, quanto la sua intellegibilità.

L'accertamento dell'elemento soggettivo nelle ipotesi ambientali, poi, trova le sue principali criticità nella circostanza per cui la maggior parte delle violazioni avvengono nel contesto di organizzazioni complesse⁸⁶, salvo le macroscopiche ipotesi in cui il soggetto agente consapevolmente e volontariamente agisce cagionando una lesione o messa in pericolo del bene ambientale.

Il principio di azione ambientale inoltre, nelle sue matrici di derivazione europea come esposte nel precedente paragrafo trova nell'art. 3-ter del T.U.A. la sua esplicitazione⁸⁷.

Osservato sotto la lente del diritto penale, questo principio, con particolare riferimento all'inciso relativo alla c.d. precauzione, deve porsi il tema della rimproverabilità di dette condotte quando poste in essere in stato di incertezza scientifica⁸⁸. «Si tratta di un modello problematico dal punto di vista del diritto penale poiché il nesso tra condotta incriminata e tutela dei beni giuridici si dilata dal pericolo astratto (fondato sul leggi scientifiche) ad un pericolo che la scienza congetture come possibile, ma sul quale non si è ancora formato un sapere sufficientemente corroborato⁸⁹». Non è certo questa la sede per sindacare le scelte politico-criminali del legislatore in tema di incertezza scientifica, ma deve darsi atto del fatto che la dottrina sul punto più attenta pone l'attenzione sulla necessità di limitare il più possibile il ricorso al diritto penale in dette ipotesi, mantenendo saldo l'ancoraggio al bene giuridico di riferimento e, ove risultasse penalisticamente

⁸⁶ Su cui si tornerà nel capitolo dedicato al d.lgs 231/01, con riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione del rischio-reato.

⁸⁷ *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

⁸⁸ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit. p.37

⁸⁹ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'Ambiente*, cit. p.40

inaccettabile, provvedere alla costruzione di fattispecie estranee all'afflittività penalistica⁹⁰.

Il problema della complessità della disciplina in ambito penale-ambientale, dovuta anche allo stratificarsi progressivo di diverse fonti tanto in senso diacronico quanto in senso sincronico, viene affrontato dal diritto penale anche e soprattutto dal punto di vista della riconoscibilità del precetto, stante la necessità di riportarsi al concetto di rimproverabilità colpevole dell'inosservanza ai sensi dell'art. 27 Cost.

Ciò, va sottolineato, è messo a maggior ragione in difficoltà dalla natura (spesso) contravvenzionale delle ipotesi del T.U.A., per le quali, come è noto, l'elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa.

La scusabilità dell'*error iuris* nel diritto penale, affrontata tanto dall'art. 5⁹¹ c.p. quanto dall'art. 47 comma 3 c.p.⁹² è di fatto frustrata dalla prassi giurisprudenziale che non riconosce la scusabilità dell'errore su norma penale, né consente «[...] alcuno spazio applicativo per l'ipotesi di errore su legge extrapenale che si risolva in una erronea rappresentazione della situazione di fatto, così frustrando la differenza sul piano cognitivo tra l'errore che cada sul divieto e quello che attenga invece a un elemento costitutivo del fatto, sebbene in via mediata, ossia per il tramite dell'erronea comprensione del significato di una norma diversa da quella incriminatrice⁹³».

⁹⁰ V. diffusamente M. Donini, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, Giuffrè, 2004 p.119 ss e F. Giunta, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2002, p. 861

⁹¹ Norma che cristallizza il bilanciamento tra le esigenze della prevenzione generale con le necessarie garanzie del principio di colpevolezza se letta alla luce dell'insegnamento di Corte Cost. 364/1988 che permette l'interpretazione del brocardo *ignorantia legis non excusat* nella prospettiva di un'efficacia scusante dell'errore inevitabile sulla legge penale. Va osservato, nei fatti, come le aspettative sollevate da detta rivoluzionaria interpretazione non abbiano determinato un'effettivo ribilanciamento della portata della norma verso il rispetto del principio di colpevolezza, rimanendo gli orientamenti giurisprudenziali sempre pendenti verso la disapplicazione dell'art. 5 c.p. Si veda, tra gli altri, E. Belfiore, *Errore di diritto e dolo del fatto tra prassi applicativa e riforme codicistiche*, in *Foro it.*, II, 1999, 37 ss. nonché F. Mucciarelli, *Errore e Dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/88* in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1996, 223 ss.

⁹² Al netto della questione sull'integrazione o meno del precetto penale, si è assistito ad una sostanziale disapplicazione di dette ipotesi di errore scusante su norma extrapenale che si riverbera sul fatto v. diffusamente M. Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale I*, Milano 2004, sub art.47, p. 498

⁹³ G. Rotolo, *Riconoscibilità del precetto penale*, cit. p. 112

Tra le ragioni di oggettiva incertezza della normativa penale ambientale, che ne pregiudicano le effettive possibilità di conoscenza ed aprono spazi alla possibilità dell'errore scusante, oltre alle possibili differenti concezioni di "ambiente"⁹⁴ ed alla stratificazione di più livelli normativi, è da sottolinearsi la natura "artificiale" di alcune delle condotte poste a tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla c.d. "funzione amministrativa". Il sistema contravvenzionale strutturato prima dell'entrata in vigore della L. 68/2015 prevedeva infatti numerosi illeciti di pericolo, strutturati mediante un'importante anticipazione della tutela rispetto alla materiale lesione o messa in pericolo del bene, sanzionando comportamenti di c.d. mera inosservanza della normativa amministrativa (o dei provvedimenti amministrativi, mediante il rinvio agli stessi) posta a tutela delle funzioni di controllo dell'ambiente, mediante una vera e propria superfetazione in un bene giuridico di secondo livello posto al di sopra dell'oggetto giuridico specifico.

«Tali peculiarità esprimono, infatti, il chiaro intento di «affidare alla pubblica amministrazione, e non direttamente al diritto penale, il compito di individuare in concreto il comportamento dannoso per l'ambiente» all'esito del bilanciamento con eventuali contro interessi⁹⁵». Questa progressiva "amministrativizzazione" del diritto penale «pone serie questioni attinenti alla certezza del diritto, che sembra piuttosto sgretolarsi al cospetto di una disciplina tanto complessa e stratificata. E tale carenza, insieme alla conseguente normale inconoscibilità dei precetti in

che sottolinea in particolare come la specificità della materia ambientale ed il completamento delle fattispecie incriminatrici che avviente con il richiamo di plurime fonti subordinate possa effettivamente complicare le possibilità di un'efficace comprensione del precetto anche da parte degli addetti ai lavori.

⁹⁴ M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente tra aspettative e realtà* in M. A. Lupoi (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, cit., p. 239 rammenta le due opzioni interpretative in tema di bene giuridico ambientale rappresentate da quella c.d. ecocentrica «che arriva a fare delle singole componenti dell'habitat altrettanti oggetti di tutela o addirittura veri e propri soggetti di diritto», contrapposta a quella c.d. antropocentrica «che intende invece proteggere le utilità che l'insieme di quelle componenti rappresenta di volta in volta per l'Uomo».

⁹⁵ G. Rotolo, *Riconoscibilità del precetto penale*, cit. p. 152 ove si precisa come la scelta per una nozione di ambiente c.d. ecocentrica- oggettivizzante permette di ricorrere a modelli di tutela penale diretta incentrati sull'effettiva lesione del bene giuridico protetto, mentre l'ancoramento alla concezione c.d. antropocentrica forte determinerebbe la riduzione dell'ambiente ad un mero interesse collettivo tutelabile solo in via mediata ed al netto di altri interessi.

materia ambientale, sembra poter incrinare anche il principio fondamentale della personalità della responsabilità, tratto distintivo e fondante l'intero ambito del diritto penale⁹⁶».

⁹⁶ *ivi*, p. 155.

1.3 Principali ipotesi di reato previste dal T.U.A.

L'art. 2 del T.U.A., d.lgs 152/2006 cristallizza come obiettivo del corpus normativo « [...] la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali», in tal senso esplicitamente prendendo posizione in direzione c.d. antropocentrica, rispetto alla visione di ambiente da tenere in considerazione⁹⁷.

Le principali disposizioni penali inserite nel corpo del T.U.A. sono poste, rispettivamente, a tutela dell'aria, a tutela dell'acqua e volte a controllare le attività di gestione dei rifiuti, nonché a sanzionare il deposito incontrollato degli stessi.

Quanto alla tutela penale dell'aria essa è strutturata dall'art. 279 T.U.A. mediante una struttura contravvenzionale c.d. meramente formale volta a prevenire l'introduzione/immissione⁹⁸ nell'atmosfera di sostanze inquinanti⁹⁹ idonee a porre in pericolo la salute dell'ambiente o a ledere beni materiali.

La previsione del primo comma¹⁰⁰ sanziona il gestore dell'attività che produce le emissioni abusivamente, atteso che l'installazione o l'esercizio dello stabilimento è

⁹⁷ G. Stea, *La tutela penale dell'aria*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 410 sostiene, con riferimento alle tecniche di incriminazione, che «la salute dell'uomo costituisce la ragione di anticipazione della tutela penale con la costruzione di fattispecie di pericolo, mentre la protezione diretta delle risorse naturali comporta un conflitto con l'interesse allo sfruttamento umano che è vincolato a procedure, prescrizioni e limiti soglia, in parte fissati dalla legge, in parte demandati ad organi amministrativi», in tal senso richiamando il ruolo svolto dall'accessorietà penale-amministrativa, di cui diffusamente in M. Catenacci, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, Cedam, 1996, pp. 127 ss. Prosegue l'autore citato sottolineando che «la qualità degli ecosistemi è di interesse penale solo se i danni rilevanti per la qualità dell'aria, del suolo o delle acque pregiudicano gli interessi dell'uomo e non l'equilibrio naturale», ricavando tale indicazione dai concetti di valore soglia e di danno rilevante, al fine di identificare un concetto di tutela "convenzionale" dell'ambiente idoneo a contemperare le esigenze delle attività umane, in tal senso legittimando il concetto di "tutela di funzioni" tratteggiato nel capitolo precedente, idoneo a fondare le ipotesi sanzionatorie c.d. formali, volte a controllare il corretto espletamento delle attività amministrative di controllo.

⁹⁸ Cfr. art. 268 comma 1 lett.a) T.U.A.

⁹⁹ In quanto inserite nell'allegato I alla Parte V del T.U.A.

¹⁰⁰ «Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o

stato effettuato in assenza di autorizzazione¹⁰¹, la sua continuazione è stata disposta in presenza di autorizzazione “viziata”, ovvero è stata disposta una modifica sostanziale dello stabilimento in assenza di autorizzazione.

L’ipotesi prima sanzionata è esemplare nello specificare le modalità con cui viene tutelata l’esigenza amministrativa di controllo delle attività da parte della Pubblica Amministrazione, posta in essere a prescindere dall’effettiva verifica sulle emissioni e/o sulla loro pericolosità, stante la natura evidentemente anticipatoria della tutela apprestata dalla contravvenzione in commento rispetto al bene giuridico.

Il concetto di “limite soglia” viene introdotto dall’ipotesi sanzionata dal comma 2 dell’art. 279¹⁰², utilizzato dal legislatore per stabilire il limite di rilevanza penale della condotta di emissione, effettuando un rinvio alla normativa di dettaglio o all’atto autorizzativo (il cui contenuto integra il precetto penale) nella prima ipotesi o alle prescrizioni amministrative¹⁰³ specifiche, nella seconda ipotesi di cui al comma 2-bis, al fine di determinare le modalità con cui si è perfezionato l’illecito.

dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente».

¹⁰¹ Cass. Pen. Sez. III, 30 giugno 2016, n. 36115 ha precisato che «il reato in oggetto è configurabile a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività (nel caso di specie, peraltro, pacifico) e dall'eventuale superamento dei valori-soglia».

¹⁰² «Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione».

¹⁰³ G. Stea, *La tutela penale dell'aria*, cit., p. 420 precisa un'interessante questione inerente la piena sindacabilità da parte del giudice penale sul provvedimento prescrittivo amministrativo, in tal senso pienamente legittimandosi una sua disapplicazione *in bonam partem* in caso di illegittimità, salva la verifica sull'effettiva colpevolezza dell'imputato, rinvenibile esclusivamente nel caso in cui detto provvedimento prescrittivo non integratore del precetto penale fosse portatore di un'illegittimità «così macroscopica da non poter non essere conosciuta dal richiedente».

Completano le sanzioni penali le ipotesi dei commi 3 e 4 che disciplinano, rispettivamente, le conseguenze della mancata comunicazione dell'inizio dell'attività o dell'esercizio di un impianto¹⁰⁴ e l'omessa comunicazione dei dati sulle emissioni inquinanti¹⁰⁵.

A soli fini di commento, deve osservarsi come le ipotesi fin qui delineate siano sanzionate mediante norme contravvenzionali a sanzione alternativa, pienamente compatibili con la c.d. oblazione discrezionale, per cui il soggetto attivo può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita, ma la stessa non potrà essere concessa in caso di permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore¹⁰⁶. Un decisivo assist alle condotte riparatorie che meglio verranno esplicitate nel capitolo conclusivo del presente lavoro.

Si conferma, anche nella tutela penale delle acque, l'eco della tutela di funzioni sopra meglio tratteggiato, atteso che anche l'ipotesi di cui all'art. 137 T.U.A. le fattispecie sono strutturate come «illeciti di trasgressione a pericolo presunto¹⁰⁷», contravvenzionali, di mera condotta ed evidentemente anticipatori rispetto alla verifica del danno ambientale, volti a sanzionare, essenzialmente, il superamento dei «valori soglia» o l'assenza/le violazioni formali dei provvedimenti autorizzativi nell'effettuazione di scarichi.

¹⁰⁴ Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

¹⁰⁵ Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

¹⁰⁶ Art. 162-bis c.p.

¹⁰⁷ F. Sgubbi, *Il reato come rischio sociale*, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 25.

Al netto del dibattito tra da dottrina e giurisprudenza sulla nozione di “scarico”¹⁰⁸ alla luce delle diverse formulazioni temporalmente succedutesi e pervenute nell’art. 74 lett. ff) T.U.A., ciò che interessa alla materia penalistica è lo scarico delle c.d. acque reflue industriali, stante la loro, evidente, maggior potenzialità dannosa per l’ambiente: diversamente che per gli scarichi di acque reflue domestiche ed urbane, «la sanzione criminale è stata, invece, conservata per le violazioni più gravi, attinenti alle immissioni di acque reflue industriali, graduando l’intensità della pena in relazione alla misura della presunzione di pericolo per l’integrità del corpo idrico recettore¹⁰⁹».

Le sanzioni penali previste dal T.U.A. per l’inquinamento idrico sono contenute nell’art. 137. Trattasi di ipotesi di reato “formalmente” comune, atteso che è addebitabile a “*chiunque*”; la formulazione così ampia del soggetto attivo ha permesso alla giurisprudenza di addebitare correttamente le singole condotte tanto all’eventuale titolare (legale rappresentante) dell’impianto o al suo effettivo gestore, sul punto allocando anche in concorso le effettive rispettive responsabilità di vigilanza e di effettivo adempimento¹¹⁰.

L’ipotesi di scarico c.d. abusivo (in quanto privo ab origine di autorizzazione o in presenza di autorizzazione sospesa o revocata) è sanzionata dai commi 1 e 2 del

¹⁰⁸ Si veda, nel dettaglio I. Scordamaglia, *La tutela penale delle acque*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, p. 434 che precisa i termini del dibattito e le modalità con cui si è giunti alla definizione di scarico in senso giuridico nei termini di «qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo che comunque canalizza senza soluzione di continuità i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore». Viene inoltre citata la pronuncia di Cass. Pen. Sez. IV, 2 dicembre 2015, n. 47750 che, esemplificativamente indica il mero sgocciolamento come ipotesi inidonea a costituire vero e proprio scarico, alla luce dell’interruzione del collegamento tra fonte e destinazione, dovendosi eventualmente verificare l’applicabilità dell’art. 256 comma 2 T.U.A., di cui in seguito verranno esplicitate le coordinate fondamentali.

¹⁰⁹ I. Scordamaglia, *La tutela penale delle acque*, cit. p. 436

¹¹⁰ Cass. Pen. Sez. III, 27 febbraio 2014, n. 9614 che ha osservato come «Gestore di un impianto di trattamento di rifiuti e, quindi, responsabile della violazione delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 29 quattordicesimo d.l.g. n. 152 del 2006, come introdotto dal d.l.g. 29 giugno 2010 n. 128, è il titolare del provvedimento abilitativo, anche nel caso in cui lo svolgimento dell’attività sia stato affidato in regime di concessione a terzi. (In applicazione del principio, è stata affermata la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una azienda consortile ecologica territoriale)».

suddetto articolo¹¹¹, differenziando la risposta sanzionatoria in base alla gravità della condotta sulla base della presenza di sostanze pericolose, utilizzando una tecnica di incriminazione che nel secondo caso prevede un'ipotesi a pena cumulativa e non alternativa. Dette ipotesi di reato formale sono strutturate secondo il consueto modello del pericolo presunto, normativizzato dal legislatore mediante la tecnica normativa di anticipazione della tutela.

È stato chiarito che la formulazione indifferenziata delle condotte di scarico abusivo, sanzionata allo stesso modo a prescindere dall'assenza originaria o sopravvenuta dell'atto autorizzativo, abbia esplicitato come l'intenzione del legislatore fosse quella di tutelare, come detto, le proprie formali prerogative di controllo¹¹². Si segnala, inoltre, come l'orientamento della Giurisprudenza sull'applicabilità della fattispecie sia improntato ad una particolare rigidità, attesa la configurabilità dell'ipotesi in commento a prescindere dalla destinazione dello scarico¹¹³ e l'assenza di effetto "temporaneamente autorizzatorio" della mera domanda di autorizzazione, non essendo vigente alcun regime di segnalazione certificata di inizio attività e dovendosi, invece, effettuare lo scarico esclusivamente a seguito dell'avvenuto rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio¹¹⁴.

L'ipotesi contenuta nel corpo del terzo comma¹¹⁵ sanziona invece lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in spregio delle disposizioni

¹¹¹ 1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

¹¹² I. Scordamaglia, *La tutela penale delle acque*, cit., p. 437 che richiama la pronuncia di Cass. Pen. Sez. III, 26 maggio 1994, n. 6175 per precisare l'eventuale possibilità di concorso formale con l'ipotesi di cui all'art. 650 c.p. in caso di violazione contestuale di provvedimento inibitorio dell'attività di scarico posto a presidio della salute pubblica.

¹¹³ Cass. Pen. Sez. III, 17 Novembre 2015, n. 45634

¹¹⁴ Cass. Pen. Sez. III, 10 Marzo 2016, n. 9942

¹¹⁵ *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese*

contenute nelle prescrizioni del provvedimento autorizzativo o dall'Autorità. L'effettività della suddetta disposizione è garantita dal successivo comma quarto¹¹⁶, ove con autonoma ipotesi (sempre a pericolo presunto, meramente formale) è sanzionata la violazione delle prescrizioni concernenti installazione e gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione degli stessi.

In chiusura, il comma quinto¹¹⁷ sanziona lo scarico c.d. extratabellare delle acque reflue industriali, con esclusivo riferimento alle sostanze inquinanti richiamate dalla Tabella 5 dell'Allegato 5, completato dalla disciplina del sesto comma¹¹⁸.

Il sopracitato reato di pericolo disciplinato al comma quinto è stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite della S.C.¹¹⁹. Con il d.lgs 258/2000, infatti il corpo dell'articolo era stato modificato punendo il superamento dei valori indicati nella tabella 3, o nella tabella 4 per lo scarico sul suolo oppure i limiti più restrittivi indicati dagli enti territoriali in relazione alle sostanze della tabella 5: ad un primo orientamento più rigoroso che sanzionava il mero superamento di uno dei tre limiti mediante l'ipotesi in commento, ne faceva seguito uno più garantista, che richiedeva il superamento dei limiti tabellari di

nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

¹¹⁶ *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

¹¹⁷ *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.*

¹¹⁸ *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

¹¹⁹ Cass. Pen. SS.UU., 31 Gennaio 2002, n. 3798 che precisava che gli scarichi reflui industriali superiori ai limiti stabiliti dalla legge continuassero ad essere soggetti a sanzione penale, anche se riferiti a sostanze non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5 al d. lgs. n. 152 del 1999, vista la modifica introdotta con il d.lgs 258/00.

almeno una delle ipotesi cui agli allegati 3 e 4, e, contemporaneamente, che si trattasse di una sostanza di cui all'allegato 5. L'ipotesi attualmente vigente, per l'appunto, come modificata con la L. 36/2010, ricalca tale orientamento più garantista, essendosi determinata una depenalizzazione delle ipotesi di superamento dei limiti tabellari riferiti a sostanze non indicate nell'Allegato 5.

La struttura a pericolo delle ipotesi in commento suscita importanti perplessità in tema di rispetto del principio di necessaria offensività/lesività¹²⁰ ed extrema ratio del diritto penale, non permettendo al giudice del caso concreto un'effettiva valutazione delle modalità con cui lo scarico extratabellare è stato effettuato; dall'altro, va osservato, la modalità con cui è strutturata la norma, pur permettendo un agevole aggiornamento a fronte delle innovazioni scientifiche legate alla natura pericolosa di determinate sostanze, sconta inevitabili criticità in tema di effettiva conoscibilità ed intelleggibilità della fattispecie¹²¹.

Le considerazioni rispetto alla natura delle ipotesi fin qui esaminate, con particolare riferimento a quelle che sembrano allontanarsi dallo schema del pericolo astratto per avvicinarsi a vere e proprie ipotesi a tutela di funzioni amministrative e di governo, «[...] assumono una sicura valenza problematica sullo stesso piano della protezione in concreto delle risorse idriche, interessate da attività caratterizzate da una forte incertezza scientifica, nelle quali risulta assai difficoltosa la corretta valutazione dei rischi o la compiuta dimostrazione di un reale pericolo ad esse arrecato [...]»¹²².

¹²⁰ I. Scordamaglia, *La tutela penale delle acque*, cit. p. 443, richiama A. D'Alessandro, *Pericolo Astratto e Limiti Soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2012 osservando come da più parti le critiche mosse a queste ipotesi di reato siano proprio rivolte ad un'eccessivo rigore, non compendiato da un'effettiva possibilità di "manovra" da parte del giudice per adeguarne l'afflittività nel caso concreto. Viene inoltre richiamato l'autorevole pensiero di G. Stella in *Giustizia e Modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 528 osservando come in detto contributo ritenga la necessità di distinguere tra ipotesi di pericolo astratto e ipotesi incriminanti un mero comportamento, collocandosi le prime «nello schema classico del diritto penale d'evento, che trova la propria legittimazione nella lesione di beni giuridici, (mentre) le seconde attingono il loro fondamento giustificativo nella funzione di controllo di attività attraverso la tecnica precauzionale dei limiti soglia».

¹²² I. Scordamaglia, *La tutela penale delle acque*, cit. p. 445

Venendo, da ultimo, alle ipotesi in materia di rifiuti, va detto, esse rappresentano le ipotesi sanzionate dal T.U.A. che presentano il maggior grado di intelleggibilità del bene giuridico, vista l'effettiva percepibilità della materialità dell'offesa arrecata. L'art. 255 T.U.A. sanziona il c.d. "Abbandono di rifiuti¹²³", che sconta inevitabili problematiche (anche e soprattutto probatorie) nell'individuazione dei soggetti responsabili e nella sussistenza di un oggetto materiale effettivamente rientrante nella definizione di rifiuto, la preventiva ricognizione è effettivamente imprescindibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 T.U.A. è "rifiuto" *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*; detta definizione necessita di essere integrata con quanto previsto dall'Allegato D del T.U.A. che (periodicamente aggiornato) riporta (a livello indicativo/esemplificativo) i c.d. codici C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti); quest'ultimo contiene la (perniciosa) classificazione di "rifiuti non specificati altrimenti", che pone evidenti problematiche in ordine alla conoscibilità del precetto penale, alla luce dell'integrazione del dato normativo resa evidentemente necessaria. La natura pericolosa del rifiuto, che determina un inasprimento sanzionatorio, è demandata al rimando all'allegato I del T.U.A.¹²⁴.

¹²³ 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

¹²⁴ Altre definizioni non prive di importanza sono quelle di "sottoprodotto" di cui all'art. 184 bis e di "cessazione della qualifica di rifiuto" di cui all'art. 184 ter. Sul punto, diffusamente A. Di Landro,

Quanto alle sanzioni penali previste dall'art. 255 T.U.A., deve farsi riferimento al comma terzo¹²⁵, rimandando, per l'esame degli aspetti relativi alle condotte riparatorie ed alle possibilità di non punibilità alla diffusa trattazione che sul punto si farà nel terzo capitolo del presente elaborato.

Tralasciando l'ipotesi di miscelazione di rifiuti pericolosi disposta dal rimando al divieto di cui all'art. 187 comma 3 T.U.A., si ritiene di interesse esaminare la prima condotta sanzionata, rappresentata dall'inottemperanza all'ordinanza sindacale prevista dall'art. 192 comma 3 T.U.A., con cui viene disposto a carico di chiunque avesse effettuato l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati o avesse effettuato l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, l'obbligo di «[...] procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario¹²⁶ e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa [...]», essendo ivi altresì indicate le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere.

Rifiuti, sottoprodotti e "fine del rifiuto" (end of waste): una storia ancora da (ri)scrivere?, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 2014, p. 943 che osserva come «[...]la delimitazione dei concetti di rifiuto e sottoprodotto, o di rifiuto e rifiuto-cessato (End-of-Waste o EoW, come frequentemente denominato dagli addetti ai lavori: lett. «fine del rifiuto») sia uno dei punti più tormentati dagli interventi normativi degli ultimi anni [...]: le tante e sempre più articolate modifiche legislative hanno aumentato il tasso di «entropia» del sistema a livello sia teorico che pratico, a causa vuoi della loro dimensione compromissoria, per cui la mediazione tra opposti interessi viene spesso tradotta in formule (nuovamente) indeterminate; vuoi a causa di una certa macchinosità (quando non decade a vera e propria sciatteria) della tecnica legislativa».

¹²⁵ 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

¹²⁶ Viene infatti sottolineato da R. Crupi, *Abbandono di Rifiuti*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 499 «[...] la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale si configura nei confronti del proprietario dell'immobile anche quando l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a un'epoca precedente all'acquisto dell'immobile stesso. Il proprietario, quindi, risponde dell'inottemperanza all'ordinanza anche se non ha concorso nell'illecito abbandono», che cita a precedente esemplificativo la pronuncia di Cass. Pen. Sez. III, 23 maggio 2001, n. 20390

È interessante notare l'effetto della presente costruzione normativa che risponde all'esigenza legislativa di onerare e responsabilizzare per la bonifica del sito inquinato il soggetto più idoneo ad intervenire (il proprietario) anche in assenza di una sua effettiva responsabilità sul piano sostanziale per l'abbandono di rifiuti effettuato da altri. Stante l'assenza di un concorso materiale o morale viene infatti determinata, mediante la creazione di un illecito formale come il presente, l'allocatione della responsabilità penale nei confronti del soggetto in grado di intervenire a riparazione delle conseguenze della condotta di abbandono, mediante la sua preventiva responsabilizzazione in via amministrativa in qualità di proprietario dell'area e, successivamente, mediante l'eventuale possibilità di muovergli un rimprovero penale in quanto non adempiente al comando amministrativo mossogli con ordinanza sindacale.

L'interesse amministrativo ad una corretta gestione dei rifiuti è presidiato dalla disposizione centrale di cui all'art. 256 T.U.A., rubricato "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata¹²⁷", preposto a sanzionare con singole norme

¹²⁷ 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con

contravvenzionali di pericolo astratto tanto le ipotesi di gestione scorretta quanto le ipotesi di abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva, sulle quali, come verrà esplicitato, non calano le perplessità in tema di rispetto della necessaria lesività stanti le predette tecniche di normazione improntate alla tutela di violazioni formali anticipatorie rispetto alla effettiva messa in pericolo del bene giuridico ambiente, volte a tutelare le funzioni di controllo della pubblica amministrazione.

L'art. 256 comma 1 T.U.A. sanziona per l'appunto lo svolgimento di attività di gestione¹²⁸ di rifiuti¹²⁹ (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti) in assenza del prescritto titolo abilitativo (autorizzazione, comunicazione o iscrizione¹³⁰). La cruciale interpretazione della S.C., essenziale al fine di identificare il perimetro applicativo dell'ipotesi esaminanda è stata offerta dalla pronuncia "Isoardi¹³¹" ove è stato precisato che la fattispecie di gestione illecita di rifiuti è configurabile a patto che si verificano due presupposti: «uno positivo, e cioè il concetto di attività, e l'altro negativo, e cioè il concetto di

la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

¹²⁸ Giuste le definizioni di cui all'art. 183 comma 1 T.U.A.. Si veda inoltre Cass. Pen. Sez. III; 29 novembre 2013, n. 47501 che ha precisato la differenza tra l'abbandono di rifiuti e la gestione degli stessi, osservando come «la volontà che sottende all'abbandono è sostanzialmente diretta a disfarsi ed a disinteressarsi completamente della cosa, mentre quella relativa alla raccolta è diretta a conservare i materiali per poter poi compiere sugli stessi una attività successiva, sia di riutilizzo o di smaltimento». Si veda nel dettaglio il prosieguo della trattazione per l'analisi della fattispecie di abbandono di rifiuti sanzionata al secondo comma.

¹²⁹ Escluse quelle di cui all'art. 29 quattordicesimo comma 1 T.U.A., relative alla c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale.

¹³⁰ Cfr. nel dettaglio le definizioni riportate agli artt. 208 e ss. T.U.A..

¹³¹ Cass. Pen. Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5716

occasionalità», non ritenendosi configurabile detta contravvenzione in caso di compimento di un'unica operazione¹³².

Da tali considerazioni discendono altre preziose indicazioni interpretative in ordine alla natura necessariamente qualificata del soggetto attivo, non potendosi applicare detta ipotesi di reato ad un soggetto privo del minimum "organizzativo" richiesto e, soprattutto, in ordine al momento consumativo¹³³.

Il comma 2 dell'art. 256 riprende i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sopra sommariamente citati con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 255 T.U.A..

Se infatti dette condotte vengono compiute da soggetti privati sono soggette ad una mera sanzione amministrativa; se, diversamente, i soggetti attivi sono da individuarsi in titolari di imprese o responsabili di enti, l'ipotesi applicanda diviene quella contravvenzionale dell'art. 256 comma 2 T.U.A.¹³⁴.

Trattando dell'abbandono di rifiuti, esso ben può essere posto in essere mediante una sola condotta, diversamente dalla suesposta condotta di gestione illecita; «viceversa, ove si trattasse di atti plurimi di abbandono caratterizzati da stabilità, se non da vera e propria abitudine, non si tratterebbe di semplice abbandono di rifiuti, ma ricorrerebbe invece l'ipotesi di discarica abusiva [...]. Se l'abbandono non sistematico viene effettuato da parte di un'impresa (come per il materiale inservibile nella produzione), si tratterà di deposito incontrollato¹³⁵». Quest'ultimo consiste per

¹³² Cass. Pen. Sez. III, 8 febbraio 2016, n. 4931 precisa che non è però possibile, desumere la mera occasionalità dalla natura giuridica del soggetto agente, ma essendo necessario identificare «una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta [...]». Si veda, nel dettaglio V. Paone, *Il reato di gestione abusiva di rifiuti e l'occasionalità della condotta*, in *Lex Ambiente*, 30 settembre 2016.

¹³³ Si veda, in dettaglio, F. Barresi, *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 506 che riporta l'orientamento della dottrina maggioritaria circa la configurabilità, in caso di plurimi episodi, di un'ipotesi di reato eventualmente abituale e/o, comunque permanente, al fine mantenere l'unicità del reato.

¹³⁴ Cass. Pen. Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662 sottolinea la minore incidenza dell'abbandono posto in essere da soggetti non esercenti attività imprenditoriale, sul punto giustificando in termini di offensività la scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa il soggetto che ponga in essere condotte di abbandono o deposito di rifiuti in assenza di detta "qualifica", cfr. sub art. 255 T.U.A..

¹³⁵ R. Crupi, *Abbandono di Rifiuti*, cit., p.500

l'appunto in un'azione di disfaccimento di una non trascurabile quantità di rifiuto, comunque gradatamente inferiore rispetto all'entità richiesta per la configurazione della c.d. discarica abusiva.

La volontà di disfarsi del rifiuto mediante la condotta di abbandono o di accumulo (deposito¹³⁶) incontrollato è manifestata dal soggetto esercente l'attività di impresa che agisce in assenza di una preventiva minima organizzazione volta, invece, al recupero e/o alla raccolta del rifiuto per il successivo corretto smaltimento¹³⁷. Sul punto, con riferimento alla natura eventualmente permanente dell'illecito, la giurisprudenza ha osservato che «non vi è dubbio che ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi, pertanto, essa come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che essa costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizione. Laddove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma

¹³⁶ Va sottolineato come l'assenza di una precisa definizione della condotta in oggetto determini da più parti un vulnus al principio di determinatezza, dovendosi ricorrere ad un'interpretazione della condotta mediante il concetto di "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) T.U.A., figura limitrofa ed affine ma con una diversa finalità, in quanto posto in essere in vista di un corretto smaltimento. Secondo V. Paone, *Il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 2 co. D.lgs 152/06) è un reato permanente?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 16 luglio 2015 p. 2 trattasi di «accumulo di rifiuti attuato in via provvisoria per un tempo apprezzabile in vista della loro successiva movimentazione», differenziandosi così dal mero abbandono e dal deposito temporaneo volto, per l'appunto ad una successiva regolamentata movimentazione.

¹³⁷ F. Barresi, *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, cit. p.544 cita la pronuncia di Cass. Pen. sez. III, 18 gennaio 2006, n. 2033 per evidenziare come «il nucleo concettuale sotteso al termine "incontrollato" possa dirsi coincidente a quello di "irregolare", dovendosi ritenere tale il deposito svolto al di fuori o in contrasto delle previsioni di natura tecnica all'uopo stabilite». In sintesi: «ogni qualvolta non vi siano le condizioni per configurare un "deposito temporaneo regolare" ricorre un'ipotesi di deposito temporaneo irregolare, cui si applica la sanzione prevista per il divieto di "deposito incontrollato"».

racchiuda in se l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento del rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono

Sarà compito - del giudice del merito, sulla base del concreto atteggiarsi della vicenda, valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase - ancorché elementare come sopra evidenziato - di gestione dello stesso ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi e non più dotata di un ulteriore dinamismo criminoso¹³⁸».

Il comma 3° dell'art. 256 T.U.A. sanziona la realizzazione e gestione di una c.d. discarica abusiva. A fini definitivi è necessario riferirsi all'art. 182 comma 5° T.U.A., che nel disciplinare le attività di smaltimento dei rifiuti mediante rinvia al d.lgs 13 gennaio 2003, n. 36. In esso si rinviene la definizione di "discarica", da intendersi genericamente come area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito, distinguendosi, a tal fine, dal mero generico abbandono o deposito incontrollato. La concessione normativa di un legittimo deposito "controllato" di rifiuti mediante discarica è controbilanciato dall'inserimento della stessa in un'organizzazione volta alla gestione del rifiuto.

Le condotte sanzionate sono quelle di realizzazione o gestione di discarica in difetto della prescritta autorizzazione. A fronte dell'evidente natura permanente dell'ipotesi sanzionata si è assistito, in giurisprudenza, ad un'importante diversione interpretativa in ordine alla cessazione della permanenza: alla risalente

¹³⁸ Cass. Pen. Sez. III, 15 luglio 2014, n. 30910 che fornisce anche importanti indicazioni "indiziarie" circa la natura dell'attività svolta nella pertinenza di un circuito produttivo riferibile ad un'attività imprenditoriale.

sentenza Zaccarelli¹³⁹ che sosteneva che l'attività di realizzazione della discarica è riferibile al momento di predisposizione e allestimento dell'area, differenziandone la gestione che permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti, faceva seguito la sentenza R¹⁴⁰ che individuava, diversamente, tre fasi in cui ritenersi scandita l'attività di discarica: la progettazione, preparazione e strutturazione, la vera e propria gestione operativa, e la gestione post-operativa successiva alla chiusura volta al ripristino ambientale, anch'essa oggetto di disciplina autorizzatoria, identificando la permanenza dell'illecito per tutto il tempo in cui il deposito e l'accumulo di rifiuti contrastano con l'ordinamento.

Proseguiva la sentenza Milesi¹⁴¹ che precisava la necessità di considerare l'attività di gestione di una discarica in senso unitario, comprendendo anche la fase post operativa.

Detti principi¹⁴² vengono ribaditi da una recente pronuncia della S.C.¹⁴³ secondo cui «l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di anti giuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado».

¹³⁹ Cass. Pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, n. 12753

¹⁴⁰ Cass. Pen. Sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797

¹⁴¹ Cass. Pen. Sez. III, 5 marzo 2015, n. 12970

¹⁴² Ove si ritrova un'interpretazione estensiva della nozione di gestione del rifiuto mediante discarica, supportati dalla definizione dell'art. 183 comma 1 lett. n), teleologicamente orientata ad una tutela del bene giuridico ambiente nel suo significato ontologico (e non formale), anche e soprattutto al fine di ovviare al limitato termine prescrizione rappresentato dalla natura contravvenzionale dell'illecito esaminando. Ciò, va detto, non è stato accolto con particolare favore dalla dottrina più attenta che ha visto in tale operazione interpretativa un'eccessiva estensione temporale dell'illiceità della condotta. Su tutti, V. Paone, *Discarica abusiva; rilevanza della fase posoperativa e permanenza del reato*, in *LexAmbiente*, 2014, pp. 267 ss.

¹⁴³ Cass. Pen. Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 9954 che offre un'interessante prospettiva storico-ricostruttiva del dibattito sul tema, pervenendo alla conclusione qui riportata.

Completano la struttura sanzionatoria dell'art. 256 T.U.A. i commi 4, 5 e 6 che sanzionano, rispettivamente, l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative/la carenza di requisiti per comunicazioni o iscrizioni, la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti ed il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

Ad ultimare l'importante quadro sanzionatorio strutturato dal Legislatore in tema di delitti in materia di rifiuti, concorre la contravvenzione di c.d. "omessa bonifica" disciplinata dall'art. 257 T.U.A.¹⁴⁴, in ordine alla quale verranno nel prosieguo identificate anche le necessità di coordinamento con le ipotesi previste nel Codice penale. Detta ipotesi sanziona tanto l'omessa bonifica del sito inquinato a seguito di evento potenzialmente inquinante, tanto l'omessa comunicazione di detto accadimento (da effettuarsi ai sensi dell'art. 242 T.U.A.). Ai fini del presente lavoro appare interessante notare come al comma quarto venga disciplinata una causa di non punibilità specificamente collegata al compimento di una condotta riparatoria dal parte del soggetto agente (applicabile solo alle ipotesi contravvenzionali e non, quindi, ai delitti contemplati nel Codice).

La dottrina¹⁴⁵ si è occupata della natura giuridica della bonifica (identificandola prevalentemente in una condizione obiettiva di (non) punibilità. Interessante una

¹⁴⁴ *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

¹⁴⁵ C. Iagnemma, *La contravvenzione di omessa bonifica*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p.581 in particolare si sofferma sugli effetti della bonifica del sito, sottolineando come l'assenza di qualsivoglia conseguenza anche in tema di effetti penali in caso di rimessa in pristino (su tutte, la confisca del sito), debba necessariamente far propendere per una definizione della bonifica nella struttura della fattispecie come condizione obiettiva di punibilità

recente pronuncia della S.C., a conferma dell'orientamento sul punto particolarmente afflittivo strutturato dalla giurisprudenza a tutela del bene giuridico ambientale, la quale ha precisato che per escludere la responsabilità dal reato in oggetto «è necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione positivamente disciplinata dall'ordinamento, non essendo invocabile un inesistente principio generale di inesigibilità della condotta, se non quando si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità, oggettiva o soggettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituissero causa di inesigibilità della condotta del ricorrente le difficoltà economiche del consorzio di gestione di una discarica, di cui il predetto era amministratore)¹⁴⁶».

A chiusura della breve disamina fin qui svolta con riferimento alle principali ipotesi di reato presenti nel T.U.A., anche e soprattutto con particolare attenzione rivolta agli obiettivi cui è stato impostato il lavoro di ricerca illustrato nel presente elaborato, è l'ipotesi di cui all'art. 259 T.U.A.¹⁴⁷, che sanziona il c.d. traffico illecito di rifiuti. Essa è volta a colpire le ipotesi di trasporto transfrontaliero di rifiuti e si differenzia significativamente dalla ben più grave ipotesi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, precedentemente prevista dall'art. 260 T.U.A. ed ora confluita nell'art. 425 quaterdecies c.p., anche in ottica di “orientamento sociale” quale sanzione delittuosa volta a punire le condotte non meramente estemporanee, ma propriamente organizzate poste in essere dalla c.d. ecomafie, su cui si dirà in seguito.

strutturata in forma negativa. Si veda, inoltre P. Fimiani *I reati in materia di Bonifica*, in AA.VV., *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano 2015, pp 686 ss.

¹⁴⁶ Cass. Pen. Sez. III, 15 novembre 2018, n. 17813

¹⁴⁷ *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

1.4 L'introduzione della tutela ambientale nel testo del Codice Penale.

Con la L. 68/2015 è stata resa evidente la presa di posizione del Legislatore circa la necessità, anche a fini simbolici, di inserire nel testo del Codice Penale un sistema coordinato di tutela penale dell'ambiente, mediante ipotesi di reato strutturate al fine di colpire le più gravi tipologie di aggressione all'ambiente, maggiormente rivolta ad una nozione ecocentrica¹⁴⁸, nelle forme in cui si vedrà.

Il trittico fondamentale è rappresentato dalle ipotesi di reato di cui agli artt. 452 bis, 452 ter e 452 quater c.p., che rispettivamente definiscono e sanzionano con ipotesi delittuose di evento l'inquinamento ambientale, la morte o lesioni come conseguenza del predetto ed il disastro ambientale, ipotesi autonoma rispetto al vigente art. 434 c.p. (c.d. disastro innominato¹⁴⁹).

Dette ipotesi possono essere commesse anche per colpa, come disciplinato dal successivo art. 452 quinquies c.p.

Seguono le ipotesi di traffico di materiale radioattivo (art. 452 sexies) e di impedito controllo (art. 452 septies), oltre alle vere e proprie "aggravanti ambientali" degli artt. 452 octies e 452 novies.

Lodevole (quantomeno nelle intenzioni) l'inserimento del c.d. ravvedimento operoso (art. 452 decies) e dell'obbligo di ripristino (art. 452 duodecies)¹⁵⁰, oltre alla

¹⁴⁸ E, infatti, nel nostro ordinamento era prevalente, fino alla riforma degli ecodelitti, una lettura antropocentrica di ambiente, che instaurava un rapporto di strumentalità necessaria tra il bene giuridico ambiente e i beni finali quali la vita e la salute dell'uomo, (comportante l'evidente rischio di far coincidere ciò che rileva dal punto di vista del diritto penale con la disciplina amministrativa, in spregio del principio di offensività), in ciò contrapponendosi alla concezione ecocentrica, che attribuisce un valore in sé e per sé all'ecosistema, il quale diviene meritevole di tutela a prescindere dal suo rapporto con l'uomo.

¹⁴⁹ Sul tema si vedano, anche e soprattutto con riferimento al Caso "Eternit", ad es. G. Gatta, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. pen. cont.*, 24 novembre 2014; S. Zirulia, *Eternit, Il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 febbraio 2015; La tematica verrà esaminata, per quanto di interesse con riferimento al presente lavoro, nelle pagine successive, con particolare attenzione alle problematiche relative al momento consumativo.

¹⁵⁰ Su cui si rimanda per una disamina di dettaglio nel capitolo 3 del presente lavoro.

norma in tema di confisca (art. 452 undecies) ipotesi (delittuosa) di omessa bonifica (art. 452 terdecies). A chiusura del Titolo VI-bis è posta la riproposizione dell'abrogato art. 260 T.U.A., in sostanziale continuità normativa con quest'ultimo, atteso che anche l'art. 452 quaterdecies c.p. è rubricato "Attività illecite per il traffico di rifiuti".

Appare evidente l'obiettivo perseguito dal Legislatore, in una lodevole commistione di adempimento degli obblighi europei di criminalizzazione delle lesioni e messe in pericolo dell'ambiente unitamente alla fattiva volontà di orientamento sociale dei consociati mediante l'inserimento di un Titolo dedicato alla tutela ambientale all'interno del Codice. Meno lodevole, secondo buona parte degli interpreti¹⁵¹, è stata invece la scelta della modalità di strutturazione delle fattispecie, soprattutto con riferimento alle ipotesi di danno¹⁵². L'idea originariamente perseguita "sulla carta" dal legislatore era strutturata secondo una ideale progressione della tutela dell'ambiente, a partire dalle fattispecie partendo dalle condotte di mera inosservanza (presidiate da sanzioni amministrative) in prima battuta, passando per le ipotesi contravvenzionali precedentemente sommariamente delineate e concludendo con le ipotesi delittuose di danno introdotte nel Codice Penale, destinate a reprimere ipotesi di maggior rilievo offensivo.

¹⁵¹ V. Torre, *La legalità "decentrata" e il ritorno al passato nella riforma degli ecodelitti*, in S. Tordini Cagli (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, cit. p. 55, riporta chiaramente l'oggetto principale delle critiche mosse alla riforma: «Le difficoltà probatorie ed applicative che ne derivano non sono frutto di sciattezza legislativa, anzi sembrano essere espressione di una raffinata tecnica legislativa funzionale all'ineffettività». La vera mancanza del Legislatore, secondo l'autrice, (p. 63) è stata quella di non limitarsi a rafforzare la struttura capillare di controllo e vigilanza esistente, omettendo di attuare una politica ambientale ispirata ai principi di precauzione ed azione preventiva.

¹⁵² Su tutti si rammenta la ricostruzione critica offerta da P. Patrono, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio del diritto penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 3-4- 2017 p. 597 ss. che parla di «un diritto penale che può portare – in quanto costruito in aperto contrasto con il principio di tassatività, determinatezza – o ad un pericoloso azzeramento della tutela o ad una irragionevole ipertutela, a seconda della libera interpretazione che il giudice-legislatore darà ad un testo legislativo confuso e contraddittorio, disposto a piegarsi alle esigenze repressive del momento». Critico anche M. Catenacci, *I delitti contro l'ambiente fra aspettativa e realtà* in M. A. Lupoi (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela penale*, cit., p. 237, che parla di una riforma «con poche luci e molte ombre».

La prima ipotesi di reato, che apre il Titolo VI bis è infatti quella di “inquinamento ambientale¹⁵³” che sanziona chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, delle acque, dell’aria, ovvero di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Si palesa, immediatamente, la natura di delitto di danno dell’ipotesi esaminata, diversamente dalle fattispecie del T.U.A. che, come detto, costituiscono reati contravvenzionali di pericolo.

Quanto ai termini “compromissione e deterioramento”, oltre che circa l’esatto discrimine tra le due ipotesi¹⁵⁴, le problematiche interpretative si sono dovute confrontare anche con l’ampiezza del danno cagionato all’ambiente, per potersi definire i rapporti con la successiva ipotesi di disastro ambientale, in una *actio finium regundorum* demandata, essenzialmente, alla giurisprudenza in sede di prima applicazione. Quest’ultimo, infatti, punito all’art. 452-quater¹⁵⁵ consiste in

¹⁵³ È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

¹⁵⁴ C. Bernasconi, *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium Iuris*, 2015, fasc. 12 p. 1405 ipotizzava nel secondo termine una alterazione qualitativamente meno grave, reversibile mediante processi rigenerativi naturali, a differenza della compromissione, che avrebbe invece necessitato di un’opera umana di bonifica, salvo ritenere, anche sulla scorta delle indicazioni dell’Ufficio del Massimario della S.C., che nonostante la presenza della disgiuntiva “o”, il contenuto dei due termini fosse comunque largamente sovrapponibile, visto il sottostante comune nucleo concettuale.

¹⁵⁵ Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero nell'alterazione del suo equilibrio la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Come detto, le prime, impietose critiche dottrinali riferite alle ipotesi di nuovo conio hanno riguardato tanto la complessa strutturazione del bene giuridico ambientale, come risultante dall'opera ermeneutica effettuata dalla prima lettura delle disposizioni, quanto la modalità di tipizzazione delle fattispecie: «alla formulazione della normativa, che presenta aspetti di indeterminatezza rilevanti, attraverso l'utilizzo di concetti del tutto vaghi, si sostituisce la tipizzazione giurisprudenziale che cerca di dare contenuti (ritenuti) compatibili con i principi costituzionali. Tentativo, peraltro, non riuscito in quanto vengono lasciati spazi aperti a possibili interpretazioni del tutto contraddittorie [...]»¹⁵⁶.

Oltre le nozioni di significatività e misurabilità della compromissione e del deterioramento¹⁵⁷, ciò che ha creato maggiori difficoltà interpretative è stata la locuzione “abusivamente”. Se la ratio della fattispecie¹⁵⁸ è sicuramente da rinvenirsi nella volontà di limitare la rilevanza delle condotte nelle sole ipotesi collocatesi al di fuori del rischio consentito, e, quindi, poste in essere *contra ius*, rimane aperto il problema di identificare quale sia, la condotta che si pone all'esterno di detto perimetro: mera assenza della prescritta autorizzazione, inosservanza della stessa, presenza di un'autorizzazione illegittima, violazione di legge genericamente intesa. Una delle prime sentenze della S.C. sul delitto di inquinamento ambientale è stata emessa a seguito di ricorso del Procuratore della Repubblica di La Spezia avverso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame di decreto di sequestro

¹⁵⁶ P. Patrono, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio del diritto penale*, cit., p. 605

¹⁵⁷ Su cui sia consentito riferirsi a C. Ruga Riva, *I nuovi ecreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 22*, Torino, Giappichelli, 2015 p.11

¹⁵⁸ C. Bernasconi, *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, cit. p. 1406

preventivo emesso dal GIP. Detto provvedimento cautelare era riferito ad una porzione di fondale marino ed al cantiere su essa sussistente a causa dell'avvenuta dispersione di sedimenti nelle acque circostanti con conseguente trasporto di inquinanti in essi contenuti, rappresentati da idrocarburi e metalli pesanti.

Riteneva il giudice di prime cure che non fosse stato provato (seppure in via cautelare) il "significativo deterioramento" delle acque; circostanza sconfessata dalla Cassazione con la pronuncia della Sezione III n. 46170 del 21 settembre 2016, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Quanto al requisito di "abusività", la S.C. si è limitata a riconoscere¹⁵⁹ che esso può sussistere tanto nell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative quanto nella loro totale assenza, quanto in presenza di titoli abilitativi scaduti, difformi o illegittimi¹⁶⁰. Quanto, invece alla sussistenza di una "compromissione o deterioramento significativi e misurabili", dopo aver riconosciuto la sostanziale equivalenza negli effetti dei due termini, si ritiene essere stata fornita dal Tribunale una interpretazione non conforme alla *volutas legis*, atteso che ha voluto fornire una lettura rivolta ad una «tendenziale irrimediabilità caratterizzata da situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni», che la norma non prevede basandosi, in sostanza, sull'errato presupposto per cui sarebbe necessaria la tendenziale irrimediabilità della compromissione o del deterioramento¹⁶¹.

¹⁵⁹ Inferendo dall'interpretazione sul punto offerta da precedenti giurisprudenziali relativi all'ipotesi di reato prevista dall'art. 260 T.U.A., ora abrogata e confluita nell'art. 452-quaterdecies c.p. su cui si dirà in seguito.

¹⁶⁰ Viene salutata con favore, dalla dottrina più attenta, la mancata inclusione dei principi generali tra le possibili fonti di abusività della condotta, limitando le censure di mancato rispetto della tassatività e determinatezza da parte della norma in commento. Sul punto si veda A. Trucano, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2017, fasc. 7, p. 933.

¹⁶¹ Si veda A.L. Vergine, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2017, fasc. 1., p. 5 ss nonché C. Ruga Riva, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 22 novembre 2016, p. 9 oltre a A. Trucano, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, cit., p. 927 ove è riportata anche la massimazione non ufficiale della sentenza che riassume: «*Nel delitto di inquinamento ambientale [...] l'avverbio abusivamente, conformemente ai contenuti della Dir. 2008/99/CE, deve essere inteso in un'accezione ampia, che comprende la violazione di leggi statali o regionali,*

Una delle conquiste più evidenti della fattispecie di nuovo conio è stata quella di distaccarsi dal modello di illecito legato al mero superamento dei valori soglia, come individuabile dalle fattispecie di cui si è detto nelle parti precedenti del presente lavoro; il disvalore della previsione esaminanda è interamente incentrato sull'evento di danno «costituito dalla compromissione o deterioramento di matrici ambientali specificamente indicate, condotte che, per assumere rilevanza, devono essere poste in essere abusivamente ed essere connotate da significatività e misurabilità¹⁶²». Anche una successiva pronuncia della S.C., la n. 50018 del 6.11.2018 della III Sezione è entrata nel merito circa le nozioni di compromissione e deterioramento significativi e misurabili, richiamando il predetto orientamento¹⁶³, e precisando ulteriormente come la tendenziale irreversibilità del danno non sia richiesta per l'integrarsi della fattispecie, considerato che detta caratteristica è invece richiesta dalla diversa fattispecie di disastro ambientale, che, però, non ricorre in caso di plurime condotte inquinanti prive della predetta "irreversibilità". « E ciò perché, secondo la Corte, è del tutto plausibile continuare ad alterare quel

ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative. La compromissione e il deterioramento della matrice ambientale o dell'ecosistema - che non implicano una condizione di tendenziale irrimediabilità - si risolvono entrambi in una modifica del bene ambientale caratterizzata, nel primo caso, da un condizione di squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema e, nel secondo caso, in uno squilibrio strutturale, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di quest'ultimi. Nella valutazione della significatività (intesa come incidenza e rilevanza) e della misurabilità (intesa come apprezzabilità quantitativa o oggettivamente rilevante) della compromissione o del deterioramento della matrice ambientale o dell'ecosistema, il giudice non è vincolato a parametri imposti dalla disciplina di settore, pur potendo trarre dai medesimi elementi di giudizio».

¹⁶² A. Trucano, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, cit., p. 927. L'autore precisa inoltre correttamente come la condotta attiva possa essere tanto commissiva quanto omissiva, per l'effetto azionandosi il meccanismo di cui all'art. 40 cpv. c.p.

¹⁶³ Nonché quello di Cass. Pen. Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10515 e di Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865 richiamata dalla sentenza in commento precisando che non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno per integrarsi la fattispecie, «essendo sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso del "deterioramento" consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria per il ripristino una attività non agevole, mentre, nel caso della compromissione, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare»

che si è già inquinato fin quando lo squilibrio causato non risulti irreversibile o porti ad alcuna delle conseguenze prevista nell'ipotesi prevista dal delitto di disastro ambientale. Sicché tra il reato di inquinamento e quello di disastro ambientale “non esistono zone franche intermedie¹⁶⁴”. Nel delineare i concetti di “significatività” e “misurabilità”, si richiama una delle prime pronunce di merito¹⁶⁵ che ha avuto il pregio di interpretare l'evento della fattispecie conformemente alle indicazioni del principio di necessaria offensività/lesività, sul punto identificando l'assenza di un danno ambientale a seguito della dovuta analisi circa l'offensività in concreto del fatto di inquinamento, che il giudice deve effettuare, stante il tenore della norma; per l'effetto è stata riconosciuta la non configurabilità della fattispecie in presenza di un modesto ed occasionale superamento di un solo limite tabellare.

Va comunque sottolineato come, da più parti, la dottrina abbia identificato nella fattispecie esaminanda un evidente contrasto con i principi di determinatezza e tassatività, a causa della eccessiva genericità della previsione normativa¹⁶⁶, che ha, per l'appunto, necessitato di un penetrante intervento della giurisprudenza in chiave non solo di mera interpretazione, ma di vera e propria chiarificazione delle fattispecie così come preconfezionate dal legislatore. Il problema più evidente, infatti è che non viene identificato con chiarezza il momento in cui la contaminazione si tramuta in vero e proprio inquinamento punibile, determinandosi per gli interpreti una insopportabile vaghezza della previsione, che, pertanto,

¹⁶⁴ M. L. Parlangei, *Dall'inquinamento al disastro: alla ricerca dei confini applicativi dei principali ecoreati, mediante l'ausilio dei recentissimi interventi della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. Pen.*, 2018, fasc. 5, p.437, che cita la predetta Cass. Pen. Sez. III, 10515 del 27 ottobre 2016 ove si sottolinea l'assenza di zone franche tra le due fattispecie.

¹⁶⁵ Trib. Verbania, 21 febbraio 2018 n. 68 con nota di R. Bertolesi, *In tema di scarico abusivo di reflui in corsi d'acqua e di 'inquinamento ambientale' (art. 452 bis c.p.)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 12 giugno 2018.

¹⁶⁶ C. Melzi d'Eril, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, Fasc. 7, p. 35 ss cita la critica mossa da F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 1/2018, p. 334 che osserva come «i problemi su cui vale la pena di richiamare maggiormente l'attenzione non sono tanto quelli derivanti dalla difettosa formulazione delle nuove fattispecie incriminatrici, il cui deficit di determinatezza era in una certa misura scontato, quanto i complessi rapporti tra il nuovo corpus normativo codicistico, che sembra pensato essenzialmente nella prospettiva della responsabilità individuale, e il vecchio sistema della responsabilità corporativa».

potrebbe risultare costituzionalmente censurabile in quanto imprecisa¹⁶⁷. «La messa in discussione dei canoni di *accessibility* e *foreseeability*, che dovrebbero assistere le fattispecie incriminatrici nel loro ruolo di orientamento dei consociati, riverbera considerevoli effetti, in particolare, sugli operatori del settore economico che svolgono attività, direttamente o indirettamente, a impatto ambientale, posti in un inestricabile stato di incertezza circa i confini dell'area del rischio consentito¹⁶⁸». Quanto al rapporto con altre norme, da ultimo, si segnala un'interessante pronuncia della S.C.¹⁶⁹ che si è occupata della differenza tra inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti previsto e punito dall'art. 256 T.U.A. e sopra dettagliatamente analizzato, precisando il maggiore orizzonte applicativo dell'ipotesi codicistica rispetto a quella contravvenzionale, peraltro caratterizzata dalla diversa previsione di un evento naturalistico di danno, diverso dalla mera condotta di violazione formalmente intesa prevista dal deposito incontrollato; il bene giuridico tutelato, in tale diversa ipotesi, appare essere peraltro rivolto tanto alla salubrità ambientale latamente intesa, quanto alla potestà amministrativa di controllo del territorio, nelle modalità di cui si è detto.

Proseguendo nell'analisi della volontà legislativa sottesa alla riforma del 2015, l'altro versante dell'operato del Legislatore è rappresentato dall'ipotesi di disastro ambientale, di cui all'art. 452 quater c.p., costruito sulla scorta dell'esperienza giurisprudenziale di applicazione dell'art. 434 c.p., c.d. "disastro innominato"¹⁷⁰.

¹⁶⁷ C.Melzi d'Eril, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, cit., p. 35 precisa infatti che «[...] è chiara la finalità del legislatore di voler punire chi inquina molto, ma è proprio il dato che discrimina il molto dal non abbastanza a difettare del tutto».

¹⁶⁸ M. Riccardi, *L'inquinamento ambientale: quanto il deficit di precisione compromette il fatto tipico*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2017, fasc. 3, pp. 132-133. Sul punto, circa le modalità con cui le problematiche di accountability si riverberano sulle modalità di prevenzione del reato mediante l'allestimento delle procedure in materia ambientale ai sensi del d.lgs 231/2001, si tornerà nel prossimo capitolo.

¹⁶⁹ Cass. Pen. Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 6270 commentata da S. Raffaele, *Inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti – quale differenza tra inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti?*, in *Giur. It.*, 2019, fasc. 6, p. 1429 ss.

¹⁷⁰ Per un esempio delle potenzialità applicative della fattispecie, in relazione alla sua effettiva ampiezza interpretativa, si veda E. Mazzanti, *Il delitto inquinato. Ancora su sversamento di rifiuti e disastro innominato. Nota a Cass. Pen. Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 40718*, in *Cass. Pen.*, 2019, fasc. 5-6 pp. 2060.

Proprio tale derivazione concettuale ha determinato (e determina tuttora) evidenti problematiche interpretative sui rapporti della norma ambientale con quella generale sopra citata: la formulazione del disastro ambientale, infatti, esordisce con la clausola «Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p.». Sul punto la pronuncia della Cass. Pen. Sez. I, 17 maggio 2017, n. 58023 rappresenta un importante arresto dal punto di vista interpretativo sulla natura della clausola di riserva, riconoscendo nella volontà del legislatore quella di non disporsi l'applicabilità dell'art. 2 c.p. nel rapporto tra le due norme, per l'effetto optando per una continuità normativa¹⁷¹, seppur maggiormente ricompresa (quantomeno nelle intenzioni) entro il principio di determinatezza, vista la maggior precisione con cui viene definito il fatto tipico "propriamente" ambientale.

Dopo la citata sentenza 1 agosto 2008, n. 327 della Corte Costituzionale, che ha "salvato" dall'incostituzionalità per violazione del principio di determinatezza il disastro innominato, richiamando il Legislatore ad un intervento di sua competenza, infatti, il dibattito si è fatto più serrato ed ha portato alla formulazione attuale; essa, pur riportando una strutturazione del fatto tipico rivolta alla maggior precisione possibile, lascia comunque aperte problematiche interpretative, tanto con riguardo ai rapporti con il disastro innominato¹⁷², quanto circa il momento consumativo¹⁷³.

¹⁷¹ «Per la Cassazione, invero, si tratta più precisamente di un caso di *«trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in funzione di maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti»*. Così M. Riccardi, *I "disastri ambientali": la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme. Nota a Cass., Sez. I, sent. 17 maggio 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 58023, Pres. Carcano, Est. Cairo, ric. Pellini e altri*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2018, fasc. 10, p. 336.

¹⁷² G. Pavich, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in Cass. Pen., 2017, fasc. 1, pp. 405 ss., ad esempio riconosce l'intento del Legislatore di «fissare parametri descrittivi precisi per individuare l'elemento oggettivo del reato di nuovo conio, nell'evidente sforzo di sottrarlo a possibili sospetti di incostituzionalità», ammettendo in ogni caso gli evidenti problemi che la norma presenta: dal citato rapporto con l'art. 434 c.p., che la clausola iniziale non pare adeguata a risolvere, alla formulazione del fatto tipico che pur nella sua complessità (con particolare riferimento alla terza ipotesi, in cui il riferimento all'offesa alla pubblica incolumità rischia di far rivivere, ulteriormente, le problematiche legate al rapporto con l'art. 434 c.p.).

¹⁷³ Tra le spinte che hanno portato all'autonoma elaborazione della fattispecie di disastro ambientale, infatti, va ricordata la celebre sentenza del caso "*Eternit*", Cass. Pen. Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941 da cui gli interpreti hanno ulteriormente focalizzato l'attenzione sulle problematiche in tema

Sul punto, va segnalato, un'interessante e controversa ordinanza del G.I.P. di Potenza, 15 aprile 2019, ha nel dettaglio affrontato le problematiche di diritto intertemporale nel rapporto tra il disastro innominato (tanto nella sua forma di pericolo di cui al primo comma, quanto nella forma di reato aggravato dall'evento prevista dal secondo comma) e il nuovo disastro ambientale (che è invece strutturato come ipotesi di danno).

Ciò che interessa, essendo nel dettaglio oggetto di valutazioni interpretative, è proprio la natura delle ipotesi summenzionate, trattandosi di reati istantanei con effetti che perdurano nel tempo: se la consumazione coincide con la condotta nel caso dell'art. 434 c.p. e con l'evento del caso dell'art. 452 quater c.p., problemi sono sorti con riferimento agli effetti prolungati dei reati istantanei di cui trattasi, che, si è osservato, non rilevano ai fini della individuazione del momento consumativo¹⁷⁴, nonché la possibilità che, ad esempio, alcune frazioni della condotta causativa dell'evento di disastro ambientale si siano svolte prima dell'entrata in vigore della fattispecie.

I eventi tipici della fattispecie in commento sono da identificarsi, in via alternativa nell'*alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema*, nell'*alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali* e, infine, nell'*offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese*

di corretta individuazione del momento consumativo (identificato, nel caso in esame, nella cessazione delle emissioni nocive al momento della chiusura dello stabilimento, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato). G. Pavich, *Reati di Inquinamento ambientale e disastro ambientale*, cit., p. 424, evidenzia come «Non pare che, anche nelle ipotesi regolate dal nuovo art. 452 quater possa parlarsi di reato permanente, se non in limitati casi, con ciò che ne consegue in termini di decorrenza della prescrizione del reato».

¹⁷⁴ Si veda diffusamente, sul punto, il commento all'ordinanza citata di E. Napoletano, *Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi: questioni di diritto penale intertemporale del disastro ambientale a cavallo tra la vecchia e la nuova fattispecie*, in *Giur. Pen. Web*, 2021, fasc.1, ove l'autore si confronta con la clausola di riserva contenuta nel nuovo disastro ambientale, anche ai fini di una possibile individuazione del rapporto intertemporale tra le due norme, peraltro in presenza di condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della stessa, il cui *eventus damni* si sia verificato successivamente (concludendo per l'inapplicabilità della nuova fattispecie, stante la maggior gravità della stessa, visto il principio del c.d. *favor rei*).

o esposte a pericolo. Evidente il collegamento con l'evento dell'inquinamento ambientale, che funge da base interpretativa.

La valutazione degli interpreti sulla norma, va detto, è stata comunque critica: il tasso di indeterminatezza appare essere esponenziale «dovuto all'intrinseca macro-latitudine del bene ambientale e alla difficile “governabilità” delle mutiformi proiezioni offensive del nuovo modello di disastro¹⁷⁵». A fronte della sostanziale indeterminatezza della fattispecie, veniva facilmente predetto¹⁷⁶ un ruolo “creativo” della giurisprudenza cui si è nei fatti assistito.

Pare opportuno, per chiudere il cerchio sulla disamina della fattispecie di cui trattasi, riferirsi ad altra pronuncia della S.C.¹⁷⁷, anche visto il ruolo svolto dal predetto formante nel definire e cesellare la forma della fattispecie di nuovo conio. Con riferimento alla struttura dell'evento, infatti, circa la particolare diffusività dell'evento di danno di cui si è detto, pare opportuno richiamare l'orientamento della S.C. che sul punto ha negato la sussistenza del reato, accogliendo il ricorso presentato dal difensore dell'imputato avverso la decisione del Tribunale del Riesame che, su appello del Pubblico Ministero, aveva ribaltato il rigetto dell'istanza di applicazione di misura cautelare dallo stesso proposta, precedentemente respinta dal G.I.P.

Nel confermare la bontà del ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, la S.C. ha sottolineato che, pur se il riferimento in chiusura dell'art. 452 quater n. 3 c.p. porta un riferimento alla offesa alla pubblica incolumità, è comunque necessario che la stessa sia riferibile quale diretta conseguenza ad un'aggressione all'ambiente: «[...] se è innegabile, da una parte, che la situazione concreta presenti vistosi tratti

¹⁷⁵ A. Gargani, *Le plurime figure di “disastro”: modelli e involuzioni*, in S.Tordini Cagli (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, cit. p. 78

¹⁷⁶ C. Ruga Riva, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermeneutico al legislatore logorroico*, in S.Tordini Cagli (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, cit. p. 96. L'autore, pur critico nei confronti della tecnica legislativa, sottolinea il positivo inserimento di norme premiali (artt. 452 decies e 452 duodecies c.p.), che saranno oggetto di apposita trattazione del terzo capitolo del presente lavoro.

¹⁷⁷ Cass. Pen. Sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901.

di illiceità, e, dall'altra, che le violazioni in materia urbanistica possano avere conseguenze sull'ambiente, è pur vero che, nel caso di specie, *“la realizzazione degli edifici abusivi, risalente nel tempo, oltre a non poter essere addebitata agli indagati, non viene indicata come produttiva di simili conseguenze, né le stesse sono in qualche modo riferite alle condotte successive”*¹⁷⁸».

In conclusione, si precisa, l'elemento soggettivo della fattispecie è da identificarsi nel dolo, con una possibile compatibilità anche con il dolo eventuale, risolvendo la questione interpretativa che si era sollevata con il disastro innominato che, in quanto incriminante “fatti diretti a cagionare un disastro” poneva la problematica compatibilità tra delitto di attentato e dolo eventuale¹⁷⁹.

La chiusura del trittico centrale delle norme introdotte dalla riforma 2015 è rappresentata dall'ipotesi “di chiusura” di cui all'art. 452-ter c.p. “morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”. Evidente la plurioffensività della fattispecie¹⁸⁰, che funge da raccordo tra le due fattispecie sopra delineate. Detta funzione, in uno con la predetta natura plurioffensiva permette di ritenerne una natura autonoma e non meramente circostanziale, seppur strutturata secondo il modello del reato aggravato dall'evento.

A chiusura del presente capitolo dedicato allo “stato dell'arte” della tutela penale dell'ambiente, sia consentita una breve digressione, funzionale al proseguimento della disamina del presente lavoro di tesi entro la successiva parte, dedicata alla prevenzione collettiva e, soprattutto, alle prospettive riparative del diritto penale.

¹⁷⁸ E. Mazzanti, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, in *Dir. Pen. Cont.*, 11 ottobre 2018.

¹⁷⁹ Così N. Pisani, *Il nuovo disastro ambientale*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 131.

¹⁸⁰ La tutela pare assestarsi in via mediana tra la precedente ipotesi di inquinamento ambientale e la successiva ipotesi di disastro ambientale, volta a prevenire danni tanto all'ambiente quanto all'incolumità personale, visto il proprio stadio “intermedio” di progressione criminosa verso l'ipotesi più grave di disastro. Sul punto si veda, diffusamente, F. Barresi, *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 132.

Nell'ultimo ventennio si sono sviluppate alcune prospettive criminologiche legate alla c.d. *green criminology*, fondamentali per orientare le politiche penali di individuazione tanto del responsabile (deviante¹⁸¹) quanto delle vittime, tanto primarie quanto (e soprattutto) quali oggetto di vittimizzazione secondaria a seguito dell'avvenuto danneggiamento dell'ambiente naturale.

È qui il caso di brevemente accennare al dibattito che anima il diritto penale internazionale in tema di vittimizzazione dell'ambiente a livello globale: la possibilità di introdurre un crimine internazionale di c.d. "ecicidio"¹⁸².

Il "*current years' genocide*"¹⁸³ è espressione della necessità di criminalizzare la causazione di un danno ambientale esteso e durevole¹⁸⁴. Nel dibattito sulla struttura della fattispecie, però, è possibile ricavare un dato interessante per l'interpretazione delle ipotesi di reato ambientale vigenti nel nostro ordinamento: l'identificazione di due possibili modelli di strutturazione della fattispecie e di scelta del bene giuridico. Un'ipotesi c.d. reattiva, maggiormente rispettosa del principio di determinatezza ed un'ipotesi anticipatoria, rivolta al futuro¹⁸⁵, pericolosamente lontana dal fatto concreto, ma sicuramente applicativa del principio di precauzione. Il limite che incontra l'eventuale affermazione di un'ipotesi di ecicidio, però, è sicuramente la

¹⁸¹ F. P. III Williams, M. D. McShane, *Devianza e Criminalità*, 2002, Bologna, Il Mulino.

¹⁸² Tra le varie definizioni possibili si segnala F. J. Broswimmer, *Ecicidio. Come e perché l'uomo sta distruggendo la natura*, Roma, Carocci, 2002, p.208 che parla di «atti compiuti con l'intenzione di sconvolgere o distruggere in tutto o in parte un ecosistema umano».

¹⁸³ T. Snyder, *The Next Genocide*, New York Times, 12.09.2015

¹⁸⁴ Il complesso percorso di creazione di un crimine internazionale passa, necessariamente, per diverse fasi di validazione: si segnalano, senza pretesa di completezza, gli esiti della Conferenza di Parigi sul Clima tenutasi tra il 30.11 e il 11.12.2015 e, soprattutto, la proposta di ecicidio contenuta nell'art. 2 della Convenzione Ecicidio: per un puntuale esame della struttura della fattispecie proposta e, soprattutto della natura del bene giuridico tutelato sia consentito il rimando al contributo di E. Fronza, *L'ecicidio. Alcune riflessioni*, in M. Mantovani, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e M. Caianiello (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, BUP, 2016, p. 798.

¹⁸⁵ E, per l'effetto, estremizzante l'impronta ecocentrica che la riforma del 2015 ha dato al sistema penale dell'ambiente. Sempre E. Fronza, *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecicidio*, in *La Legislazione Penale*, 17 marzo 2021, p. 13 si interroga, conseguentemente, sulla possibilità/necessità del ritorno al reato di pericolo, inaugurando una stagione di anticipazione della punibilità nel sistema penale internazionale.

strutturazione dell'ordinamento penale internazionale, strutturato secondo ipotesi di responsabilità individuale e non collettiva¹⁸⁶.

Oltre il dibattito sulla necessità o meno di introdurre una vera e propria fattispecie di "ecocidio"¹⁸⁷, ciò che maggiormente occupa le necessità riparative di cui ci si occuperà, sono gli studi effettuati sulla vittimizzazione¹⁸⁸: il problema più evidente posto dal diritto penale dell'ambiente, oltre all'identificazione dell'autore¹⁸⁹ è quello della carente presa di coscienza dello status di vittima. La definizione allargata di "crimine ambientale" determina una difficile identificabilità tanto degli autori quanto delle vittime, tanto attuali, quanto potenziali, che rimangono privi di una adeguata ricognizione. «In primo luogo i danni subiti possono riguardare un gruppo esteso o persino una comunità di vittime, talvolta portatrici di interessi concorrenti. In secondo luogo, i perpetratori spesso sono rappresentati da corporations o Stati [...] Infine, il nesso di causalità è estremamente complesso da ricostruire e ciò conduce quasi inevitabilmente a considerare i crimini ambientali come "senza vittima"¹⁹⁰», similmente a quanto accade in materia di c.d. "white collar crimes".

Detto criterio ermeneutico è infatti diventato dirompente, contagiando anche l'opera del Legislatore, che risulta sempre più orientare la propria opera di

¹⁸⁶ V. Torre, *Diritti umani e tutela ambientale: analisi critica degli eco-delitti*, in M. A. Lupoi (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, cit. p. 272.

¹⁸⁷ Si veda nel dettaglio, anche per una disamina storica sulla sul dibattito che ne è derivato, N. South, A. Brisman, B. McClanahan, *Crimini e Danni Ambientali. La green criminology e la earth jurisprudence*, in C. Rinaldi, P. Saitta (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, 2018, Milano, Giuffrè, pp. 105 ss. Si segnala inoltre, sulla specifica importanza della c.d. Green Criminology, il lavoro di L. Natali, *Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, 2015, Torino, Giappichelli.

¹⁸⁸ Si veda sul punto, sempre in tema di ecocidio, l'interessante contributo di A. Nieto Martin, *Justicia empresarial restaurativa y victimas corporativas*, in *La Legislazione penale*, 17 marzo 2021 ove l'autore si interroga tanto sulla vittimizzazione primaria quanto su quella secondaria cagionate dalle violazioni ambientali poste in essere da parte degli enti e sulle possibilità di instaurare processi di riparazione del danno anche in tali ambiti. Sul punto si avrà modo di tornare *infra* cap. 3.

¹⁸⁹ Su tutte, l'autore nelle organizzazioni complesse. Di questo ci si occuperà nel prossimo capitolo, cercando in particolare di identificare le modalità con cui si è cercato di prevenire e responsabilizzare gli enti mediante l'adozione di un approccio preventivo, vista la diffusività (e, spesso, tendenziale irreversibilità) dei danni ambientali.

¹⁹⁰ L. Natali, *Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività*, in *Criminalia*, 2014, fasc. 1-2, p. 86.

normazione lontano dal principio di legalità in favore di una progressiva individualizzazione della risposta punitiva seguendo il paradigma c.d. del caso per caso. Il “mantra” del legislatore degli ultimi anni, ancorato alla nozione di “società del rischio”, è infatti quello securitario¹⁹¹, determinandosi, per l’effetto inevitabili compromissioni di principi/garanzie e, soprattutto, bilanciamenti sempre più lontani dal canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

Una corretta ricognizione degli autori e delle vittime è il presupposto necessario per procedere alla riparazione del danno cagionato all’ambiente¹⁹².

Da un lato la prevenzione del danno ambientale presuppone una identificazione dell’autore potenziale “tipo”, dal cui comportamento possano conseguire le conseguenze più lesive per il bene ambientale. A tal fine, il d.lgs 231/01 ha introdotto una “Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”, da cui scaturiscono i c.d. modelli organizzativi, volti a prevenire ed evitare di incorrere in detta responsabilità.

Dall’altro lato la riparazione del danno ambientale presuppone l’identificazione delle vittime, da cui scaturiranno possibili percorsi di giustizia riparativa da seguire nelle pieghe degli istituti introdotti nell’ordinamento penale negli ultimi anni. Alla dottrina penalistica l’arduo compito di contemperare la necessaria qualificazione

¹⁹¹ V. Torre, *La legalità “decentrata” e il ritorno al passato nella riforma degli ecodelitti*, in S.Tordini Cagli (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, cit., p. 51 che individua diversi profili del principio di legalità: uno giuridico volto alla garanzia della legalità, uno disciplinare legato alla difesa sociale della collettività nella società del rischio ed un terzo profilo c.d. politico rivolto all’affermazione di una democrazia penale. La crisi del principio di legalità, necessariamente, pare passare proprio dalla sua parcellizzazione rispetto alle pressanti esigenze di criminalizzazione poste dall’interpretazione “simbolica” del diritto penale nella società del rischio.

¹⁹² Di indubbio interesse, al fine di cogliere le prospettive evolutive del diritto penale, sono le indicazioni della dottrina criminologica di estendere la nozione di comportamento rilevante ai fini del diritto penale verso il c.d. *social harm* o danno sociale. Si veda sul punto L. Natali, *Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, cit. p. 45, che però precisa che «la nozione di danno sociale (social harm) non può essere un pretesto per ignorare il principio di legalità nel suo contenuto garantistico. Ancor più in campo ambientale, se la regola giuridica non deve essere considerata come ciò che rimuove il dolore, va però considerata come uno dei criteri decisivi che marciano “la soglia del dolore tollerabile, personalmente e socialmente”».

vittimologica del danno ambientale con le esigenze della garanzia dell'individuo-autore, persona fisica o giuridica che sia.

Capitolo 2 – La prevenzione collettiva

2.1 Il Sistema della responsabilità amministrativa degli enti ed il reato presupposto in materia ambientale: l'Art. 25-*undecies* d.lgs 231/01. – 2.2 Interesse e vantaggio nel reato ambientale. – 2.3 La delega di funzioni ambientale. – 2.4 Il modello organizzativo nel suo rapporto con le norme tecniche: le problematiche nell'elaborazione delle procedure e nell'adozione dei protocolli preventivi e i controlli dell'OdV.

2.1 Il Sistema della responsabilità amministrativa degli enti ed il reato presupposto in materia ambientale: l'Art. 25-*undecies* d.lgs 231/01.

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di cui nel 2021 ricorre il ventennale dall'introduzione, ha determinato il superamento del brocardo latino "*societas delinquere non potest*" per l'effetto adeguando il sistema italiano alle spinte sovranazionali di criminalizzazione, individuandosi anche nell'ente una "capacità a delinquere", declinata secondo una responsabilità nominalmente amministrativa ma sostanzialmente penale¹⁹³.

L'introduzione della responsabilità dell'ente ha permesso di andare a colpire comportamenti che, lungi dall'essere estemporanei, si caratterizzavano come vera e propria politica aziendale, sulla scorta del c.d. *corporate crime* anglosassone.

Si è infatti osservato come l'effettività della risposta penale (fondamentale, si vedrà, anche e soprattutto in materia ambientale), non potesse limitarsi ad un intervento nei confronti della sola persona fisica, dovendo riferirsi necessariamente all'organizzazione/ente da cui detta condotta era stata originata, stante la diffusività

¹⁹³ Si segnalano, a mero titolo di esempio e di sintesi, per approfondimenti su tematiche che hanno interessato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale dell'ultimo ventennio i seguenti contributi: V. Mongillo, *La responsabilità penale tra individuo e ente collettivo*, Torino, Giappichelli, 2018; A. Alessandri, *Diritto penale e Attività Economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010; G. De Simone, *La Responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 28 ottobre 2012.

del pericolo potenziale o del danno cagionato da un illecito commesso nel contesto di un'organizzazione, consentendosi così una corretta allocazione della responsabilità.

Nell'introduzione della responsabilità dipendente da reato per gli enti, va detto, il Legislatore ha avuto il merito di andare oltre l'approccio meramente accusatorio/retributivo che solitamente caratterizza l'ascrizione della responsabilità penale in capo alle persone fisiche, guardando alla necessità di incentivare il miglioramento dell'organizzazione e (ove possibile) di ripristinare l'ordine violato¹⁹⁴. «La dilatazione delle ipotesi di responsabilità dell'ente costituisce un segnale di sensibilità ambientale, ma, ovviamente può valere per il futuro e per l'ipotesi in cui sia individuato il soggetto responsabile¹⁹⁵». Si osserva, infatti, che la mera responsabilizzazione della persona fisica o dell'ente che sia, con particolare riferimento alla materia ambientale risulta essere inutile, se non accompagnata da una politica preventiva e da una corretta allocazione della necessità di ripristinare l'ordine violato, come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro. «La stretta connessione tra criminalità ambientale e criminalità d'impresa ha reso evidente [...] l'inadeguatezza e l'inefficacia di un sistema di tutela penale dell'ambiente incentrato esclusivamente su responsabilità di tipo individuale e contraddistinto da fattispecie criminose di natura contravvenzionale assistite da principalmente da sanzioni pecuniarie, anche piuttosto blande¹⁹⁶».

Tale responsabilità, lungi dall'essere palesemente definita come "penale", risulta essere comunque inevitabilmente correlata alla commissione di una fattispecie di reato, atteso che tra i requisiti costitutivi della fattispecie risulta esservi l'avvenuta commissione di un reato presupposto (richiamato dal catalogo di reati presente nel d.lgs 231/2001) da parte di un soggetto correlato all'attività dell'ente (apicale o

¹⁹⁴ Si veda, sul punto, l'interessante contributo di M. Catino, *Errori e disastri nei sistemi complessi. Tra paradigma accusatorio, fondato sulla colpa individuale e approccio organizzativo, di tipo funzionale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 5 febbraio 2020.

¹⁹⁵ F. Vignoli, *Alla ricerca di una tutela effettiva in materia ambientale senza un modello a responsabilità colpevole*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2014, fasc. 2, p. 65.

¹⁹⁶ B. D'Ottavio, *La responsabilità da reato dell'ente in materia ambientale*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 663.

sottoposto nei termini di cui all'art. 5¹⁹⁷), nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Ai predetti presupposti c.d. oggettivi si aggiunge un requisito soggettivo, rappresentato dal rimprovero che è possibile muovere all'ente per il suo deficit organizzativo: la colpa di organizzazione determina la possibilità di sanzionare un ente che non abbia previamente adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di fattispecie del tipo di quello verificatosi, nei termini di dettaglio esplicitati dall'art. 6 e dall'art. 7 del testo normativo; nel primo, in particolare, è prevista una vera e propria inversione dell'onere della prova a carico dell'ente, il quale deve dimostrare che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

«Una delle caratteristiche della stagione normativa inaugurata, in Italia, con il d.lgs 231/2001 [...] è rappresentata dalla consapevolezza o, quanto meno, dall'intuizione, colta a livello istituzionale, circa il fatto che alla complessità dei problemi di tutela posti dalla “società del rischio” deve corrispondere una complessità delle risposte ordinamentali. In questo senso, la componente “classica” costituita dalla responsabilità penale della persona fisica vede attenuarsi la propria centralità per divenire in prospettiva un ingrediente di ricette più articolate, tendenzialmente collocabili all'interno della *matière penale*¹⁹⁸». L'autrice citata prosegue l'interessante ragionamento sottolineando l'indispensabilità del

¹⁹⁷ Art. 5: *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

¹⁹⁸ C. Perini, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella società del rischio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 30 marzo 2018, p. 9

coinvolgimento della persona giuridica nella risposta sanzionatoria, alla luce delle «fibrillazioni introdotte dalla Risk Society¹⁹⁹» che identificano l'ente come produttore e moltiplicatore di rischi, ma, contemporaneamente, come “soggetto privilegiato” in termini di prevenzione e minimizzazione degli stessi.

L'introduzione del d.lgs 231/01, infatti, ha avuto l'evidente merito di incentivare alla responsabilizzazione del soggetto collettivo con riferimento ad illeciti penali che possano essere commessi nel contesto della propria organizzazione, fornendo una spinta all'organizzazione in chiave preventiva la quale, pur non essendo dotata di obbligatorietà, fornisce comunque un serio incentivo all'adozione di presidi preventivi, vista l'entità delle restrizioni economiche/operative potenzialmente applicabili all'ente (anche in via meramente cautelare) in caso di accertamento/contestazione di un illecito collegato ad un reato presupposto.

Vanno quindi brevemente elencati i requisiti essenziali per determinarsi la sussistenza della responsabilità dell'ente ai sensi del citato d.lgs 231/01 (da ora in avanti “Decreto”, riassumibili nella (1) commissione del reato presupposto con il coinvolgimento di un soggetto apicale/subordinato comunque connesso all'ente, (2) nell'interesse o a vantaggio dello stesso ed (3) in assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Detti requisiti verranno dipanati ed analizzati nel prosieguo della trattazione con specifico riferimento all'oggetto di cui trattasi, il reato ambientale (ove previsto quale reato presupposto) latamente inteso.

Con la locuzione “reato presupposto” si identifica la fattispecie di reato oggetto di richiamo normativo all'interno del decreto: fin dalla sua introduzione, al seguito della parte generale dedicata alla struttura della responsabilità, e prima delle norme dedicate alla disciplina del processo a carico dell'ente, sono state introdotte delle specifiche disposizioni, ciascuna dedicata ad una singola tipologia di fattispecie di reato, genericamente raggruppate secondo uno specifico bene giuridico leso.

¹⁹⁹ *ivi* p. 18

Sulla scorta delle indicazioni europee di cui si è detto nel primo capitolo del presente lavoro, si è assistito ad una prima (deludente) introduzione delle fattispecie ambientali quali reati presupposto ad opera del d.lgs 121/2011, ben dieci anni dopo l'avvenuta introduzione del decreto: trattavasi di ipotesi meramente contravvenzionali, spesso scarsamente afflittive nei confronti della persona fisica e, conseguentemente, assolutamente inefficaci nel prevenire le condotte di gravi violazioni della normativa a tutela dell'ambiente poste in essere dalle c.d. *corporations*. Con detto intervento normativo, se non altro, si era provveduto a colmare la lacuna che non prevedeva alcuna responsabilità per le organizzazioni in caso di reati ambientali, introducendo l'art. 25-*undecies* all'interno del Decreto. Esso prevedeva come reati presupposto due sole marginali contravvenzioni inserite nel codice penale ed alcune ipotesi previste nel T.U.A. ed in altre norme complementari. Nonostante intenti ambiziosi, la riforma si è rivelata essere assolutamente insoddisfacente ed insufficiente ad intervenire nei confronti degli enti con effettiva deterrenza volta a produrre uno sforzo alla prevenzione. Tra gli interpreti veniva infatti osservato che «il suo evidente limite era quello di non includere nell'elenco tassativo dei reati- presupposto anche le fattispecie delittuose più gravi di natura codicistica in materia ambientale e di incolumità pubblica, utilizzate all'epoca del d.lgs 121/2011 dalla giurisprudenza per incriminare i fatti dolosi e colposi di più elevato disvalore offensivo, quali il disastro innominato e l'avvelenamento di acque²⁰⁰». E ancora, «in termini di scelta della risposta "punitiva" l'opzione è stata quella di prevedere sanzioni pecuniarie per la maggior parte delle condotte, limitando quelle interdittive a casi tutto sommato isolati, circostanza che sembrava determinare una risposta punitiva poco efficace²⁰¹». Se un punto a favore della prima introduzione delle ipotesi ambientali nel corpo del d.lgs 231/01 poteva essere trovato, va detto, quantomeno, che detta modifica

²⁰⁰ G. Amarelli, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. Pen.*, 2016, fasc. 1 p. 405.

²⁰¹ R. Losengo, C. Melzi D'Eril, *Responsabilità ex D.lgs n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un "riempimento opportuno, ma ancora da migliorare*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2015, fasc. 10, p. 576.

costituiva, se non altro, un primo incentivo alla prevenzione e riparazione del danno ambientale era stato in tal modo normativizzato, incombendo sull'ente la scure di sanzioni pecuniarie sicuramente più proporzionate rispetto a quelle riferibili alla sola persona fisica. Ciononostante, la critica si soffermava sul mancato recepimento delle indicazioni europee di efficacia (art. 5 della Direttiva 2008/99/CE), ritenendosi quanto effettuato una mera presa di posizione di principio priva di reali conseguenze sul piano dell'effettività della tutela ambientale.

Ne è susseguita, parallelamente alla "rivoluzione verde" del Codice Penale avvenuta con la L. 68/2015, l'introduzione delle fattispecie previste nel T.U.A. e delle nuove fattispecie codicistiche con una radicale revisione dell'art. 25-*undecies*, dedicato ai reati ambientali, che prevede, ad oggi, una grande quantità di ipotesi di reato c.d. presupposto, ricomprendendo buona parte di quelle previste nel T.U.A. nonché buona parte di quelle introdotte con detta riforma nel corpo del codice penale, tutte suscettibili di determinare la configurabilità di un illecito amministrativo dipendente da reato in capo all'ente. «Una innovazione attesa da tanto tempo, nel corso del quale la risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema è stata affidata all'utilizzo [...] del disastro innominato previsto dall'art. 434 c.p.²⁰²»

Il punto di forza della riforma del 2015, infatti, è stato quello di identificare la circostanza per cui, statisticamente, i più gravi crimini ambientali sono commessi nell'interesse o a vantaggio di un ente, nel contesto di un'organizzazione. Per l'effetto si è avuto, come detto l'estensione della responsabilità nei confronti dell'ente anche per le introdotte ipotesi di inquinamento e disastro ambientale, ai delitti colposi contro l'ambiente, ai delitti associativi aggravati ex art. 452 *octies* c.p. ed al delitto di traffico ed abbandono di materiale radioattivo. L'avvenuta estensione alle ipotesi colpose ha dato l'occasione per svolgere alcune osservazioni sul ruolo svolto dalla prevenzione, atteso che dirimente sarà, per escludersi la

²⁰² A. Scarcella, *L'esegesi giurisprudenziale di legittimità tra ecoreati e "sistema 231": quid iuris?*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2019, fasc. 2, p. 228.

responsabilità, porre attenzione all'«approccio anche organizzativo dell'ente, volto a disciplinare correttamente il rispetto rigoroso delle prescrizioni normative ed anche autorizzative in essere²⁰³».

Inoltre, l'avvenuta introduzione di ipotesi di reato di evento determina, nei fatti, un'ulteriore difficoltà nell'identificare la sussistenza del nesso di causalità tra lo stesso e la (o le) condotte individuali (della persona fisica riferibile all'organizzazione). Da acuta dottrina²⁰⁴ viene però osservato come sia sicuramente più semplice instaurare un nesso di derivazione dell'evento offensivo a partire dalla colpa di organizzazione riferibile all'ente, piuttosto che da una condotta negligente posta in essere dalla persona fisica. L'autore si riferisce all'orientamento esposto in Cass. Pen. sez. VI, 7 luglio 2016, n. 28299 secondo cui il reato presupposto va accertato ma, vista l'autonomia della responsabilità dell'ente, come prevista ai sensi dell'art. 8 del Decreto, (per cui la stessa sussiste anche quando l'autore non è stato identificato o non è punibile, o il reato di estingue per una causa diversa dall'amnistia), essa può prescindere dall'identificazione del colpevole individuale, limitando l'accertamento alla sussistenza del fatto tipico ed antiguridico ove riferibile alla persona giuridica, così sostituendo il complesso accertamento dell'elemento soggettivo doloso o colposo con quello, ben più agevole, circa la sussistenza o meno della c.d. colpa di organizzazione dell'ente. Se, infatti, nell'ipotesi di non identificazione dell'autore, ciò è stato cagionato dall'opacità organizzativa dell'ente, tale aspetto sarà dirimente per accertarsi la sussistenza di detta colpa di organizzazione²⁰⁵. Sono le caratteristiche peculiari del danno ambientale, quali la lungolatenza e l'irrilevanza di una singola condotta inosservante, a condizionare una difficoltà nell'accertamento dell'illecito e, a ritroso, del nesso di causalità con l'autore, a maggior ragione quando trattasi di

²⁰³ G. Guglielmi, R. Montanaro, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2015, fasc. 3, p. 33.

²⁰⁴ F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p. 330

²⁰⁵ Si veda nel dettaglio A. Galanti, *I delitti contro l'ambiente. Analisi normativa e prassi giurisprudenziale*, 2021, Pisa, Pacini Editore, p. 379.

ipotesi di evento. «Ecco che, il parallelismo delle due responsabilità – individuale e dell’ente, garantito dalla regola dell’autonomia, di cui all’art. 8 del Decreto – è in grado di superare molti degli impedimenti probatori legati alle peculiarità del danno ambientale, nonché lo stesso fenomeno della dispersione delle responsabilità individuali²⁰⁶».

La centralità della risposta sanzionatoria rivolta nei confronti della persona giuridica, (tanto quanto, se non di più che nei confronti della persona fisica) è stata da più parti riconosciuta, anche e soprattutto alla luce dell’avvenuto ampliamento delle ipotesi di reato presupposto. «L’attuale raggio d’azione del d.lgs 231/2001 in campo ambientale dispiega la propria valenza preventiva e repressiva principalmente nei confronti delle aggressioni portate alla dimensione ecologico-materiale del bene, pur connessa [...] con la protezione della salute e della vita umana. Il necessario legame funzionale tra gli elementi portanti della nozione complessa di “ambiente” [...] evidenzia tuttavia la centralità dei raccordi tra i piani di tutela con riferimento alle offese potenzialmente infette non solo dalle persone fisiche ma anche dalle persone giuridiche. La cifra spesso eminentemente economica sottesa alla criminalità ambientale suggerisce anzi di considerare essenziale la saldatura dello spettro della responsabilità dell’ente a quello della responsabilità individuale. E se l’obiettivo è l’effettività della tutela, risulta del pari centrale la ricucitura delle incongruenze segnalate sul versante sanzionatorio, in particolare per quanto attiene alle misure interdittive e agli incentivi al ripristino ambientale per la persona giuridica²⁰⁷».

Nonostante tali aspetti positivi, va detto, sul punto della responsabilità degli enti la riforma è stata criticata per il mancato inserimento nell’art. 25-*undecies* delle

²⁰⁶ A. Maniccia, *Crimini Ambientali. “Mass disasters” e tutela penale dell’ecosistema*, 2021, Milano, Wolters Kluwer, p. 170.

²⁰⁷ C. Perini, *La responsabilità dell’ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Le Società*, 2018, fasc. 2, p. 231.

ipotesi di reato di impedimento del controllo di cui all'art. 452-*septies*²⁰⁸ c.p. e di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies*²⁰⁹ c.p.

Entrambe le ipotesi di reato, introdotte dalla riforma del 2015, ben avrebbero potuto far parte della pleora delle ipotesi di reato presupposto: tanto il primo, per il quale «[...] il mancato richiamo della norma non trova giustificazioni, anche perché sarebbe stato agevole immaginare la realizzazione della condotta tipica sia da un soggetto apicale, che sottoposto, e semplice individuare l'interesse o il vantaggio dell'ente²¹⁰», quanto il secondo, agevolmente ipotizzabile nella sua concreta realizzabilità in una realtà societaria, rimanendo, quantomeno, vigente il richiamo della meno grave ipotesi di reato prevista all'art. 257 T.U.A. Il rammarico per il mancato richiamo dell'omessa bonifica codicistica è particolarmente intenso, se si considera la circostanza per cui detta ipotesi di reato costituisce la saldatura tra le nuove modalità di tutela del bene ambientale e le precedenti ipotesi di reato chiamate a tutelare, sostanzialmente, l'opera di controllo della Pubblica Amministrazione sulle attività produttive. «Il *novum* è dato dalla centralità delle operazioni di risanamento ambientale (recupero, ripristino e bonifica) [...] L'attenzione alla riparazione del danno cagionato all'ecosistema è segnalata, da un lato, dalla previsione ex art. 452-*duodecies* c.p. di obblighi di riparazione che il giudice – al momento della condanna – impartisce al reo; dall'altro, nell'aver subordinato la concessione di misure premiali (riduzione della pena dalla metà ai due terzi, ai sensi dell'art. 452-*decies*) all'esecuzione di interventi di *restitutio in*

²⁰⁸ Art. 452-*septies*. (*Impedimento del controllo*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

²⁰⁹ Art. 452-*terdecies*. (*Omessa bonifica*) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

²¹⁰ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 2018, fasc. 1, p. 324

*integrum*²¹¹». All'omessa bonifica è infatti attribuito il fondamentale ruolo di coordinamento ed assicurazione dell'adempimento di detti oneri, sotto la minaccia della sanzione penale da esso prevista, a garanzia che le misure ripristinatorie giudizialmente o amministrativamente disposte siano correttamente adempiute²¹². Rilevato quanto sopra in termini di struttura, va detto, l'art. 25-*undecies* del Decreto ha osservato una propria effettiva applicazione soprattutto a far data dall'avvenuto ampliamento del catalogo dei reati presupposto; con la pronuncia di Cass. Pen. Sez. III, 14 aprile 2015, n. 39373 la S.C. ha colto l'occasione per rammentare la sussistenza del corollario dell'irretroattività al principio di legalità, osservando come l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se l'ascrizione della responsabilità amministrativa dipendente da reato non fosse riferibile ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Con Cass. Pen. Sez. III, 12 gennaio 2017, n. 9132, invece, la S.C. ha sottolineato la piena sussistenza dei requisiti per l'ascrizione della responsabilità nei confronti di un ente per un reato ambientale commesso in un'organizzazione in cui risultava che la società non avesse elaborato un corretto sistema di deleghe idoneo a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa ambientale in tema di rifiuti (art. 256 T.U.A., richiamato dall'art. 25-*undecies* d.lgs 231/01) e che ciò costituiva evidentemente una prova della mancanza di un efficace modello di

²¹¹ C. Iagnemma, *Il delitto di omessa bonifica*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 310. Delle ipotesi ripristinatorie citate sarà dedicata apposita trattazione nel capitolo conclusivo del presente lavoro di tesi.

²¹² Sia consentito, sul punto, il rinvio all'interessante monografia di A. R. Di Landro, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 119 il quale, sottolineando la crescente funzione ripristinatoria assunta dal diritto penale ambientale negli ultimi anni, esamina nel dettaglio il ruolo svolto dalle fattispecie poste a presidio degli obblighi di bonifica ed analizza le tecniche di allocazione della stessa al soggetto inquinante, anche mediante un'interessante analisi comparatistica. Lo stesso, inoltre, conferma la richiamata criticità relativa al mancato raccordo tra il sistema penale delle persone fisiche e il D.lgs n. 231/01 e, conclusivamente, afferma come la previsione di procedure premiali in favore del soggetto che svolga correttamente le attività di ripristino risulti in netta crescita in tutti i sistemi giuridici analizzati ma anche come le stesse non appaiano, da sole, in grado di «realizzare le finalità preventive-dissuasive e retributive tipiche delle sanzioni penali» pur potendo offrire un utile contributo, svolgendo un ruolo integrativo. Nello sviluppo del presente lavoro verrà offerta una prospettiva di integrazione ulteriore, mediata attraverso il ricorso ai sistemi della c.d. *Restorative Justice* in materia ambientale.

organizzazione e gestione idoneo ad evitare il rischio di commissione del reato presupposto poi verificatosi. Proprio il requisito dell'idoneità²¹³ del modello organizzativo costituisce uno dei punti più critici ed oggetto di interpretazioni all'interno del Decreto: se, infatti, detto apprezzamento è rimesso al giudice nel caso concreto, ben potrà l'impresa dotarsi di un programma di *compliance*²¹⁴ strutturato secondo canoni normativi, giurisprudenziali o di prassi, o anche secondo la normativa volontaria predisposta dagli organismi di certificazione: la certezza dell'impunità però, non sarà mai raggiungibile a priori, con indubbi costi in tema di organizzazione aziendale²¹⁵.

L'esperienza giurisprudenziale, in ogni caso, ha insegnato agli interpreti e, di riflesso, agli enti stessi, l'importanza di un'adeguata organizzazione anche su tematiche, apparentemente, meramente definitorie. Una pronuncia da tale punto di vista significativa, utile per comprendere il grado di approfondimento che la giurisprudenza svolge nell'affrontare le tematiche correlate alle ipotesi di reato in danno dell'ambiente, è la pronuncia di Cass. Pen., Sez. III, 24 gennaio 2019 n. 18842 relativa alla contestazione di un illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 260 T.U.A., per avere gli amministratori dell'ente abusivamente gestito ingenti quantità di rifiuti derivanti dalla lavorazione degli agrumi, smaltendoli in modalità non adeguata in quanto, secondo la carente e (non adeguata)

²¹³ Sul punto si veda il contributo di T. Guerini, *Diciassette anni di responsabilità degli enti: una retrospettiva*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti.*, 2018, fasc. 1, p. 228, in cui l'autore, suggestivamente riferendosi ad una *compliance* "impossibile" riporta le criticità interpretative di un modello organizzativo il cui vaglio di adeguatezza «rimane interamente affidato alla sensibilità del giudice e sconta i limiti di un giudizio prognostico compiuto *ex post*, in assenza di un vaglio preventivo sulle caratteristiche del modello ed in presenza di un reato della specie di quelli che lo stesso modello avrebbe dovuto evitare», per l'effetto determinandosi, molto spesso, il rischio che la logica del *post hoc, ergo propter hoc*, determini un evidente *vulnus* all'equilibrio del sistema della responsabilità degli enti, rendendo spesso inevitabile la declaratoria di inidoneità del modello.

²¹⁴ Apposito approfondimento tecnico – pratico verrà dedicato, sul tema della struttura del modello di organizzazione e gestione del rischio reato nel paragrafo conclusivo del presente capitolo, in quanto oggetto dell'attività di ricerca "sul campo" svolta dall'autore nell'elaborazione del presente lavoro di tesi.

²¹⁵ C. Perini, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella società del rischio*, cit. p. 19, sottolinea che «una simile politica legislativa pare frustrare lo scopo del d.lgs 21/2001, ossia "garantire le imprese, che si autoregolamentano e operano eticamente, dal comportamento scorretto di chi viola i principi della concorrenza"[...]».

organizzazione interna, gli stessi erano stati classificati come mero “sottoprodotto” e non come vero e proprio “rifiuto”. Verificata l’assenza nel caso in esame del modello organizzativo, ciò è stato identificato dalla S.C. come indice di una vera e propria carenza organizzativa, a prescindere dalla differente caratterizzazione dei requisiti della responsabilità dell’ente in caso di commissione dell’illecito da parte di apicale²¹⁶ o sottoposto²¹⁷: tale differenza, anche in termini di maggiore o minore difficoltà probatoria da parte dell’ente per beneficiare di un’eventuale esimente, è valorizzabile esclusivamente a condizione che si sia «concretamente attestato un

²¹⁶ Art. 6. *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

1. *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. *In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:*

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. [...] In tale ipotesi sorgerà una responsabilità dalla quale l’ente avrà maggiori difficoltà a sottrarsi stante la sussistenza di una c.d. probatio diabolica e/o inversione dell’onere della prova

²¹⁷ Art. 7. *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*

1. *Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.*

2. *In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.*

3. *Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.*

4. *L'efficace attuazione del modello richiede:*

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ipotesi questa statisticamente meno frequente, ma al cui accertamento potrebbe conseguire una più agevole prova liberatoria da parte dell’ente, il quale avendo adottato il Modello di Organizzazione e Gestione potrebbe dimostrare di non aver colposamente agevolato la commissione del reato.

assetto, ispirato a regole cautelari, destinato comunque ad assicurare un'azione preventiva²¹⁸».

Il Modello di Organizzazione e Gestione del rischio- reato, di cui meglio si dirà in seguito, costituisce nei fatti uno strumento funzionale tanto a scopi “esterni” all’ente, in quanto considerato come “prova liberatoria” utile a dimostrare l’avvenuta elusione fraudolenta dello stesso da parte della persona fisica che ha commesso il reato, al fine di provare l’estraneità della politica aziendale nei confronti dello stesso e, conseguentemente, la non ascrivibilità dell’illecito amministrativo; esso, però è assolutamente fondamentale anche per finalità “interne” in quanto è in grado di costituire uno strumento organizzativo di straordinaria potenzialità, idoneo ad effettuare una mappatura della realtà aziendale e dei rischi che la stessa corre nello svolgimento della propria attività, consentendo di allocare correttamente i singoli compiti di controllo e prevenzione e, conseguentemente, di agire ove gli stessi non venissero correttamente adempiute.

²¹⁸ Per un dettagliato commento alla pronuncia citata, si veda A. Scarcella, *Responsabilità degli apicali nel traffico illecito di rifiuti e onere per l’ente della prova liberatoria dell’adozione del MOG*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2019, fasc. 3, p.161

2.2 Interesse e vantaggio nel reato ambientale.

L'art. 5 del Decreto, come accennato, individua i requisiti costitutivi dell'illecito amministrativo attribuibile all'ente, evidenziando come il reato debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti in posizione apicale (o comunque con funzioni gestorie) o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Oltre alla realizzazione del reato presupposto da parte di un apicale o di un subordinato, come detto, tra i criteri di imputazione oggettiva del reato all'ente figura la necessità che detto illecito sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Essi, secondo l'interpretazione giurisprudenziale ad oggi assolutamente prevalente²¹⁹, sono da considerarsi criteri assolutamente distinti e non cumulativi, esprimendo il primo una valutazione da effettuarsi *ex ante*, mentre il secondo da valutarsi, ovviamente, *ex post*. «L'interesse riguarda la sfera soggettiva-volitiva della persona fisica e consiste nella chiara prefigurazione dell'arricchimento indebito che potrebbe derivare a favore dell'ente dalla realizzazione della condotta criminosa; [...] il vantaggio, invece, attiene alla sfera oggettiva e consiste nei risultati conseguiti dall'ente in seguito alla commissione del reato presupposto, anche nelle ipotesi in cui la condotta criminosa non sia stata posta in essere con l'intento di determinare un beneficio per l'ente [...]»²²⁰.

Con la sentenza Cass. Pen. Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157 la S.C. ha colto l'occasione per puntualizzare il ragionamento sotteso all'applicazione dei suddetti requisiti necessari per la sussistenza della responsabilità dell'ente per illecito amministrativo dipendente da reato in occasione di contestazioni originantesi dalla

²¹⁹ Si veda, su tutte, Cass. Pen., sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, nonché Cass. Pen. Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343.

²²⁰ B. D'Ottavio, *La "responsabilità" da reato dell'ente*, in L. Cornacchia, N. Pisani (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 677.

commissione di ipotesi di reato rientranti nell'alveo dell'art. 25 *undecies* d.lgs 231/2001²²¹.

Se infatti *nulla quaestio* si è posta in seno alle prime interpretazioni giurisprudenziali in tema di responsabilità dell'ente per commissione di fattispecie ambientali dolose, ivi valutandosi la possibilità di muovere un rimprovero anche organizzativo allo stesso, in presenza dell'evidenza di un interesse e/o di un vantaggio derivato dal reato commesso, così non è stato in tema di ipotesi meramente colpose²²².

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla meritevolezza del rimprovero ex d.lgs 231/2001 da muoversi all'ente per la violazione di un'ipotesi colposa ha trovato con la sentenza Thyssenkrupp²²³ un importante snodo interpretativo: la stessa, infatti, ne pronunciava la piena conformità al principio di colpevolezza, atteso che, in tema di violazione della normativa antinfortunistica, l'attenzione andava necessariamente posta verso la rimproverabilità non tanto dell'evento dannoso occorso (ad. es. lesione/morte del lavoratore), in sé e per sé sicuramente privo dei requisiti richiesti per l'ascrizione della responsabilità ex d.lgs 231/01; diversamente, la S.C. sottolineava l'importanza di verificare se il mancato rispetto della normativa antinfortunistica avesse determinato un risparmio di spesa per

²²¹ La parte iniziale dello sviluppo che segue è la riformulazione aggiornata della nota a sentenza pubblicata in G. Passarin, *Interesse e vantaggio nei reati ambientali. Il recente orientamento della S.C. responsabilizza l'ente anche in assenza di norme come l'art.30 d.lgs 81/2008. Commento a Cass. Pen. Sez. III, 4 ottobre 2019- 27 gennaio 2020, n. 3157*, in *Sistema 231*, 2021, fasc. 1, p. 44

²²² Per una dettagliata disamina del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, con particolare riferimento alle fattispecie meramente colpose, si rimanda, da ultimo a T. Guerini, *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 68 il quale, richiamandosi alla dottrina immediatamente successiva all'introduzione dell'art. 25-*septies* nel corpo del d.lgs 231/01, fornisce una completa descrizione del ragionamento dottrinale prodromico all'ammissibilità dell'illecito colposo quale reato presupposto: partendo dal necessario rispetto del principio di conservazione della norma, si è individuato nella condotta prodromica all'evento colposamente cagionato il presupposto su cui fondare il rimprovero organizzativo, sia pure sulla base di un'interpretazione estensiva ma, comunque effettuata nel pieno rispetto della volontà legislativa rappresentata dall'avvenuto ampliamento delle ipotesi di reato presupposto.

²²³ Cass. Pen., SS. UU., 24 aprile 2014 n. 38343, poi richiamata, ad esempio, in Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 2018, n. 16713.

l'ente e/o, ad esempio, una maggior speditezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di accertare la sussistenza del requisito interesse/vantaggio.

Detto ragionamento, consolidato nella giurisprudenza successiva alla pronuncia delle SS.UU., ha però trovato delle resistenze in altri ambiti, pur sanzionati dal d.lgs 231/01, stante, infatti, la necessità di un vaglio più rigoroso in tema di responsabilità dell'ente dipendente da fattispecie colposa.

La fattispecie contestata all'ente nella sentenza in commento è quella prevista e disciplinata dall'art. 137 comma 5 T.U.A. che sanziona con una previsione contravvenzionale lo scarico di acque reflue precedentemente autorizzato, ma in violazione di determinati limiti tabellari circa la sua composizione.

A differenza della più grave ipotesi di reato di cui al comma 1 in cui la normativa ambientale sanziona lo scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione, infatti, questa diversa fattispecie prevede la sua applicazione sulla base del mero superamento dei limiti soglia stabiliti dall'allegato ministeriale.

Oltre alla difficile riconoscibilità²²⁴ di detta fattispecie, cui si aggiunge una struttura di reato. meramente formale - caratterizzato peraltro da una previsione a tutela latamente anticipata (c.d. di mero pericolo) - va inoltre ricordata la sua natura istantanea: la sussistenza dell'elemento materiale verrà accertata nel momento in cui il campionamento indicherà l'avvenuto superamento dei limiti soglia, indipendentemente da eventuali profili di inoffensività in concreto²²⁵.

Alla contestazione *de qua*, nella sentenza in commento, si aggiungeva, per l'appunto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*undecies* comma 2, lett a) n. 1 d.lgs 231/01, per non avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del predetto reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie commessi nell'interesse e/o a vantaggio della società.

²²⁴ Da riferirsi al canone della determinatezza/tassatività della fattispecie.

²²⁵ Nella pronuncia Cass. Pen. sez. III, 13 febbraio 2019 n. 24797 viene precisato infatti che «in tema di tutela dei corpi idrici, lo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose eccedenti i limiti tabellari integra il reato di pericolo di cui all'art. 137 del d.lgs. n. 152/2006, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta».

L'unico motivo di ricorso, proposto dalla difesa dell'ente avverso la sentenza della Corte d'Appello, che confermava la sentenza di primo grado nell'irrogare all'ente la sanzione amministrativa prevista dalla fattispecie, è inerente l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al requisito dell'interesse/vantaggio previsto dall'art. 5 del d.lgs 231/01: «[...] nel caso di specie, relativo a reato colposo, la non volontà caratterizzante lo stesso è incompatibile con i predetti interesse o vantaggio [...]». Prosegue infatti la difesa dell'ente contestando la ritenuta sussistenza dei requisiti «nell'aver evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari ai fini della prevenzione dell'inquinamento idrico o nell'aver più semplicemente velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo».

La difesa, infatti, sollecita la S.C. ad una riforma della sentenza impugnata sottolineando la necessità di accertare «in concreto se l'omissione in termini di aggiornamento tecnologico mediante la predisposizione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento rispondesse *ex ante* ad un interesse della società o avesse consentito di conseguire un vantaggio».

Veniva inoltre precisato inoltre come la violazione fosse stata caratterizzata da mera occasionalità, diversa da una vera e propria politica aziendale «volta alla massimizzazione del profitto con contenimento dei costi in materia di sicurezza».

Precisava infine una ulteriore questione, anche questa di rilevante interesse scientifico: il difetto nel d.Lgs. n. 121 del 2011 (che ha integrato il d.Lgs. n. 231 del 2001 con l'introduzione dell'art. 25-*undecies*), di una norma analoga a quella del d.Lgs. n. 81 del 2008, art. 30, che indichi le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale per la prevenzione dei reati presupposto in materia ambientale.

Le due doglianze, in sintesi:

a) incompatibilità dell'elemento soggettivo colposo con l'interesse o il vantaggio previsto per le ipotesi ex d.lgs 231/01; necessità in ogni caso di accertare in concreto se l'omesso aggiornamento tecnologico abbia rispecchiato in concreto un interesse o un vantaggio per l'ente; in ogni caso occasionalità dell'ipotesi di specie

sicuramente diversa da politica aziendale sistematicamente rivolta al contenimento dei costi in violazione della normativa di legge;

b) difetta una norma analoga all'art. 30 d.lgs 81/2008 che indichi i contenuti minimi dei Modelli di Organizzazione e Gestione per la prevenzione in materia ambientale; non è possibile un mero parallelismo con la normativa antinfortunistica;

Nella sentenza la S.C. affrontava punto per punto le doglianze espresse dalla difesa dell'ente, rigettando in toto il ricorso proposto.

Una lettura delle norme imperniata sull'incompatibilità logica tra interesse e/o vantaggio e fattispecie colposa sarebbe una *interpretatio abrogans* delle norme che hanno introdotto illeciti colposi di mera condotta nel corpo del d.lgs 231/01: viene infatti dapprima sostenuto che «[...] è proprio la necessaria presa d'atto della sussistenza, tra i reati - presupposto, di fattispecie colpose, ad impedire che una problematica adattabilità alle stesse del concetto di commissione nell'interesse e a vantaggio dell'ente possa giungere ad escludere ciò che il legislatore ha invece inteso introdurre, ovvero appunto una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi».

Nel richiamare gli assunti cui è pervenuta nella sentenza Thyssenkrupp sopra richiamata, la S.C. si premura di precisare come la soluzione affermativa circa la possibilità di applicare anche ad ipotesi colpose la sanzione amministrativa a carico dell'ente sia assolutamente scevra da discrasie interpretative e/o oggettive: «è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente, dovendosi parametrare l'oggetto dell'osservazione in merito non tanto nell'evento, quanto nella condotta pregressa, per verificare la sussistenza dei requisiti di interesse e/o vantaggio²²⁶».

²²⁶ La S.C. si premura di richiamare, oltre alla citata sentenza Thyssenkrupp, anche Cass. Pen. Sez. IV, 20 aprile 2016 n. 24697, al fine di riportare l'esemplificazione di come il ragionamento in tema di sussistenza di interesse/vantaggio in ipotesi di colposa violazione della normativa antinfortunistica trovi piena applicazione nella consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il rinvio a detta pronuncia trova ragione anche nella necessità per la S.C. di ribadire il proprio orientamento in tema di definizione delle nozioni di interesse «quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento, morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo

Da qui, una volta sussunto dalla normativa di settore il principio-guida, la S.C. trae l'equivalenza, identificandosi l'interesse (*ex ante*) o il vantaggio (*ex post*) relativi alla violazione della normativa ambientale di cui all'art. 137 T.U.A. sia nell'eventuale risparmio economico derivato all'ente e determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di «tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo con economizzazione complessiva dell'attività produttiva²²⁷».

Viene dunque necessario interrogarsi circa il ruolo da attribuire al requisito di interesse e/o vantaggio, riferendosi ad un contributo²²⁸ che antecedentemente alla sentenza in commento intendeva sostenere la tesi della necessità di riconoscere al vantaggio un ruolo alternativo rispetto all'interesse (che potrebbe essere incompatibile con l'assenza di volontà), con particolare riferimento ai reati presupposto strutturati come fattispecie colposa di mera condotta. Sostiene infatti l'autore, con riferimento alla materia che ci occupa nel presente commento, che il vantaggio così configurato possa essere particolarmente performante: «Nella materia ambientale, caratterizzata essenzialmente dalla violazione negligente di precetti aventi natura amministrativa, la verifica della sussistenza del requisito dell'art. 5 potrà trarre senz'altro giovamento dall'assenza di una richiesta di accertamento in chiave soggettiva o finalistica del suddetto criterio. Laddove venga appurato che la disciplina di settore è stata violata e tale violazione è da imputarsi ad una condotta tenuta da un organo dell'ente nell'esercizio delle sue mansioni, nel

scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica [...]» e di vantaggio «quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto [...]».

²²⁷ Su questo riferendosi alla giurisprudenza di Cass. Pen. Sez IV, 24 gennaio 2019, n. 16598 che ritiene sufficiente anche la sola riduzione dei tempi di lavorazione al fine di concretizzare il risparmio di spesa idoneo ad integrare i requisiti di interesse e vantaggio.

²²⁸ M. Casellato, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex art. 25-undecies d.lgs 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2015, fasc. 1-2, pp. 1 ss.

risponderò se dal reato in tal modo configurato si avrà tratto un apprezzabile vantaggio, sembra che il reato sia dipeso da una carenza organizzativa dell'ente medesimo²²⁹».

Rimandando al contributo citato per la puntuale esposizione della tesi in oggetto, utile al fine di arricchire il dibattito sulla reale consistenza dell'interesse e vantaggio nei reati colposi ambientali, si sottolinea come lo stesso avesse sollevato anche un'altra interessante questione²³⁰, che è stata oggetto di, seppur incidentale, esame da parte della sentenza in commento: quale interesse e/o quale vantaggio è presente in un meramente "occasionale" sfioramento dei limiti tabellari?

Nella pronuncia in commento l'avvenuto riscontro del superamento del limite di legge in tre diverse date (oggetto di campionamento in tre diverse annualità) ha fatto ritenere corretta la valutazione svolta dalle corti territoriali circa la consapevolezza e non occasionalità delle scelte aziendali volte al risparmio di spesa.

Sul tema, va detto, la S.C. non ha svolto (e non avrebbe altrimenti potuto svolgere) un'analisi approfondita, limitandosi a rimandare a quanto in fatto accertato durante i precedenti gradi di giudizio. Richiamandosi ad un interessante contributo sul punto²³¹, viene osservato innanzitutto il recente rigorismo interpretativo della S.C. che ribadisce la configurabilità del reato presupposto a prescindere da valutazioni di mera occasionalità²³²: la sentenza citata precisa infatti che «un danno all'ambiente, in tali ipotesi, è presunto per legge, con la conseguenza che non è logicamente possibile – senza scardinare il sistema, aprendo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori – dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea

²²⁹ *ivi*, p. 38. Si rimanda per completezza all'articolo citato, ove viene sostenuta la tesi qui abbozzata al fine di fornire un interessante, malgrado risalente nel tempo, approdo interpretativo che permetta di concludere la responsabilità dell'ente con i principi costituzionalmente cogenti in materia penale.

²³⁰ M. Casellato, *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex art. 25 undecies d.lgs 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, cit., p. 45.

²³¹ M. Miglio, L. Morrone, *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*, In *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 5.

²³² Cass. Pen., sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518

della violazione», mentre altra pronuncia²³³ citata richiama l'attenzione alla circostanza per cui la violazione del divieto di scarico extra-tabellare di acque reflue industriali configuri un reato di pericolo presunto «[...] che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge».

L'interesse tutelato, infatti, è identificato anche in quello meramente strumentale del controllo sulle attività rischiose e/o intrinsecamente pericolose da parte della Pubblica Amministrazione²³⁴.

Il contributo citato, cui si rimanda per completezza, fornisce un interessante spunto interpretativo al fine di valorizzare in via applicativa, quantomeno per la persona fisica e, di riflesso, per la persona giuridica, l'eventualità dell'occasionalità dello sfioramento: questo in ottica di rispetto del principio di necessaria offensività della condotta, stante, come detto, la struttura particolare della fattispecie esaminanda che è di tipo contravvenzionale, colposa, di mera condotta, di pericolo astratto/presunto e strutturata con un rinvio ad altra norma per la determinazione dei limiti tabellari.

Nel rapportare le diverse modalità di campionamento (medio/istantaneo) alle relative tipologie di cicli produttivi (rispettivamente continuo/discontinuo), a parere degli autori, è necessario accertare «[...] la natura del ciclo produttivo aziendale e il (corrispondente ndr.) metodo di campionamento adottato, al fine di verificare l'affidabilità dei valori riscontrati [...]»²³⁵.

Questa modalità di approccio all'esame fattuale degli sfioramenti tabellari permetterebbe un esito interpretativo conforme al principio di offensività,

²³³ Cass. Pen., sez. III, 10 febbraio 2015, n. 21463

²³⁴ I. Scordamaglia, *La tutela penale delle acque*, in L. Cornacchia, N. Pisani (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 443, ove è richiamata anche autorevole dottrina che sottolinea la necessità *de jure condita* di differenziare in ambito penale ambientale le ipotesi di pericolo astratto da quelle di mero comportamento che trovano il loro fondamento giustificativo «nella funzione di controllo di attività attraverso la tecnica precauzionale dei limiti soglia».

²³⁵ M. Miglio, L. Morrone, *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*, cit., p. 4. Si rimanda al contributo citato per la dettagliata attenzione rivolta anche ad elementi fattuali valorizzati da diverse pronunce di merito ivi richiamate.

valorizzandone le eventuali occasionalità al fine di evitare una eccessiva responsabilizzazione della persona fisica e, conseguentemente, dell'ente.

Si segnala, con riferimento alle prospettive evolutive della materia di gestione delle emissioni, in uno con le evidenti innovazioni tecnologiche che permeano il settore industriale, è da segnalare come siano in fase di sperimentazione/implementazione sistemi c.d di *compliance* automatizzata²³⁶ che monitorano in tempo reale i livelli delle emissioni. Se, da un lato, essi possono permettere un'indubbia valorizzazione dello sforzo di adeguatezza posto in essere dagli enti, dall'altro, necessariamente, esse si scontrano con le esigenze penalistiche di corretto accertamento e personalizzazione della responsabilità penale: ove lette in una realtà aziendale dotata di organizzazione delle attività, mappatura dei rischi e segregazione dei compiti, va osservato, dette implementazioni ben potranno costituire un interessante protocollo preventivo, da innestarsi all'interno di un modello di organizzazione e gestione del rischio di commissione del reato presupposto ad esso afferente.

Va detto, in ogni caso, come guardando alla generalità dei reati ambientali colposi di evento, come quelli da ultimo introdotti all'interno del codice penale, sia da ritenersi ad oggi dominante quel ragionamento svolto dalla giurisprudenza con riferimento alla piena compatibilità con i requisiti di interesse e vantaggio²³⁷. Con particolare riferimento a quest'ultimo, si precisa, si è ritenuta applicabile la distinzione tra un'omissione cautelare vera e propria espressione della politica aziendale, da cui accertare la sussistenza di un profitto non irrilevante, apprezzabile economicamente e direttamente riconducibile alla commissione del reato, ed una

²³⁶ Si veda, diffusamente, l'interessante contributo di R. Sabia, *Artificial Intelligence and Environmental Crime Compliance*, in *Revue Internationale de Droit Penal*, 2020, fasc. 1, p. 179 ss.

²³⁷ Si segnala sul punto, anche per la vivace attualità del contributo, il lavoro di C. Santoriello, *A vent'anni dall'introduzione della 231, è necessario tornare ad interrogarsi sui criteri di interesse e vantaggio*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2021, fasc. 2, p. 28, in cui l'autore effettua una lucida ricostruzione della nozione di interesse e di vantaggio declinati nelle ipotesi colpose, fornendo altresì un interessante spunto in materia di effettiva natura ed entità del profitto per l'ente, chiedendosi se sia necessario scomputare dal vantaggio-risparmio di spesa accertato, gli eventuali risvolti negativi ottenuti dall'illecito, per l'effetto aderendo ad una nozione di vantaggio più attenta all'effettivo quadro aziendale risultante dall'avvenuto accertamento dell'illecito.

cosiddetta “mera trascuratezza decisionale” da cui non risultino individuabili reali apprezzabili vantaggi per l’ente, anche in termini di risparmio di spesa nell’intesa accezione di una migliore agilità gestionale nello svolgimento dell’attività di impresa²³⁸.

Conclusivamente, va dunque preso atto delle difficoltà esegetiche che incontra la ricostruzione della nozione di interesse²³⁹ e l’applicazione del vantaggio²⁴⁰ con riferimento alle ipotesi meramente colpose: se, infatti, il criterio *ex post* ben può essere compatibile con reati colposi di mera condotta, più complesso, come visto, è il ragionamento di compatibilità in materia di reati colposi d’evento: la giurisprudenza, in ogni caso, fornisce una direzione interpretativa di conformità alla *voluntas legis* richiamandosi, tanto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), quanto in materia ambientale, alla necessità di accertare la sussistenza dei criteri di interesse e/o vantaggio avendo riguardo alla condotta posta in essere dall’agente, ove la stessa abbia consentito la realizzazione di un indebito risparmio di spesa o di un aumento della produttività.

²³⁸ Si veda diffusamente, sul punto, P. Fimiani, *La tutela penale dell’ambiente*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 812.

²³⁹ In cui è possibile rinvenire una lettura c.d. soggettiva che valorizza l’animus dell’autore persona fisica da una oggettiva che si riferisce esclusivamente alla direzione finalistica della condotta. Da qui, inevitabili, le problematiche in tema di compatibilità con le ipotesi colpose, vista l’assenza di direzione finalistica propria dell’interesse.

²⁴⁰ Interpretato, come visto, al punto da ricomprendere nel proprio alveo applicativo anche il risparmio conseguente alle scelte aziendali di omissione di adeguate cautele organizzative

2.3 La delega di funzioni ambientale.

Spostando l'attenzione verso il ruolo svolto dalla c.d. organizzazione aziendale, pare doveroso identificare le modalità con cui un ente può impostare, almeno in via embrionale, la propria struttura in vista dell'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione del rischio reato (MOG) volto a prevenire, tematica che ci occupa, la commissione di un reato ambientale.

Detto istituto organizzativo è stato infatti valorizzato al fine di correttamente allocare compiti e conseguenti responsabilità in realtà organizzative caratterizzate da complessità. Ciò, tanto al fine di adottare una corretta organizzazione del lavoro, quanto al fine di evitare la sussistenza di una mera responsabilità c.d. di posizione in capo al titolare dell'impresa.

«La delega di funzioni è un atto organizzativo di natura negoziale, con il quale l'imprenditore, garante originario, trasla su di un altro soggetto, che assume così la veste di garante derivato, taluni suoi specifici doveri – le funzioni – aventi ad oggetto il controllo delle fonti di rischio per taluni beni penalmente tutelati, in uno con i poteri giuridico – fattuali e le risorse necessarie ad adempiere tale controllo²⁴¹».

Con la pronuncia di Cass. Pen. sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132, la S.C. ha colto l'occasione per focalizzare il punto sul tema dell'operatività della delega di funzioni con riferimento al reato presupposto ambientale: la responsabilità dell'ente veniva infatti desunta anche dalla palese insussistenza, nel caso di specie, di un corretto sistema di deleghe idoneo e sufficiente a garantire un preciso e puntuale assolvimento degli obblighi di gestione del rifiuto. «Il principio affermato è nel senso che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti da reato ambientale,

²⁴¹ F. Pinelli, A. Berardi, *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano, Wolters Kluwer, 2020, p.189. Si veda inoltre la pronuncia di Cass. Pen. Sez. III, 26 maggio 2004, n. 1112 la quale precisa che «la ratio della previsione della delega trova unanime collocazione nella molteplicità di compiti e di obblighi penalmente sanzionati, nella necessaria conoscenza di specifiche regole tecniche, nella esigenza di protezione dei beni oggetto di tutela in maniera più incisiva e nella dimensione e complessità del fenomeno aziendale».

l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito dipendente dalla consumazione del reato ambientale ove si riscontri in seno allo stesso il difetto di una struttura organizzativa idonea a garantire il puntuale assolvimento degli obblighi a causa della accertata mancanza di deleghe di funzioni²⁴²».

Detto istituto, inaugurato nella sua applicabilità con riferimento all'organizzazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e disciplinato dall'art. 16 d.lgs 81/2008²⁴³, ha sollecitato l'attenzione degli interpreti anche in materia ambientale, visti i parallelismi interpretativi in tema di ascrivibilità dell'illecito amministrativo dipendente da ipotesi colposa e da interpretazione dei requisiti di interesse/vantaggio di cui si è detto nel precedente paragrafo.

La piena simmetria tra la delega di funzioni in materia ambientale e quella, originaria, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata confermata, tra l'altro, da una pronuncia della S.C.: Cass. Pen. Sez. III, 21 maggio 2015, n. 27862 ha infatti evidenziato che «in tema di reati ambientali non è più richiesto, per la validità ed efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la

²⁴² A. Scarcella, *I reati ambientali*, in G. Lattanzi, P. Severino (a cura di), *Responsabilità da Reato degli enti, Diritto Sostanziale*, Vol. 1, Torino, Giappichelli, 2021, p. 580.

²⁴³ Art. 16. *Delega di funzioni. 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

La norma richiama, quindi, alla necessità di una delega puntuale ed espressa, giudizialmente accertabile con certezza, da conferirsi ad un soggetto dotato di idonee qualificazioni tecnico-professionali tali da permettergli di adeguatamente svolgere il compito affidatogli anche con riferimento alla sussistenza di adeguati poteri di spesa; il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato da esigenze dimensionali e/o, quantomeno, organizzative, residuantesi in capo al delegante oneri di vigilanza e/o controllo sul corretto espletamento di quanto conferito ma, alcun potere discrezionale residuale. Si veda, diffusamente, la pronuncia di Cass. Pen. Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 48456.

disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs 81/2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle "necessità"²⁴⁴». Si osserva, però, come detto requisito dimensionale venga valorizzato dalla giurisprudenza più recente in materia ambientale in maniera parzialmente diversa da quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: da ultimo Cass. Pen Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 15941 ha affermato che «In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlati poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite²⁴⁵».

Per identificare le modalità con cui la delega di funzioni in materia ambientale nei suoi requisiti costitutivi è stata declinata nel rapporto organizzativo dell'impresa, è necessario riferirsi ad un successivo arresto giurisprudenziale: Cass. Pen. Sez. III, 3 marzo 2020, n. 17174 fornisce infatti interessanti spunti interpretativi in tema di validità della delega di funzioni in materia ambientale, anche e soprattutto alla luce della possibilità di individuare possibili integrazioni tra i metodi di organizzazione dell'ente per la prevenzione del reato ambientale.

Detta sentenza, infatti, ha rigettato i ricorsi congiuntamente presentati dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino e dal Procuratore della

²⁴⁴ Si veda, per approfondimenti, il commento di M. Poggi D'Angelo, *La delega di funzioni in materia ambientale*, in *Cass. Pen.*, 2016, fasc. 2, p. 680.

²⁴⁵ Per una completa ricostruzione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla sussistenza o meno del requisito dimensionale, si vedano le più risalenti pronunce di Cass. Pen. sez. III, 14 settembre 1993, n. 8538, Cass. Pen. Sez. III, 7 maggio 2004, n. 21745 che affermano la necessaria sussistenza del requisito dimensionale ai fini della validità della delega; Cass. Pen. Sez. III, 23 giugno 2004, n. 28126, Cass. Pen. Sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931, Cass. Pen. Sez. III, 13 settembre 2005, n. 33308 che invece prescindono dallo stesso.

Repubblica presso il Tribunale di Cuneo avverso la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Cuneo nei confronti dei due soci amministratori di una s.r.l. avente ad oggetto il trattamento o lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi, imputati per una violazione in materia di gestione dei rifiuti prevista dal TUA (art. 29 quattordicesima comma 3 lett. B), commessa in concorso omissivo ex artt. 110 e 40 cpv c.p.

I ricorrenti, infatti, sostenevano che il giudice emittente avesse errato nel ritenere sussistente un'ideale delega organizzativa di funzioni posta in essere da parte degli stessi ad altri sottoposti in quanto, trattandosi di società avente come unica attività il trattamento di rifiuti nelle varie forme, una delega avente per competenze esclusive "ambiente" e "rifiuti" poteva riguardare esclusivamente i rifiuti dalla stessa prodotti al di fuori della catena produttiva oggetto dell'attività sociale: ciò, diversamente interpretando, si sarebbe tramutata in un'indebita variazione dell'oggetto sociale, inammissibile mediante una mera deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel confermare l'orientamento seguito dalla sentenza sopra citata, la S.C. ha precisato che «al fine di giustificare l'esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l'esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possieda tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati».

Così identificando i presupposti della delega di funzioni in materia ambientale, la S.C. ha escluso che la delega posta in essere nel caso in esame consistesse in una variazione dell'oggetto sociale ma che, anzi, fosse stata correttamente esplicitata, avendo la stessa attribuito ad un soggetto tecnicamente capace poteri di spesa ed autonomia di firma unitamente ad indipendenza gestionale e funzionale oltre ad aver adeguatamente pubblicizzato la delega attribuita, essendo la stessa stata adottata mediante delibera consiliare. Precisa la sentenza citata come debba «ritenersi che l'assegnazione delle varie deleghe abbia comportato non una

modifica dello statuto societario, ma solo una legittima distribuzione dei compiti tra i soggetti coinvolti nell'amministrazione della società».

Prosegue la S.C. evidenziando come nel caso in esame possa dirsi assolto anche il requisito di cui all'art. 16 comma 3 d.lgs 81/2008, confermandone la piena applicabilità anche in materia ambientale: l'attribuzione della delega non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite al delegato. Nel caso esaminato, la S.C. ha precisato come la sentenza impugnata abbia correttamente argomentato anche in tal senso, osservando che, oltre alla mancanza di elementi probatori tali da ritenersi sussistente una *culpa in vigilando*, le contestazioni effettuate hanno riguardato aspetti del tutto marginali chiaramente non riconducibili ad una vera e propria "politica aziendale".

Va conclusivamente osservato come lo strumento della delega di funzioni costituisca un importante presidio organizzativo, in quanto volto ad attribuire precisi compiti e mansioni a soggetti professionalmente e tecnicamente idonei a svolgere i compiti loro assegnati, attuando una primaria segregazione delle funzioni e delle responsabilità ed evitando di strutturare mere responsabilità c.d. di posizione, per l'effetto, in ogni modo, lasciando permanere un onere di vigilanza in capo agli apicali. Il sistema delle deleghe, infatti, è cruciale per la corretta adozione ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione del rischio-reato, in quanto permette un corretto monitoraggio dei soggetti impiegati nelle varie fasi dell'attività aziendale, permettendo di focalizzare ed individuare eventuali rischi ed adottare conseguentemente idonei protocolli preventivi.

2.4 Il modello organizzativo nel suo rapporto con le norme tecniche: le problematiche nell'elaborazione delle procedure e nell'adozione dei protocolli preventivi e i controlli dell'OdV.

Esaminati i criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità dell'ente per la commissione di un reato ambientale, e sottolineata la prima, embrionale modalità di organizzazione che lo stesso può adottare con l'istituto della delega di funzioni, è necessario ora riferirsi al criterio di imputazione soggettiva, secondo cui è richiesto che il reato sia espressione di una vera e propria politica aziendale, così determinandosi la c.d. colpa di organizzazione, per avere l'ente omesso di adottare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire, nel caso che ci occupa, la commissione di un illecito penale ambientale.

La necessità di organizzazione che permea il diritto penale degli enti è particolarmente vibrante in tema ambientale, soprattutto per quanto concerne il coordinamento "tra organizzazioni", ancor prima che all'interno delle stesse.

Con riferimento alla materia dei rifiuti, ad esempio, è pienamente vigente ed operante il principio c.d. della responsabilità condivisa nella gestione degli stessi. Secondo la pronuncia di Cass. Pen. Sez. III, 14 febbraio 2020, n. 5912, ciò determina che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti sia gravante su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, titolari di una vera e propria posizione di garanzia volta al corretto smaltimento dei rifiuti. Ciò al fine di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente. A ciò corrispondono precisi obblighi di coordinamento e cooperazione connessi al rischio interferenziale²⁴⁶

Lo sforzo di personalizzazione della responsabilità dell'ente ha portato il Legislatore del 2001 a confrontarsi con i c.d. *compliance programs*: l'unica forma

²⁴⁶ Si veda, in dettaglio, il precedente di Cass. Pen., Sez. IV, 25 marzo 2019, n. 12876 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, da cui è comunque dato evincere un importante parallelismo in tema di gestione condivisa del rifiuto.

di colpevolezza legittimamente ascrivibile ad un ente è rappresentata dal rimprovero per la mancata organizzazione e/o carente regolamentazione dei propri aspetti interni, volta a prevenire ipotesi di reato previste dal Decreto.

Per andare esente dalla responsabilità ex d.lgs 231/2001, infatti, l'ente deve provare di aver «*adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»; considerato che l'obiettivo del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) è quello di organizzare e gestire il rischio della commissione delle fattispecie di reato presupposto previste ove rilevanti per l'attività svolta dall'ente, il comma 2 del citato art. 6 d.lgs 231/2001 precisa cosa debba prevedere detto modello di organizzazione e gestione:

- «a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Gli elementi costitutivi fondamentali del Modello, quindi, sono evincibili già dal disposto dell'articolo citato:

- a) una preventiva corretta analisi del rischio di commissione delle fattispecie di reato, ove rilevanti per l'attività svolta dall'ente, con particolare attenzione alle singole caratteristiche riscontrabili nell'operatività dello stesso (c.d. mappatura del rischio).
- b) la ricognizione organizzativa di procedure sussistenti all'interno della realtà aziendale, volte a definire, ad esempio ambiti di attività, responsabilità gestionali e controlli;

- c) quanto detto al punto precedente va contestualizzato con sicuro e particolare riferimento alla c.d. gestione finanziaria;
- d) previsione di c.d. flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b)²⁴⁷, organismo deputato a verificare la persistente applicazione e validità del MOG nella concreta realtà aziendale e di segnalare all'organo amministrativo la necessità di eventuali adattamenti/aggiornamenti;
- a) presidio del MOG mediante un autonomo sistema disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni dello stesso da parte di apicali/subordinati e/o stakeholders aziendali.

Queste, in sintesi, le indicazioni che il testo del Decreto rivolge agli enti per l'elaborazione, adozione ed implementazione del Modello.

Il Modello di Organizzazione e Gestione, comunemente, viene strutturato in due suddivisioni: una Parte Generale c.d. sintetico/esplicativa ed una Parte Speciale c.d. analitico/descrittiva.

Mentre con riferimento alla prima è possibile identificare una sostanziale uniformità, dovuta al fatto che in essa sono inseriti i riferimenti essenziali relativi alla descrizione della struttura ed attività aziendale ed all'implementazione dei presidi generali indicati dal Decreto, individuabili nel Codice Etico, nella definizione della struttura del sopra citato Organismo di Vigilanza e nel Sistema Disciplinare, meno agevole è identificare le modalità con cui debba essere strutturata la parte speciale, da suddividersi in tante sottopartizioni quanti sono le categorie di reati presupposto applicabili alla realtà aziendale di riferimento (Artt. 24 ss. del Decreto).

La dottrina, dal canto suo, ha elaborato delle indicazioni "di massima" riferite alla parte speciale ambientale, sintetizzabili in «Analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti, della loro significatività e delle misure necessarie al

²⁴⁷ «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;»

loro contenimento; - emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento di quelle esistenti, alle misure adottate all'esito delle predette analisi; - informazione formazione dei lavoratori; - vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori; - riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed istruzioni di lavoro²⁴⁸».

A dette indicazioni sono seguite delle istruzioni operative generali, rilasciate dalle associazioni di categoria, volte a fornire spunti orientativi²⁴⁹ per la redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (su tutti, le Linee Guida di Confindustria, da ultimo aggiornate²⁵⁰), mentre, sulla specifica tematica dei reati ambientali devono evidenziarsi, per l'interessante approccio adottato, le Linee Guida di Fise Assoambiente²⁵¹.

L'importanza di dette Linee Guida è infatti da considerarsi in quanto prende in considerazione la possibilità (o necessità?) dell'integrazione del Modelli ex d.lgs 231/01 con i c.d. sistemi di gestione ambientale.

²⁴⁸ G. Gatta, *Responsabilità degli enti per i reati ambientali: le osservazioni di Confindustria*, in *Dir. Pen. Cont.*, 29 aprile 2011, ove, appena prima dell'introduzione dei reati ambientali nel corpo del Decreto si osservava la necessità di effettuare, analogamente a quanto è stato previsto in materia di sicurezza sul lavoro dall'art. 30, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (con riferimento alle linee guida UNI-INAIL SGLS e al British Standard OHSAS 18001:2007), una presunzione di idoneità ad avere *efficacia esimente della responsabilità* dell'ente in relazione ai modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS, o a modelli equivalenti.

²⁴⁹ Deve infatti sottolinearsi come sia riconosciuto fondamentale, anche e soprattutto dalle pronunce giurisprudenziali in materia, che i modelli adottati sulla base di dette indicazioni non costituiscano la mera copia di detti esempi, ma rappresentino l'efficace ed effettiva descrizione dell'attività svolta e mappata nella realtà aziendale, dovendo le linee guida costituire, esclusivamente, un supporto nell'elaborazione del Modello Organizzativo della singola realtà aziendale.

²⁵⁰ Linee guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ult. ed., Giugno 2021.

²⁵¹ Si veda, in dettaglio, il commento di M. Zalin, *Eco-reati e modelli organizzativi 231, alla luce delle linee guida Fise-Assoambiente*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 3, p. 29.

Si segnala, inoltre, il contributo di S. Sarno, *La responsabilità da reato degli enti per i crimini ambientali tra contraddizioni legislative e normazione di categoria*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2021, fasc. 3, p. 172, che valorizza dette linee guida tanto per il merito di contribuire al rafforzamento della "politica ambientale" dell'ente latamente intesa, quanto per l'indicazione puntuale delle indicazioni operative di redazione del MOG, passando per un preventivo *risk assessment* alla successiva mappatura delle possibilità di miglioramento mediante un effettivo *action plan*, peraltro sollecitando, anche nei termini di cui si vedrà nel prosieguo, una virtuosa interazione/integrazione tra il sistema di gestione ambientale (SGA) ed il MOG ex d.lgs 231/01.

Cruciale, infatti, è l'esistenza di normativa c.d. volontaria adottabile da enti che desiderino "migliorare" la propria performance ambientale (Regolamento EMAS e Norma Tecnica UNI EN ISO 14001:2015).

Per introdurre la tematica appare utile riferirsi al secondo e interessante spunto proveniente dalla sentenza oggetto di commento nel paragrafo 2²⁵², riguardante il riferimento che il ricorrente ha riportato circa l'assenza in tema di responsabilità dell'ente derivante da reato ambientale, di «una norma analoga a quella dell'art. 30 d.lgs 81/08 che indichi le linee guida cui uniformare i modelli di organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati ambientali».

Detta previsione costituisce, come noto, la norma cardine per la progettazione prima e la valutazione poi dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/01 in materia di prevenzione antinfortunistica; il suo comma 5 in particolare, fornisce agli operatori un importante strumento operativo, sancendo come «in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti [...]».

Premessa la differenza tra il mero sistema di prevenzione del rischio di infortuni in ambito lavorativo ed il vero e proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01 per cui, mentre al primo corrisponde un controllo c.d. di primo livello tarato sui rischi di infortunio e malattie professionali, al secondo corrisponde un controllo di secondo livello del rischio-reato²⁵³, va osservato come detto richiamato comma 5 dell'art. 30 d.lgs 81/08 contenga una sorta di "presunzione di conformità" del modello ai requisiti legislativi da cui sono sorti diversi problemi interpretativi:

²⁵² Cass. Pen. Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157

²⁵³ V. diffusamente V. Mongillo, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in A.M. Stile - A. Fiorella - V. Mongillo, (a cura di) *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, Jovene, 2014, p. 41.

su tutti, la possibilità o meno per il giudice di sindacarne l'idoneità, cui sono seguite soluzioni ermeneutiche che ne hanno permesso un'interpretazione conforme al ruolo del Giudicante²⁵⁴.

Un riconoscimento dell'efficacia di detto *modus operandi*, va detto, è rinvenibile nel c.d. "Progetto Caselli²⁵⁵" di riforma dei reati agroalimentari, al cui interno è prevista l'introduzione, addirittura nel corpo stesso del d.lgs 231/2001 con un nuovo articolo 6-bis²⁵⁶ di una dettagliata interpretazione e riformulazione del sopracitato

²⁵⁴ Tra queste si segnalano quelle che hanno effettuato una valutazione di idoneità secondo il modello c.d. della prognosi postuma, accertando se adozione ed efficace attuazione del modello avessero evitato l'evento dannoso al tempo della commissione della condotta colposa. Sul punto si rimanda diffusamente a F. Curi, *L'imprenditore persona giuridica: il sistema 231 nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili Penali*, 2019, Torino, Giappichelli, 176-177.

²⁵⁵ D.d.l. S. 283/2019

²⁵⁶ Art. 31. *Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare). - 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera; e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti; f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione e del

tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
b) un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni

articolo, tutta rapportata al modello organizzativo dell'ente qualificato come impresa alimentare²⁵⁷.

La prevenzione dei reati presupposto tramite le normative tecniche è oggetto di attenta valutazione da parte degli interpreti, anche e soprattutto per il loro ruolo "competitivo", trattandosi di strumenti di cui le imprese si dotano al fine di migliorare le loro prestazioni ambientali; il loro "vantaggio competitivo" rispetto all'adozione dei Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/01 sta nel fatto che «nel tempo si è compreso che, a fronte di un investimento per la loro implementazione, i vantaggi che ne derivano sono notevoli²⁵⁸».

Trattasi di certificazioni che attestano la corretta avvenuta implementazione di un sistema di gestione ambientale ma che, va precisato, non possono essere in alcun

significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definire mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità».

²⁵⁷ Per una disamina dettagliata dell'iter normativo si veda D. Fondaroli, *Dallo schema della commissione Caselli al disegno di legge s. 2231 recante "nuove norme in materia di reati agroalimentari": profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società*, in N. Raimondi, (a cura di), *Atti del convegno "Diritto penale degli alimenti: prevenzione, precauzione e repressione in Italia ed in Europa"*, Milano, 26 settembre 2015, Rubbettino, 2018, pp.7-31 nonché D. Fondaroli, U. Poli, *Il disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti.*, 2016, fasc. 2, p. 9.

²⁵⁸ M. Arces, *La tutela ambientale*, in A. Adotti, S. Bozzolan, (a cura di), *La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi*, 2020, Luiss University Press, p. 138.

modo sostitutive della sezione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01 dedicata alla prevenzione dei reati ambientali.

La “sfida” della possibile (ed assolutamente consigliabile) integrazione dei sistemi di gestione con il modello organizzativo ex d.lgs 231/01 passa infatti, necessariamente, per il vaglio giurisprudenziale della loro assimilabilità: sul punto, allo stato, in assenza della normativa di cui si è detto, escluso il citato art. 30 d.lgs 81/08, il precedente giurisprudenziale più recente²⁵⁹, ha evidenziato come i modelli aziendali adottati secondo la norma tecnica UNI EN ISO 9001:2015 non possano essere ritenuti equivalenti ai modelli richiesti dal d.lgs. 231/01, perché non contenenti l'individuazione degli illeciti da prevenire, né un vero e proprio sistema sanzionatorio, riferendosi esclusivamente alla qualità del lavoro nell'ottica del rispetto della normativa antinfortunistica e/o di tutela ambientale.

Essi, infatti, non sono equiparabili al modello in quanto finalizzati a garantire il controllo sulla qualità dei prodotti/servizi offerti (e/o, nel caso del sistema ambientale, a garantire il controllo sull'ottimizzazione delle prestazioni ambientali), mentre il modello è primariamente volto ad organizzare e gestire il rischio di commissione di reati presupposto nel contesto dell'ente, mediante protocolli *ad hoc*, i cui fini non necessariamente coincidono con quelli di cui sopra. Mentre il Modello Organizzativo previsto dal Decreto, infatti, consente l'individuazione delle attività sensibili esposte al rischio della commissione di determinati reati, con l'obiettivo di prevenirne la realizzazione, il sistema di gestione ambientale secondo le norme tecniche contiene regole volte ad individuare e prevenire rischi ambientali genericamente intesi, mediante l'adozione di una politica aziendale volta alla sostenibilità, al monitoraggio ed al miglioramento della performance²⁶⁰.

²⁵⁹ Cass. Pen., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 41768. Si veda anche il commento di C. Santoriello, *Modello Organizzativo 231 e Modelli Aziendali ISO per la Cassazione “pari non sono”*, in *IlSocietario.it*, fasc.8, 8 novembre 2017 nonché il contributo di A. Scarcella, *L'esegesi giurisprudenziale di legittimità tra ecoreati e “sistema 231”: quid iuris?*, cit., p. 217.

²⁶⁰ Si veda, diffusamente, B. D'Ottavio, *La “responsabilità” da reato dell'ente*, in L. Cornacchia, N. Pisani, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit. p. 685.

Quanto, in primo luogo, alla norma UNI EN ISO 14001:2015, essa costituisce uno standard di riferimento per le prestazioni ambientali, prevedendo le modalità e le caratteristiche che deve avere un sistema di gestione ambientale, oltre a prevederne i sistemi di verifica e controllo, svolti da parte di un organismo certificatore accreditato esterno, terzo e imparziale, rispetto alla realtà aziendale da valutare.

«Il risultato atteso dell'implementazione di un sistema di gestione ambientale è l'integrazione della variabile ambiente nella creazione di valore d'impresa attraverso: 1) il conseguimento delle prestazioni ambientali definite dai piani di miglioramento dell'organizzazione; 2) il rispetto degli obblighi di conformità derivanti da prescrizioni legali o accordi intrapresi con le parti interessate; 3) il raggiungimento dei propri obiettivi ambientali²⁶¹».

Quanto, in seconda battuta, al Regolamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), esso, pur strutturato sempre come sistema di gestione per l'ottimizzazione delle prestazioni ambientali, trattasi di un dispositivo c.d. legislativo, il quale contempla una verifica svolta da un'autorità pubblica, che rilascia una certificazione di conformità allo standard, con un approfondimento ulteriore rivolto al corretto adempimento di obblighi legislativi. «L'adesione al sistema EMAS prevede principalmente che l'impresa (c.d. organizzazione) 1) predisponga un documento contenente un'esauriente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'organizzazione; 2) implementi e sottoponga ad audit di parte terza indipendente un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma ISO 14001; 3) predisponga e sottoponga a verifica di parte terza indipendente una dichiarazione ambientale ovvero un'informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate sui seguenti elementi: struttura e attività; politica ambientale e sistema di gestione ambientale; aspetti e impatti ambientali; programma, obiettivi e

²⁶¹ M. Arces, *La tutela ambientale*, in A. Adotti, S. Bozzolan (a cura di), *La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi*, cit., p. 140.

traguardi ambientali; prestazioni ambientali e rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente²⁶²».

Una delle criticità evidenziate da più parti della riforma del sistema penale ambientale del 2015 è costituita dal mancato richiamo al sistema di gestione ambientale e/o a dette certificazioni nel corpo dell'art. 25-*undecies* del Decreto: non potendo gli stessi, per i motivi sopra detti, costituire la base per una (ad oggi inammissibile) certificazione di idoneità²⁶³ del MOG né tantomeno, per sostituirlo nella sua struttura, date le diverse finalità di fondo, il richiamo sarebbe comunque stato desiderabile, in ottica di coordinamento degli stessi con l'elaborazione del Modello Organizzativo, costituendo gli stessi comunque un'importante base di riferimento in tema di organizzazione aziendale²⁶⁴.

Osservando in comparazione le modalità con cui vengono implementati gli stessi in una realtà aziendale di riferimento rispetto alle modalità di redazione della parte speciale ambientale di un MOG ex d.lgs 231/2001 è possibile osservare infatti come entrambi partano da una necessaria attività di Risk Assessment.

Nell'implementazione del sistema di gestione ambientale la stessa risulta essere rivolta ad identificare le eventuali criticità ambientali e, successivamente ad agire sulle stesse per ottimizzare le prestazioni mediante il protocollo di azione PLAN-DO-ACT-CHECK²⁶⁵; nell'implementazione della parte speciale ambientale, invece, la valutazione del rischio è rivolta alla primaria identificazione delle fattispecie applicabili nella realtà aziendale, valutando per ogni singola ipotesi di reato presupposto prevista dall'art. 25-*undecies* del Decreto la sua rilevanza e,

²⁶² *ivi*, p. 141

²⁶³ Sul punto T. Guerini, *Diciassette anni di responsabilità degli enti: una retrospettiva*, cit., p. 229: l'autore precisa che alla bocciatura dottrinale della proposta di certificazione privata del Modello di Organizzazione e Gestione (in quanto l'apprezzamento di idoneità/adequatezza è materia riservata al giudicante), ha fatto seguito un'interessante ipotesi di "positivizzazione delle cautele" mediante coinvolgimento delle Associazioni di Categoria nell'elaborazione di "modelli pilota", per incentivare l'adozione dei MOG mediante una «codeterminazione delle regole preventive».

²⁶⁴ Si veda, sul punto, S: Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, cit. p. 326.

²⁶⁵ "Pianificare, Fare, Controllare, Agire" – "Ciclo di Deming" – modello studiato per l'applicazione in azienda di un'ottica di miglioramento sul lungo periodo trasversale ad ogni settore.

conseguentemente, il suo grado di potenziale gravosità sull'operatività dell'ente²⁶⁶. Detta analisi andrà svolta con riferimento ai processi di business sensibili, ove è prevedibile/plausibile che si verifichino delle condizioni che possano favorire la commissione di reati presupposto ambientali²⁶⁷. Ove, infatti, detta ipotesi di reato presupposto fosse commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, si verificherebbe un rischio per l'ente, susseguente ad una condanna inflitta per non aver adeguatamente adottato ed implementato un MOG a presidio, da misurarsi mediante un valore dato il rapporto tra la probabilità di verifica con l'entità della sanzione eventualmente comminabile, da calcolarsi mediante la formula:

$$Ri=PxD$$

Rischio di Reato iniziale (Ri)= Probabilità di verifica (P) x Danno Derivante da Sanzione Potenziale (D)

Compito del MOG è quello di mitigare il rischio che vengano commessi reati presupposto, mediante l'adozione di protocolli a presidio. La possibilità di valorizzare i Sistemi di Gestione Ambientale presenti in azienda (SGA) potrebbe

²⁶⁶ Si veda, sul punto, O. Capparelli, L. Lanzino, *Modelli di Gestione del Rischio e Compliance ex d.lgs. 231/2001*, 2016, Milano, Wolters Kluwer, p. 121 ove vengono descritte le tre fasi di adozione del MOG, identificate in Analisi e disegno del MOG, Implementazione dello stesso e pianificazione delle attività di controllo, Attività di Vigilanza, aggiornamento e maintenance del Modello.

La prima fase in particolare, che interessa ai fini del presente lavoro, prevede dopo l'avvenuta identificazione della rilevanza della fattispecie di reato nella realtà aziendale, una preventiva identificazione dei presidi di controllo presenti in azienda nonché delle azioni necessarie alla neutralizzazione dei rischi derivanti dai reati individuali, evidenziando come venga svolta la progressione dalla primaria Risk Analysis alla successiva Gap Analysis, il cui output di controllo sarà il Rischio Residuo (RR), a seguito della avvenuta implementazione dei protocolli preventivi.

²⁶⁷ Degna di nota l'indicazione operativa fornita in tal senso dalle Linee Guida Fise Assoambiente, *Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione ambientale alla luce dell'estensione del d.lgs n. 21/2001 ai reati contro l'ambiente*, 2020, p. 102, che specifica la necessità di svolgere detta analisi tanto con riferimento ai c.d. processi di Business veri e propri (ad. es. Esercizio impianti e/o trasporto rifiuti), relativi all'operatività aziendale, quanto con riferimento ai c.d. processi di supporto (ad. es. Personale, Societario, Amministrativo, Contabile), evidenziando la trasversalità della materia penale ambientale rispetto ai processi presenti in un ente.

essere conseguita nell'effettuazione dell'analisi della riduzione del rischio, strutturando lo step successivo nel modo seguente.

A seguito della *Risk Analysis*, infatti, viene solitamente effettuata una seconda valutazione, denominata *Gap Analysis*, la quale permette di effettuare una comparazione tra il valore sopra determinato ed il successivo prodotto dalla diminuzione che verrebbe operata dall'implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione: detto valore andrebbe integrato mediante il dato risultante dalla valutazione dei sistemi di gestione/protocolli di prevenzione previsti nella realtà aziendale e/o adottabili/adottandi nella seguente modalità:

$$\text{DMOG} = \text{Pr} + \text{Sg}$$

***Diminuzione del Rischio operata dall'azione del MOG (DMOG)=
Protocolli/Procedure organizzative adottate dall'ente (Pr) + Sistema di Gestione Ambientale (Sg)***

Le procedure dei SGA a tal fine identificate costituiscono veri e propri strumenti organizzativi: sono «regole finalizzate a disciplinare una specifica attività ed a renderla il più possibile uniforme. Il loro scopo ultimo non è però correlato al rischio penale, bensì, piuttosto, alle esigenze produttive ed economiche²⁶⁸». Ove

²⁶⁸ D. Zaniolo, *Il complesso rapporto tra i diversi modelli gestionali dei rifiuti, le singole procedure aziendali e i "protocolli" ex d.lgs 231/2001*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013, fasc. 3, p. 90. L'autore esemplifica, in materia di rifiuti, come nella prassi quotidiana avvenga da parte di numerose aziende il conferimento degli stessi ad un trasportatore per lo smaltimento da effettuarsi successivamente da parte di un terzo soggetto e di come la scelta dell'intermediario venga svolta secondo un criterio c.d. di vantaggio del prezzo più conveniente. Sussistendo la c.d. responsabilità condivisa per la gestione del rifiuto (l'autore cita la pronuncia della S.C. sez IV, 2 novembre 2011, n. 1428), l'ente produttore del rifiuto, per evitare di incorrere in responsabilità concorrente con gli altri soggetti in caso di smaltimenti non autorizzati/non conformi e/o condotte di abbandono del rifiuto, ben potrebbe adottare una procedura interna che valuti preventivamente il soggetto cui affidare il rifiuto da smaltire, giustificando la scelta sulla base del costo di trasporto più vantaggioso, ma sopra una soglia minima di prezzo, sotto la quale ben si potrebbe dubitare circa la correttezza del servizio reso. In questo modo una procedura interna di analisi dei costi, mediante l'introduzione di un valore di allerta, viene a costituire un vero e proprio protocollo preventivo, peraltro documentabile nella sua piena operatività in caso di contestazioni.

però dette procedure aziendali vengano conformate e coordinate all'interno di un Modello Organizzativo ex d.lgs 231/01 orientato alla prevenzione dei reati presupposto rilevanti, esse vengono correlate tra di loro costituendo dei c.d. protocolli penal- preventivi.

Detti strumenti organizzativi, in uno con la sussistenza del Sistema di Gestione Ambientale, infatti, risultano essere elementi tutti idonei ad essere valutati quali componenti valoriali dell'indice di riduzione del rischio- reato operato dall'avvenuta adozione del MOG.

Conseguentemente, dunque, è possibile misurare il rischio residuo di commissione di reati presupposto nell'operatività dell'attività aziendale (RR), all'esito dell'avvenuta implementazione del MOG, mediante una valorizzazione congiunta dei protocolli preventivi ad hoc adottati con lo scopo di prevenire la commissione di un reato ambientale e del sistema di gestione ambientale, adottato secondo le norme dei sistemi UNI EN ISO 14001 e/o EMAS.

RR=Ri-DMOG

Rischio Residuo (RR)= Rischio di Reato iniziale (Ri)- Diminuzione del Rischio operata dall'azione del MOG (DMOG)

Il valore (RR) risultante dall'avvenuta implementazione dei protocolli a presidio del rischio della commissione del reato presupposto identificato come applicabile va parametrato con la soglia c.d. di rischio "accettabile"²⁶⁹.

Posta, infatti, l'impossibilità di eliminare la totalità delle possibilità che venga commessa un'ipotesi di reato presupposto nell'operatività aziendale, detta soglia

²⁶⁹ Si veda, per eventuale approfondimento, l'interessante contributo di L. Cordovana, *Ecoreati & Industria – strumenti concettuali per misurare l'idoneità e l'efficace attuazione del modello 231 ambientale*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2015, fasc. 4, p. 271, il quale propone un ulteriore metodo di valutazione della vulnerabilità del MOG nella sua parte ambientale, misurabile effettuando la media ponderata dei valori di gap generati dal controllo di valori attribuiti a dei c.d. marcatori riferibili a diverse conformità.

permette di «porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato (siano essi protocolli ad hoc e/o sistemi di gestione n.d.r.). In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In questo modo le organizzazioni riescono, da un lato, a diffondere la cultura del rispetto delle normative (e, più in generale, del sistema di regole interne) dall'altro, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, si cautelano in quanto se le persone dovessero commettere reati, lo farebbero eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli adottati²⁷⁰».

Appare utile, a questo punto della trattazione, riportare un esempio dell'elenco delle attività basilari che debbono costituire l'ossatura di un protocollo di prevenzione applicato al reato di cui all'art. 137 T.U.A., trattandosi dell'ipotesi di reato citata nella sentenza n. 3157/2020, oggetto di commento nei paragrafi precedenti²⁷¹.

Trattandosi di scarichi di acque reflue industriali, sarà necessario per l'ente

- a) effettuare un censimento degli scarichi esistenti;
- b) predisporre procedure di controllo (eventualmente automatizzate, v. sub. Nota 42);
- c) identificare i soggetti cui delegare la responsabilità in materia di controllo di detti scarichi;
- d) prevedere procedure di documentazione continuativa della stessa, tanto mediante annotazione, quanto mediante inoltro di report di audit periodici alle funzioni coinvolte;
- e) Regolamentare le attività da svolgere in caso di sfioramento dei valori tabellari o di vicinanza ad essi.

²⁷⁰ O. Capparelli, L. Lanzino, *Modelli di Gestione del Rischio e Compliance ex d.lgs. 231/2001*, cit. p. 133. Cfr. Art. 6 comma 1 lett. c) D.lgs. 231/2001

²⁷¹ Si veda, sul punto, la disamina diffusamente svolta da M. Pansanella, *Reati Ambientali: il set dei controlli a presidio*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2012, fasc. 1, p. 249, qui sinteticamente riportata e rielaborata.

Con riferimento a tali ultimi punti, con particolare attenzione al soggetto destinatario dei report, appare utile svolgere un'ultima considerazione: quali debbono essere i controlli da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, per verificare la persistente funzionalità ed efficace attuazione del MOG nella sua parte relativa alla prevenzione del reato ambientale?

Esso costituisce, come noto, lo strumento organizzativo cardine del MOG, in quanto trattasi di organismo dell'ente dotato di autonomia e indipendenza, deputato a vigilare sull'osservanza del MOG e sulla sua efficace adozione ed implementazione, nonché a verificare e segnalare all'organo amministrativo le esigenze di aggiornamento e/o modifica dello stesso.

Nello svolgimento dei propri compiti, infatti, l'OdV è destinatario di flussi informativi periodici dalle diverse funzioni aziendali, nonché parte proattiva nello svolgimento di controlli/verifiche/audit su propria iniziativa. Con riferimento alla prevenzione delle ipotesi ambientali, viene osservato, «può essere utile per l'Organismo concentrarsi non solo sui processi tipici che pongono rischi immediati in campo ambientale (ossia, quelli legati alla produzione ed alla gestione degli aspetti ambientali diretti), ma anche su processi “sentinella” che, studiandosi “a monte” o in posizione collaterale rispetto ai primi, consentono di rilevare “indicatori” o dati significativi e di svolgere controlli incrociati [...]»²⁷².

La presenza od adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, in questo senso, «garantisce e facilita il costante approvvigionamento della “piattaforma cognitiva” attraverso cui l'OdV può esercitare la propria vigilanza nell'area ambientale, assicurando un flusso informativo costante sul monitoraggio previsto dal sistema e sugli aggiornamenti delle norme aziendali, che costituiscono a tutti gli effetti gli strumenti attuativi del Modello»²⁷³.

²⁷² M. Chilosi, *L'organismo di vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2017, fasc. 2, p. 61.

²⁷³ *Ivi*, p. 66. L'autrice prosegue esemplificando i flussi informativi diretti all'OdV che possono riguardare l'analisi ambientale iniziale, gli esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa, il periodico resoconto dello stato di avanzamento delle azioni

Tra le attività svolte dall'OdV in materia di specifica prevenzione delle ipotesi presupposto ambientali, oltre alle ordinarie attività di monitoraggio del MOG nella sua interezza vengono individuate, esemplificativamente:

1. Pianificazione ed organizzazione della vigilanza in materia ambientale, da parametrarsi all'effettiva specificità del *core business* aziendale;
2. Organizzazione della gestione dei flussi informativi in entrata, periodicità e metodo di analisi;
3. Segnalazione all'organo dirigente delle eventuali violazioni ambientali che possano comportare il rischio di incorrere in responsabilità per l'ente;
4. Verifica periodica delle azioni intraprese per il miglioramento delle prestazioni ambientali e/o per la sistemazione delle criticità riscontrate
5. Eventuale ricorso a soggetti esterni dotati di competenze specifiche in caso di accertamenti tecnici da svolgersi in autonomia.

Visto il ruolo svolto dalle componenti del MOG per l'implementazione della *compliance*, deve conclusivamente osservarsi come la prevenzione delle ipotesi di reato ambientali previste dall'art. 25-*undecies* vada considerata come attività da svolgersi in sinergia tra le diverse funzioni ed aree aziendali, in cui tanto più lo sforzo è rivolto all'ottimizzazione delle prestazioni in materia di ambiente, quanto più è possibile ritenersi l'ente efficacemente *compliant*, per essersi efficacemente organizzato mediante l'adozione e l'implementazione del MOG ex d.lgs 231/2001, anche e soprattutto come integrato, nelle modalità di cui si è detto, con eventuali SGA presenti in azienda e/o implementandi.

Detta possibilità integrativa, va osservato, ben potrebbe costituire un incentivo all'implementazione di Modelli ex d.lgs 231/01 da parte di enti già dotati di SGA volti all'ottimizzazione delle proprie prestazioni ambientali, in quanto la redazione del MOG non sarebbe resa difficoltosa dall'assenza di qualsivoglia

correttive/preventive poste in essere. In generale, tutte le attività ricomprese nel sopra-citato schema PLAN-DO-CHECK-ACT ben possono costituire un'importante base conoscitiva, ove opportunamente filtrata, per l'espletamento dell'attività di monitoraggio del MOG posta in essere dall'OdV.

procedura/schema operativo in materia di gestione ambientale, ma beneficerebbe del patrimonio conoscitivo ed organizzativo fornito dal sistema di gestione precedentemente implementato.

Capitolo 3 – Prospettive di riparazione del danno

3.1 Strumenti generali di “*diversion*” nel sistema penale italiano: compatibilità della Messa alla prova e della Particolare tenuità del fatto con il sistema del d.lgs 231/01. – 3.2 Strumenti speciali di ripristino dell’ambiente: le misure degli artt. 452-*decies* e 452-*duodecies* c.p. e il sistema previsto dall’art. 318-*bis* T.U.A. – 3.3 Prospettive e scenari di *Restorative Justice* nel diritto penale dell’ambiente.

3.1 Strumenti generali di “*diversion*” nel sistema penale italiano: compatibilità della Messa alla prova e della Particolare tenuità del fatto con il sistema del d.lgs 231/01.

Responsabilizzare, Prevenire, Riparare. Il terzo componente del trittico oggetto di analisi nel presente lavoro di tesi costituisce la parte più ambiziosa e, insieme, più caratterizzante l’obiettivo che l’ordinamento tutto necessita ad oggi di perseguire, in tema di disposizioni penali a tutela dell’ambiente latamente inteso.

«Dove non è stato possibile prevenire, è necessario – anche per la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato – incentivare, mediante premi, tutte le attività *post delictum* che in qualche modo consentano i bloccare il danno e, in alcuni casi, di ripararlo, e di ripristinare l’originario stato dei luoghi inquinati²⁷⁴».

Se, infatti, è ben possibile identificare le potenzialità punitive espresse dalle fattispecie previste dal T.U.A. e dal Codice Penale²⁷⁵, altrettanto è necessario identificare le modalità con cui allocare il costo della riparazione al soggetto ritenuto responsabile, persona fisica od ente che sia.

L’obiettivo può essere perseguito mediante degli strumenti c.d. di “*diversion*”, pensati dal legislatore per ridurre il carico processuale mediante metodi alternativi

²⁷⁴ P. Patrono, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, in *La Legislazione Penale*, 11 gennaio 2016, p. 18

²⁷⁵ Sulle quali, come si è detto e come preciserà in seguito, pendono evidenti problematiche di effettività.

di estinzione del procedimento legati alla tenuità in concreto dell'offesa arrecata al bene giuridico e/o ad una positiva condotta riparatoria posta in essere dal reo.

Essa, ad ogni modo, può essere considerata come “una” delle ragioni, ma non può da sola essere unico presupposto posto a fondamento della non punibilità del comportamento delittuoso o contravvenzionale serbato, anche e soprattutto alla luce dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., nonché delle ovvie esigenze che debbono accompagnare l'effettività della risposta sanzionatoria; il tutto, ovviamente senza sfociare nel c.d. panpenalismo.

Con la diversione si intendono sottrarre al procedimento penale quei reati per i quali il processo, nella sua forma classica, viene ritenuto superabile, se non, in altri casi, addirittura dannoso. «Ciò non significa che lo Stato rinuncia a reagire al reato in assoluto, ma che esso viene affrontato in maniera diversa, tramite modalità informali tese a raggiungere i medesimi obiettivi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale propri della giustizia formale²⁷⁶».

Il principale strumento in tal senso congegnato dal legislatore nella parte generale del Codice è costituito dalla c.d. “Sospensione del procedimento con Messa alla prova”, introdotta con la L. 67/2014 sulla scorta dell'esperienza maturata nel procedimento minorile e nel processo avanti il Giudice di Pace, con le c.d. condotte riparatorie di cui all'art. 35 d.lgs 274/2000²⁷⁷.

Con detto strumento è possibile per l'imputato accedere ad un rito alternativo in cui prestare una fattiva collaborazione con la riparazione del danno cagionato dal reato con la propria condotta, e, conseguentemente, beneficiare dell'estinzione del reato all'esito positivo dei lavori di pubblica utilità prestati, cui può essere ammesso esclusivamente ove abbia adempiuto a detta obbligazione riparatoria impartitagli dal giudice.

²⁷⁶ B. Bertolini, *Esistono autentiche forme di “diversione” nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2015, fasc. 4, p. 47.

²⁷⁷ L'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato determina l'estinzione del procedimento, con il Giudice che pronuncia sentenza di non doversi procedere per intervenuta condotta riparatoria posta in essere dall'imputato in favore della persona offesa.

Detto strumento è utilizzabile esclusivamente nell'ipotesi in cui i limiti edittali della fattispecie contestata non superino i quattro anni di reclusione: così facendo essa si rivela comunque compatibile con le ipotesi di reato ambientale meno gravi, in cui, va detto, lo sforzo riparativo è comunque esigibile nei confronti del reo, stante la non diffusività/irreversibilità del danno cagionato²⁷⁸. La componente essenziale della sospensione del procedimento con messa alla prova consiste, infatti, nella "prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato". Trattandosi di vera e propria "*probation*" compete al giudice la valutazione finale circa l'avvenuta effettiva completa (ove possibile) riparazione del danno cagionato dalla condotta del reo²⁷⁹.

Lo strumento sospensivo con messa alla prova, si osserva, è stato specificamente pensato per essere applicato alla persona fisica, che volontariamente richiede di accedere al rito, cui segue la valutazione del giudice per l'ammissione, che comporta un vaglio preliminare dell'imputazione e della sussistenza dei presupposti normativi di applicabilità. In tale momento, fondamentale, spetta al giudice valutare (ove poste in essere) e/o prescrivere le condizioni di riparazione del danno da applicarsi all'imputato per essere ammesso allo svolgimento del programma. Successivamente verrà predisposto il c.d. programma trattamentale da parte dell'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) in collaborazione con l'ente prescelto per l'elaborazione del programma di lavori di pubblica utilità al cui esito positivo conseguirà l'estinzione del reato.

²⁷⁸ Ipotesi quali i reati di inquinamento e disastro ambientale in cui, diversamente, risulterebbe essere sicuramente più efficace un'approccio preventivo, da allocarsi alle organizzazioni complesse nei termini esposti nel capitolo precedente.

²⁷⁹ M. Chilosi, M. Riccardi, *Il diritto penale ambientale degli enti: tra repressione, organizzazione e riparazione, il presente e il futuro dell'articolo 25-undecies d.lgs 231/2001*, in *Sistema* 231, 2021, n. 2 p. 33 precisano l'importanza di detta valutazione da compiersi da parte del Giudice in materia di gestione di rifiuti citando Trib. Perugia ord. 12 luglio 2017 che ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dall'imputato in relazione alla contestazione di raccolta abusiva di rifiuti di cui all'art. 256 T.U.A., precisando che non risultava essere stata effettuata una legittima e completa attività di rimozione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ma una mera «personale operazione di rimozione» con abusiva miscelazione di rifiuti di diversa natura.

Quale può essere l'applicabilità dello strumento così consegnato ad un ente, in occasione di violazioni penali che comportano l'ascrizione di un'ulteriore responsabilità ai sensi del d.lgs 231/2001?²⁸⁰

Deve, infatti, farsi riferimento principalmente all'ente imputato quale soggetto effettivamente in grado di porre in essere condotte efficacemente riparatorie, di entità tale da apportare uno specifico e tangibile apporto riparatore nei confronti del bene giuridico ambiente, sia stato esso lesa o messo in pericolo.

Il tema, a far data dall'avvenuta introduzione dell'istituto della *probation* nell'ordinamento penale italiano ha occupato gli interpreti in quanto è assente un'espressa disposizione che estenda all'ente imputato l'applicabilità dell'istituto.

«La prospettiva di una *probation* dell'ente, formulata sulla base dell'impostazione premiale della disciplina processuale del d.lgs 231/2001 ha trovato la prima concretizzazione in alcune pronunce di merito che, ora escludendo l'ente dalla messa alla prova per ritenute esigenze di legalità della pena, ora ammettendolo in funzione di rieducazione del soggetto collettivo, hanno posto la base per i successivi sviluppi giurisprudenziali²⁸¹».

E infatti, mai come in tali occasioni, la giurisprudenza di merito è strumento prezioso per comprendere appieno le oscillazioni interpretative con riferimento alla prospettiva riparativa dell'ente²⁸².

²⁸⁰ Sia consentito, sul punto, rimandare allo studio di F. Mazzacova, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 305 il quale fornisce un'interessante analisi comparata della diversion angloamericana con quella italiana, sottolineando come la concessione di soluzioni premiali in favore dell'ente, ove subordinate all'adempimento di rimedi organizzativi ben potrebbe costituire un interessante «catalizzatore capace, da un lato, di valorizzare l'anima ad un tempo negoziale e preventiva del d.lgs n. 231/2001 e, dall'altro, di risolvere i molti problemi segnalati dalla prassi applicativa». A parere di chi scrive, pertanto, risultano sicuramente incentivabili e sollecitabili soluzioni interpretative che valorizzino l'implementazione, ad esempio, di modelli organizzativi riparatori ex art. 17 d.lgs 231/01.

²⁸¹ M. Chilosì, M. Riccardi, *Il diritto penale ambientale degli enti: tra repressione, organizzazione e riparazione, il presente e il futuro dell'articolo 25-undecies d.lgs 231/2001*, cit., p. 51.

²⁸² Rimane, in ogni caso, necessario un intervento legislativo, al fine di rimuovere un limite che, ad oggi, non consente in alcun modo l'applicabilità della probation ai reati più gravi contro l'ambiente: ai sensi dell'art. 168-bis comma 1 c.p., esso è applicabile esclusivamente ove l'ipotesi di reato contestata preveda un massimo edittale pari ad anni quattro.

Con una prima pronuncia del Tribunale di Milano è stata respinta l'istanza di ammissione alla prova dell'ente imputato di reato presupposto, precisando che la questione della non ammissibilità della *probation* per l'ente incolpato concerne ragioni di carattere sostanziale, e non processuale²⁸³.

«L'istituto della messa alla prova consiste nella sospensione del procedimento per il periodo di tempo corrispondente allo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità²⁸⁴».

Richiamandosi al principio di legalità, nel suo corollario della riserva di legge assoluta, con riferimento alla normazione in materia di individuazione della pena, il Giudice conclude osservando la non estensibilità della disciplina all'ente, trattandosi di inammissibile attività di interpretazione analogica.

Il successivo arresto giurisprudenziale sul punto, ad opera del G.I.P. presso il Tribunale di Modena²⁸⁵, ha invece aperto una nuova prospettiva, ritenendo ammissibile l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova formulata dall'ente imputato, riconoscendo la sussistenza dei requisiti imposti dall'art. 168 bis c.p., dichiarando, successivamente all'avvenuta ammissione, l'estinzione del reato presupposto imputato all'ente all'esito dello svolgimento del programma di trattamento. Viene precisato come il programma di trattamento proposto dalla difesa facesse emergere l'intenzione dell'impresa di provvedere tempestivamente ad eliminare le conseguenze dannose dell'illecito contestato²⁸⁶, a risarcire gli eventuali danneggiati ed a provvedere ad un «restyling del modello di

²⁸³ Sulla prevalenza della natura sostanziale dell'istituto si veda Cass. Pen. SS. UU. 31 marzo 2016, n. 36272 che precisa che l'istituto «realizza una rinuncia statutale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio. [...] Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi special preventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione – esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto».

²⁸⁴ Trib. Milano, sez XI, ord. 27 marzo 2017.

²⁸⁵ G.I.P. Trib. Modena, ord. 11 dicembre 2019 – sent. 21 settembre 2020.

²⁸⁶ Si trattava, sul punto, di imputazione ex art. 515 c.p.

organizzazione e gestione, attraverso il potenziamento delle procedure di controllo relative all'area aziendale in cui si è verificata l'azione criminosa [...]»²⁸⁷» oltre allo svolgimento di attività di volontariato.

L'arresto giurisprudenziale successivo, invece, ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso (e, ad oggi, maggioritario) che insiste per la non applicabilità dell'istituto, negando che gli artt. 34 e 35 d.lgs 231/2001 possano fungere da grimaldelli per accomunare l'imputato persona fisica alla persona giuridica da tal punto di vista.

Nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero, il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna²⁸⁸ ha dichiarato l'istanza di messa alla prova per l'ente accusato di reati contro la Pubblica Amministrazione.

È stato osservato, in evoluzione rispetto al ragionamento svolto dalla pronuncia milanese, che anche se astrattamente potesse dirsi possibile ammettere la *probation* dell'ente, stante la natura non sanzionatoria dei lavori di pubblica utilità (e non configurandosi, quindi, una vera e propria inammissibile analogia *in malam partem*), ciò andrebbe a contrastare con la volontà del legislatore, secondo il noto brocardo "*ubi lex dixit voluit, noluit tacuit*".

«Il mancato coordinamento della legge n. 67 del 2014 con il testo della 231 del 2001 non è frutto di una mera dimenticanza del legislatore ma è da considerarsi voluto [...]». Trattandosi, si precisa, di un procedimento strutturato e pensato per un imputato persona fisica, la sua estensibilità ad un ente collettivo risulterebbe non rispettosa della volontà sottesa alla *ratio* con cui è stato introdotto l'istituto nell'ordinamento italiano. Con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità previsto la pronuncia fornisce un'interessante interpretazione del concetto di

²⁸⁷ G. Garuti, C. Trabace, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giur. Pen. Web.*, 25 ottobre 2020. Gli autori proseguono sottolineando l'assimilabilità tra le posizioni dell'imputato persona fisica e persona giuridica, osservando come «in entrambe le situazioni, infatti, il graduale reinserimento del reo passerà dall'eliminazione degli effetti pregiudizievoli dell'illecito, dal risarcimento del danno ove possibile, dall'integrazione del modello organizzativo e dalla esecuzione di un lavoro di pubblica utilità».

²⁸⁸ G.I.P. Trib. Bologna, ord. 10 dicembre 2020.

riparazione: «[...] ritiene il giudicante che lo stesso abbia, nell'ambito dell'istituto in oggetto una natura non meramente afflittiva o retributiva, ma che costituisca un elemento essenziale nel descritto percorso di risocializzazione dell'imputato. Attraverso il lavoro prestato gratuitamente a favore della collettività, si auspica che il soggetto possa avere maggiore consapevolezza rispetto al crimine commesso e una più compiuta adesione ai valori del vivere civile. Ora, se il lavoro di pubblica utilità viene a costituire un mero "costo" per la società, in quanto viene prestato dai dipendenti della stessa, viene completamente meno la finalità dell'istituto, che non può risolversi in un mero risarcimento a favore della comunità».

La *querelle* interpretativa, da ultimo, si è arricchita delle pronunce dei Tribunali di Modena²⁸⁹ e di Spoleto²⁹⁰, entrambe aderenti all'orientamento negativo da ultimo esposto. Si sottolinea un interessante passaggio motivazionale nella prima pronuncia, in cui viene osservato che anche volendo aderire al minoritario orientamento che propende per l'ammissibilità (peraltro inaugurato dal G.I.P. dello stesso Tribunale), essa sarebbe comunque subordinata ad un necessario prerequisite: il possesso da parte dell'ente di un modello organizzativo valutato idoneo dal giudice. «Invero solo in tal caso sarebbe possibile formulare un giudizio positivo in ordine alla futura "rieducazione" dell'ente, che, dimostrerebbe così, di essere stato diligente e di aver adottato un modello ritagliato sulle proprie specifiche esigenze, per quanto valutato non idoneo dal giudice».

Tale interessante spunto interpretativo collega la sussistenza di un modello di organizzazione e gestione (per quanto preventivamente valutato con prognosi di non idoneità dal giudice) come strumento per effettuare una ulteriore prognosi negativa sulla "pericolosità organizzativa" dell'ente ai sensi dell'art. 464 quater comma 3 c.p.p., requisito procedimentale necessario per l'ammissibilità alla prova. Si segnala come la dottrina abbia colto con favore tale orientamento interpretativo evolutivo svolto dai giudici modenesi nelle due ordinanze citate circa la possibilità

²⁸⁹ Trib. Modena, ord. 15 dicembre 2020

²⁹⁰ Trib. Spoleto, ord. 21 aprile 2021

(concreta nel primo, astratta nel secondo) di riconoscere l'applicabilità dell'istituto all'ente: «nel richiedere la necessaria sussistenza di un modello di organizzazione e gestione credibile, ancorchè reputato inidoneo ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, la decisione del Tribunale di Modena si presta a essere condivisa per più motivi. [...] La soluzione, invero già caldeggiata dalla dottrina, ha il pregio di evitare pericolose sovrapposizioni con gli altri meccanismi premiali che il legislatore di inizio millennio ha messo a disposizione dell'ente (artt. 12,17, 49 e 78 d.lgs 231/01), utilizzabili anche in mancanza di un modello ante factum²⁹¹».

Da ultimo, prosegue nel sostenere l'orientamento che propende per l'inammissibilità la pronuncia del Tribunale di Spoleto, ritenendo l'istituto della messa alla prova non compatibile con la fisionomia e gli scopi di diritto e del processo penale a carico degli enti. Un secondo ed ulteriore motivo per negarne l'ammissibilità viene precisato effettuando un collegamento alla disciplina dell'art. 17 d.lgs 231/2001, per cui il programma di trattamento risulterebbe divenire un duplicato di quanto già previsto dal legislatore in tale disposizione per permettere all'ente di beneficiare della non applicazione delle sanzioni interdittive.

L'adempimento di dette prescrizioni, dunque, configura, secondo il disposto legislativo, non una causa di estinzione del reato (come è l'espletamento del programma di trattamento nella messa alla prova, unito alla riparazione del danno), ma una mera mitigazione del trattamento sanzionatorio. Prosegue il giudicante di merito citato «se così è, offrire all'ente anche la possibilità di avanzare istanza di sospensione del processo con messa alla prova significherebbe fornirgli un agevole

²⁹¹ G. Garuti, C. Trabace, *Il Tribunale di Modena ancora sull'ammissibilità della persona giuridica al rito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una conferma o una retromarche?*, in *Giur. Pen. Web.*, 4 febbraio 2021.

strumento per eludere la disciplina degli artt. 17²⁹² e 65²⁹³ D.lgs 231/01, consentendogli di ottenere, alle stesse condizioni dettate dalle disposizioni normative appena menzionate e senza alcun onere aggiuntivo, il beneficio della estinzione del reato».

Se dunque, ad oggi, l'orientamento assolutamente maggioritario si assesta sulla non ammissibilità dell'istituto nel processo agli enti, deve essere osservato come lo stesso non sia in ogni caso osteggiato a priori da dottrina e giurisprudenza, ma trovi un solo limite fattuale, rappresentato dalla evidentemente chiara volontà del legislatore di non far beneficiare dell'impunità l'ente che ripari a quanto illecitamente commesso, ma, semplicemente, a promettergli una sanzione inferiore, priva dell'afflittiva componente interdittiva.

De jure condendo, è stato osservato²⁹⁴, risulterebbe essere interessante una previsione legislativa che, nell'ammettere la messa alla prova anche in favore dell'ente, differenzi le ipotesi di radicale inesistenza del Modello Organizzativo (cui eventualmente far applicare il beneficio dell'art. 17 d.lgs 231/01 in caso di positiva adozione *post-delictum*), da quelle in cui il Modello esista, ma sia giudicato totalmente o parzialmente non idoneo dal giudice (in cui ammettere l'estinguibilità del reato per mezzo della messa alla prova).

Tra gli interpreti favorevoli all'approccio interpretativo che aprirebbe alla possibilità di ampliare l'usufruità dell'istituto della messa alla prova anche

²⁹² Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato. *Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:*

- a) *l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) *l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.*

²⁹³ Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato. *Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.*

²⁹⁴ V. Drosi, A. Di Prima, *Messa alla prova per l'ente, brevi note ad una recente ordinanza del Tribunale di Spoleto*, in *Giur. Pen. Web*, 21 settembre 2021.

all'ente, viene evidenziata la difficoltà di raccordare i profili esecutivi del programma di trattamento elaborato dall'UEPE con la persona giuridica (e non fisica) che andrà ad effettuarlo.

Se, infatti l'art. 168-*bis* comma 2 c.p. precisa che la messa alla prova comporta «la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato», dette prescrizioni vanno correttamente interpretate e paramtrate alla realtà dell'ente, senza poter sfociare in un'intepretazione che vanifichi il preciso intento riparatore sotteso alla volontà del legislatore.

Detta condotta riparatoria/risarcitoria, infatti, è saldata con la prestazione del lavoro di pubblica utilità ed i due requisiti non possono prescindere l'uno dall'altro nell'essere soddisfatti per ottenere l'estinzione del reato.

«Sul primo versante compensativo-reintegrativo, l'ente dovrà anzitutto provvedere alla *restitutio in integrum* del bene leso o messo in pericolo dal reato presupposto, attuando le condotte che si ravvisino necessarie per elidere, o quantomeno, attenuare le conseguenze in termini di offesa che il fatto della persona fisica ha determinato, compreso oviamente, nei limiti della sua esigibilità e possibilità materiale e giuridica, il risarcimento del danno. [...] Il nucleo del programma di trattamento [...] consiste invero nell'adozione e nell'implementazione di tutta una serie di strumenti e misure idonei a perseguire la prospettiva di una "riorganizzazione virtuosa dell'ente, nell'ottica di un suo ravvedimento e, se possibile, di una sua "rieducazione": circostanza, quest'ultima, che ovviamente non dovrà essere parametrata sulla componente psicologica tipica soltanto della persona fisica, ma andrà riferita al peculiare substrato "psicologico" dell'ente, ossia a quella sua politica di impresa che ha reso possibile la commissione del reato²⁹⁵».

²⁹⁵ M. Riccardi, M. Chilosi, *La messa alla prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2017, fasc. 10, pp. 64-65. Gli autori si riportano anche alla dottrina precedente esposta in G. Fidelbo, R. A. Ruggiero, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 4, p. 13 richiamandosi all'eventuale applicabilità del prerequisito della previa adozione del Modello di Organizzazione e Gestione del Rischio- Reato (MOG) da parte dell'ente, anche se lo stesso sia poi stato dichiarato non idoneo, come meglio dettagliato nello sviluppo giurisprudenziale svolto

Quanto all'eventuale sovrapposibilità con l'istituto del c.d. modello riparatore di cui all'art. 17 d.lgs 231/01, viene proposta la soluzione della possibile applicabilità cumulativa, prevedendo come primaria (in quanto maggiormente favorevole) l'eventuale perseguibilità per percorso di messa alla prova, con eventuale successiva valorizzazione della condotta riparatoria quale modello riparatore in caso di diniego all'ammissione e/o di successiva valutazione negativa circa l'esito dei lavori di pubblica utilità svolti²⁹⁶.

In maniera opposta rispetto alla ricerca dell'idoneità del modello organizzativo, infatti, «l'ammissione dell'ente alla prova ha il pregio di attuare una forte ed efficace responsabilizzazione dell'impresa, posta di fronte all'onere, qualora intenda conseguire l'estinzione dell'illecito, di realizzare *ex post* una rimozione degli effetti che il reato-presupposto ha causato, mediante l'adozione di condotte che siano in grado di elidere le carenze organizzative riscontrate, garantendo la reintegrazione delle posizioni giuridiche lese e, al contempo, restituendo alla collettività i costi che la stessa ha dovuto sopportare per effetto dell'illecito perpetrato²⁹⁷». Con tale effetto verrebbe ampliata la possibilità di opzioni a disposizione degli enti per ottenere l'impunità, aggiungendosi alla precedentemente trattata adozione del Modello di Organizzazione e Gestione del Rischio- Reato (MOG) preventivo (seppur inidoneo) la possibilità intermedia della messa alla prova, da coordinarsi con l'eventuale *extrema ratio* del c.d. Modello riparatore di cui all'art. 17 d.lgs 231/01, che in caso di mancato esito positivo della messa alla prova incentiverebbe comunque l'ente ad adottare un modello organizzativo al fine di beneficiare, quantomeno, dell'esclusione delle sanzioni interdittive a seguito della condotta riparatoria posta in essere.

precedentemente. Viene anche proposta la possibilità di valorizzare l'eventuale adozione di un sistema di gestione prevenzionistico (SGSL) o ambientale (SGA) similmente a come indicato nel precedente capitolo, quale indicazione della volontà di riparare al danno cagionato e di prevenire quelli futuri da parte dell'ente.

²⁹⁶ *ivi* p. 66. Concludono gli autori sostenendo che l'ammissione dell'ente alla prova ben potrebbe essere un incentivo all'adozione di condotte virtuose di prevenzione e riparazione del danno, anche e soprattutto rispetto alla ricerca della "chimera" dell'idoneità del modello organizzativo.

²⁹⁷ *ivi* p. 77

Spostando l'attenzione sulla c.d. "non punibilità", prima di muoversi verso l'analisi dell'istituto della c.d. particolare tenuità del fatto, sostanzialmente ispirato ad istanze deflative, è necessario premettere che buona parte degli istituti che contemplano la scelta del sistema penale di non punire l'autore del reato sono, spesso, subordinati ad un'attività di riparazione e/o riparazione del danno cagionato dal reato²⁹⁸.

Il sistema della responsabilità dell'ente, infatti, è sempre stato caratterizzato dal c.d. *Carrot and Stick Approach* (CSA): «per un verso, sul piano della deterrenza, il legislatore ostenta muscolarità, con un reticolato di sanzioni pecuniarie (strutturate per quote e di indefettibile applicazione, in caso di condanna) e di (ben più) temute sanzioni interdittive di natura incapacitante, che possono paralizzare l'attività dell'ente o condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti a un provvedimento amministrativo, ovvero con la sottrazione di risorse finanziarie. [...] La carota (il premio) fa da contraltare, quando ricorrono condotte riparatorie, consistenti nel risarcimento del danno, nella eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella eliminazione delle carenze organizzative che hanno reso possibile la commissione del reato e nella messa a disposizione del profitto a fini di confisca²⁹⁹»; condotte cui segue l'attenuazione della risposta sanzionatoria pecuniaria e/o l'esclusione della sanzione interdittiva. In tutto ciò, è doveroso chiedersi quale spazio sia possibile ricavare per *l'extrema ratio*, anche in assenza di un'effettiva condotta riparatoria, vista l'esiguità dell'offesa arrecata. Ovvero se possibile pensare ad una non

²⁹⁸ Sul punto si veda il contributo di D. Fondaroli, *Vicende della punibilità e risarcimento e/o riparazione del "danno da reato"*, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, *Il mercato della legge penale: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Padova, Cedam, 2011, p. 29 in cui viene offerta una puntuale ricognizione delle opzioni che il legislatore ante 131-bis c.p. intendeva operare la rinuncia alla pena a fronte di una controcondotta riparatoria/risarcitoria. Interessante la formula dubitativa in conclusione del contributo (p. 50) in cui l'autrice sottolinea l'assenza di un progetto unitario e complessivo di tutela delle vittime da reato sul quale, come si vedrà, spiragli si sono successivamente aperti tanto con la direttiva 2012/29/EU sull'istituzionalizzazione del ruolo della vittima da reato, quanto, da ultimo, con la L. 134/2021 c.d. "Riforma Cartabia" da ultimo approvata, di cui si dirà in seguito.

²⁹⁹ C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2019, fasc. 4, p. 536.

punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento ad un illecito ambientale presupposto posto in essere nell'ambito di un'organizzazione, tale da determinarsi l'ascrizione di un illecito amministrativo dipendente da reato in capo all'ente.

Dottrina e giurisprudenza si sono occupate, sin dall'introduzione (avvenuta con il d.lgs 28/2015) dell'art. 131 bis c.p., della sua compatibilità tanto con il sistema penale ambientale quanto con riferimento al sistema della responsabilità dell'ente dipendente da reato.

Detta causa di non punibilità, come rubricata, può essere ritenuta applicabile da parte del giudice in presenza di un'ipotesi di reato completa in tutti i suoi elementi costitutivi e, quindi, tipica, antigiuridica e colpevole.

L'esclusione della punibilità consegue in presenza di specifici requisiti previsti dalla norma e, sinteticamente:

- 1) nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena;
- 2) per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 comma 1 c.p., l'offesa è di particolare tenuità;
- 3) il comportamento risulta essere non abituale³⁰⁰.

Evidente l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione di suddetta disposizione, volta a deflazionare il sistema giudiziario da ipotesi "bagatellari" mediante l'accertamento della responsabilità del soggetto seguito dall'applicazione di una causa di non punibilità. Essa si risolve, sostanzialmente, in un «giudizio

³⁰⁰ Per una puntuale ricognizione degli elementi costitutivi della disposizione, nonché dei riflessi della stessa sul sistema penale si veda, esemplificativamente, il contributo di A. Nisco, *Sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in M. Mantovani, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre e M. Caianiello (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, BUP, 2016, p. 249, il quale sottolinea come il giudizio di (assenza di) abitudine che deve svolgere il giudice rischi di sradicare la valutazione sul fatto (che rimane, in ogni caso, pienamente tipico, antigiuridico e colpevole, salvo beneficiare dell'esclusione della punibilità), in favore di una ben più pernicioso attenzione nei confronti della pericolosità del reo, peraltro per il tramite di una norma che, nei fatti, non brilla per chiarezza ed intelleggibilità, sul punto rischiando di stridere tanto con il principio di colpevolezza, quanto con la necessaria determinatezza della norma penale.

sull'entità dello spessore lesivo di un illecito riconosciuto penalmente tipico e costituisce, perciò, un meccanismo di autoriduzione del sistema penale³⁰¹».

Se i requisiti sanciti dalla disposizione citata ben possono fornire parametri chiaramente applicabili all'ipotesi commessa dalla persona fisica, così non è in occasione di reato commesso nel contesto di un'organizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Detto strumento risulta essere applicabile a numerose delle ipotesi di reato ambientale affrontate nel primo capitolo, tanto contravvenzionali, quanto delittuose, le quali, «pur connotandosi tipicamente quali fattispecie di pericolo astratto, lasciano tuttavia spazi per l'applicazione della causa di non punibilità [...] in ragione del margine di apprezzamento che, in concreto, comunque residua in capo al giudicante circa il grado di aggressione al bene giuridico portato dalla condotta anti-giuridica, anche in relazione all'elemento soggettivo tendenzialmente colposo che accompagna le contravvenzioni ambientali³⁰²».

La giurisprudenza, infatti, si è occupata in più occasioni dell'applicabilità della causa ad ipotesi quali l'art. 256 T.U.A., ora ritenendo sussistere, ora escludendo l'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p. Se, infatti, da principio l'interpretazione è sembrata essere conforme alla volontà legislativa defilattiva, riconoscendo in più occasioni la sussistenza dei presupposti di occasionalità e particolare tenuità³⁰³,

³⁰¹ C. Piergallini, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. Pen. e Proc.*, cit., p. 542

³⁰² M. Chilosi, M. Riccardi, *Il diritto penale ambientale degli enti: tra repressione, organizzazione e riparazione, il presente e il futuro dell'articolo 25-undecies d.lgs. 231/2001*, cit., p. 31. Prosegue il contributo introducendo la tematica della difficile rapportabilità con il processo all'ente, osservando come «Lo scopo della causa di non punibilità coincide con l'autoriduzione del sistema penale, sì che l'istanza deflattiva dovrebbe, per tanto, operare a tutto campo: se la caratura bagatellare del reato non merita sanzione, non si vede la ragione per scomodare la giustizia penale nei confronti dell'ente», salvo poi interrogarsi, come su esplicitato, sull'effettiva natura "occasionale" di una violazione perpetrata nel contesto di un'organizzazione e, quindi, molto probabilmente oggetto di reiterazione dovuta a deficit organizzativo o di controllo.

³⁰³ Si veda, ad esempio, Cass. Pen., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 41850 che ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in occasione di cessione gratuita di rifiuti non pericolosi, seppur non autorizzata. Lo stesso ha fatto sempre Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2015 n. 44353 con riferimento alle emissioni in atmosfera, esprimendosi inoltre sull'impossibilità di matematicamente afferire la sussistenza di un comportamento abituale solo sulla base di una precedente condanna.

successivamente detta interpretazione è andata rivolgendosi in maniera sempre più restrittiva, tanto nei confronti della persona fisica quanto nei confronti dell'ente cui veniva addebitato il corrispondente illecito amministrativo.

La dottrina, dal proprio canto, richiamando il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, propende per la sostanziale irrilevanza delle cause di esclusione della punibilità riconosciute in favore della persona fisica. L'orientamento sul punto è inoltre arricchito da quella dottrina che, richiamandosi al dato formale, alla natura della responsabilità dell'ente e, soprattutto alla diversa nomenclatura sanzionatoria (trattandosi, nei fatti di illecito amministrativo dipendente da reato), esclude totalmente una possibile influenza delle vicende della punibilità (tra cui le cause di esclusione della punibilità, compreso l'art. 131-*bis* c.p.) sulla responsabilità dell'ente³⁰⁴.

Indici circa le prospettive evolutive dell'applicazione della norma citata possono essere evinti dalle tre principali pronunce della S.C. in materia.

Con una prima pronuncia³⁰⁵, la Cassazione si è trovata a dover decidere dell'applicabilità della particolare tenuità sancita dal Giudice del Tribunale e negata

³⁰⁴ Si veda, in dettaglio T. Guerini, *Clauseole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 1, p. 139 che conclude per l'irrilevanza delle cause di non punibilità anche eventualmente riconosciute in favore della persona fisica imputata di reato presupposto, tanto richiamandosi all'art. 8 del d.lgs 231/01 in tema di autonomia della responsabilità, quanto svolgendo un'interessante analisi delle intenzioni del legislatore verso detta norma introdotta nel codice penale: le "esigenze deflative" che hanno determinato l'introduzione della disposizione citata, infatti, nulla hanno a che vedere con l'ente cui non è applicabile la pena detentiva. E, *a fortiori*, sottolinea come solo nei confronti della persona fisica (imputata di un reato nel sistema penale) abbia senso parlare di punibilità e non punibilità: «le vicende della particolare tenuità del fatto rilevano esclusivamente in materia penale e non possono avere alcun effetto positivo negli altri ambiti dell'ordinamento». Ciò, a maggior ragione in assenza di un'espressa presa di posizione da parte del legislatore, il quale, *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit* (e sia consentito, sul punto, un richiamo all'art. 12 d.lgs 231/2001 in cui la particolare tenuità del fatto è ritenuta dal legislatore un elemento da valorizzarsi per ridurre la sanzione pecuniaria applicabile e non, diversamente, per escludere la "sanzionabilità" dell'ente). Si veda, sul punto, l'ulteriore interpretazione resa in F. Consulich, *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2020, fasc. 4, p. 257, il quale, richiamandosi ad un'interpretazione "criminologica", esclude l'applicabilità della particolare tenuità del fatto in favore dell'ente imputato, trattandosi di ipotesi conseguente ad una *défaillance* organizzativa, strutturalmente inidonea ad essere ritenuta "tenua".

³⁰⁵ Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n.9072

in Corte d'Appello (che motivava l'esclusione sulla base dell'avvenuto non riconoscimento della stessa neppure in favore della persona fisica).

Le due opzioni della S.C. erano, dunque: «da un lato, escludere la responsabilità dell'ente (ossia la soluzione offerta dalla sentenza di merito); dall'altro, ritenere irragionevole una responsabilità dell'ente nelle ipotesi di estinzione del reato e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile. Il principio affermato è nel senso che, in tema di responsabilità degli enti, qualora nei confronti dell'autore del reato presupposto sia stata applicata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., il giudice deve procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso, che non può prescindere dalla verifica della sussistenza in concreto del fatto di reato, non essendo questa desumibile in via automatica dall'accertamento contenuto nella sentenza di proscioglimento emessa nei confronti della persona fisica³⁰⁶».

Il giudizio di non abitualità, infatti, se presenta dei margini di effettiva manovra nel procedimento a carico della persona fisica, risolvendosi, sostanzialmente, «nell'individuazione di specifici aspetti della condotta posta in essere che dimostrino l'oggettiva modesta entità del fatto e il correlativo basso livello di offesa all'interesse giuridico tutelato dalle norme incriminatrici³⁰⁷», è reso più difficoltoso nell'ipotesi commessa nel contesto organizzativo dell'ente, atteso che in tali ipotesi è molto più complesso motivare tanto la natura occasionale della violazione quanto l'effettiva modesta entità dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma

³⁰⁶ A. Scarcella, *I reati ambientali*, in G. Lattanzi, P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Vol. 1. Diritto Sostanziale*, cit. p. 580.

³⁰⁷ V. Paone, *La particolare tenuità del fatto e i reati ambientali*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2018, fasc. 11, p. 729. L'autore esemplifica gli elementi che possono essere valorizzati dal giudice in ipotesi di esercizio di attività in assenza della prescritta autorizzazione (ad es. in tema di scarichi), identificando elementi quali la tipologia dello scarico o dell'emissione, la sua provenienza, la qualità/quantità di sostanze immesse e la rispondenza sostanziale dell'impianto ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione. L'autore, al cui contributo si rimanda per completezza, riporta inoltre un'interessante rassegna di massime giurisprudenziali relative al riconoscimento (o non riconoscimento) dei requisiti di particolare tenuità e non abitualità (o occasionalità) del comportamento in relazione a diverse ipotesi di reato ambientale commessi da persone fisiche.

violata. A ciò si aggiunge la difficoltà per cui nel settore ambientale detta norma risulta essere ancora più rilevante in quanto «si è in presenza di condotte criminose che si dipanano nel tempo e perciò danno origine alle diverse figure del reato permanente, abituale o continuato [...] con condotte caratterizzate dal fatto che l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto agente che può farla cessare in qualsiasi momento³⁰⁸».

Con due sentenze successive la S.C. ha confermato l'interpretazione negativa circa ammettere l'applicabilità della causa di non punibilità nel procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato presupposto ambientale, prendendo le mosse dalla citata pronuncia di Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9032.

Con la prima pronuncia³⁰⁹, ribadita «l'esclusione di automatismi tra l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato e l'accertamento della responsabilità dell'ente» sulla base del principio di autonomia di cui all'art. 8 d.lgs. 231/01, la S.C. si interroga sull'effettiva natura della causa di non punibilità, osservando come le valutazioni che debbono essere svolte, tanto sulla particolare tenuità, quanto sulla non abitualità debbano essere, necessariamente, paramtrate alla persona fisica, visto anche l'espresso riferimento all'intensità del dolo e al grado della colpa (art. 133 c.p.).

Sulla scorta di tali ragionamenti la S.C. definitivamente conclude osservando che «La eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità³¹⁰».

³⁰⁸ *ivi*, p. 732

³⁰⁹ Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518.

³¹⁰ Si veda diffusamente, per una disamina critica del ragionamento svolto dalla S.C. anche in relazione ad altri precedenti giurisprudenziali il contributo di M.L. Parlangei, *La Cassazione interviene in materia di autorizzazione allo scarico di acque sancendo l'inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. all'ente e ribadendo alcuni principi in tema di responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001*, in *Lex Ambiente*, 2019, fasc. 4, p. 94. Vengono richiamati alcuni interessanti spunti circa l'occasionalità dello scarico abusivo (art. 137 T.U.A.), (già esaminati nel primo capitolo del presente lavoro cui ci si riporta anche per le valutazioni prospettiche in materia di possibile riconoscibilità dell'occasionalità e, conseguentemente, della causa di non punibilità in

Con la seconda pronuncia³¹¹ l'orientamento restrittivo viene confermato: la S.C. prende le mosse dall'applicazione avvenuta nella sentenza di merito nei confronti dell'ente imputato per l'illecito amministrativo dipendente da reato presupposto di cui all'art. 256 T.U.A. (relativo ad attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi), in cui il Tribunale valorizzava tanto la particolare tenuità dell'offesa arrecata al bene giuridico, ove rapportata al vantaggio conseguito dall'ente (anch'esso modesto), nonché la non abitudine del comportamento e l'avvenuta riparazione del danno.

Nel dichiarare fondato il ricorso presentato dal Pubblico Ministero, la S.C. si è richiamata ai precedenti giurisprudenziali citati, osservando come l'autonomia della responsabilità dell'ente determini la necessità di effettuare un'autonoma (e non automatica) valutazione circa l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità applicabili alla persona fisica³¹² e, soprattutto, come detta causa di esclusione «non sia certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente».

Deve essere notato come i due principali strumenti di “*diversion*” processuale pensati dal Legislatore penale, ed astrattamente ipotizzati per tipologie di reato poste a tutela dei più svariati beni giuridici incontrino due diverse linee evolutive, nel loro rapporto con la responsabilità dell'ente dipendente da reato presupposto:

commento, quantomeno, per la persona fisica), riportandosi come dette valutazioni non possano comunque far da sole riconoscere la particolare tenuità dell'offesa, atteso che «la finalità dell'autorizzazione non è soltanto quella di permettere l'apertura e l'effettuazione dello scarico, ma anche di porre l'amministrazione competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva attività di controllo e prevenzione, con la conseguenza che l'apertura o l'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione denota una effettiva offensività della condotta, in quanto determina una evidente lesione dell'interesse protetto dal precetto penale».

³¹¹ Cass. Pen., sez. III, 10 luglio 2019, n. 1420

³¹² Si veda la citata Cass. Pen., sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072.

interessanti prospettive per l'ammissibilità della messa alla prova dell'ente, anche e soprattutto in coordinamento con la disciplina dell'art. 17 d.lgs 231/2001 e, per converso, difficili (se non impossibili) spazi di manovra per una compatibilità dell'art. 131-*bis* c.p. con la natura dell'illecito della persona giuridica.

Pur avendo entrambi una sotto-matrice legata alla prospettiva della riparazione del danno, va detto, la messa alla prova risulta essere comunque quella in cui detta componente, anche per espressa disposizione legislativa, incontra la maggior profondità.

Si ritiene, pertanto, che la riparazione delle conseguenze di condotte ambientali caratterizzate da violazioni formali, condotte pericolose o, finanche, dannose, (seppur non per quelle c.d. irreversibili) ben potrà trovare nella messa alla prova dell'ente un serio incentivo alla riparazione del danno, da allocarsi nei confronti del soggetto nella cui organizzazione si è originata la violazione e, soprattutto, dotato delle risorse idonee e necessarie ad un'effettiva riparazione del danno ambientale cagionato.

3.2 Strumenti speciali di ripristino dell'ambiente: le misure degli artt. 452-decies e 452-duodecies c.p. e il sistema previsto dall'art. 318-bis T.U.A.

Focalizzando l'attenzione sulle misure previste dal legislatore per incentivare la riparazione del danno ambientale è opportuno riferirsi tanto a quelle introdotte nel corpo del codice penale, quanto alla speciale procedura introdotta nel T.U.A., tutte risultato dello sforzo riformatore attuato con la citata rivoluzione del sistema penale dell'ambiente avvenuta con la L. 68/2015.

Le misure previste dagli artt. 452-decies e 452-duodecies c.p., infatti, racchiudono l'anima dell'intervento legislativo di cui sopra, oltre la (mera) introduzione (con evidente intento simbolico) di nuove incriminazioni e/o l'inasprimento sanzionatorio di quelle già esistenti.

Da un lato l'incentivazione alla riparazione del danno ambientale cagionato dalla condotta del soggetto agente, dall'altro la promessa dell'impunità, strutturata sotto forma di causa di non punibilità che, come detto, presuppone l'accertamento di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

Tali strumenti sono stati congegnati anche e soprattutto per ovviare alle principali critiche di indeterminatezza, ineffettività e, molto spesso, scarsa offensività della normativa penale ambientale (come esplicitate nel primo capitolo) combinate con le esigenze di prevenire (ove possibile) il danno ambientale ed allocare l'onere della riparazione al soggetto ritenuto responsabile.

Con l'art. 452-decies³¹³ c.p. viene introdotto il c.d. "ravvedimento operoso": esso è strutturato come una circostanza attenuante ad effetto speciale, la quale permette

³¹³ Art. 452 decies c.p. Ravvedimento Operoso. *Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452 octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità*

una considerevole riduzione della sanzione applicata nel caso in cui l'indagato/imputato si adoperi per evitare che l'attività delittuosa venga ad aggravarsi, ovvero provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero nei confronti di colui il quale collabori alla ricostruzione del fatto e degli autori del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. È inoltre prevista la possibilità che il giudice disponga la sospensione del procedimento al fine di consentire dette attività ripristinatorie.

Il ravvedimento operoso c.d. "in senso stretto" è quello rappresentato nella prima parte della disposizione³¹⁴: «L'art. 452-*decies* c.p. più che avvicinarsi al ravvedimento operoso, previsto nell'ambito del tentativo, sembra presentare maggiori punti di contatto con la circostanza attenuante comune, disciplinata dall'art. 62, 1° co., n. 6, c.p. [...] Mentre il provvedere concretamente alle attività riparatorie integra un'ipotesi speciale di riparazione del danno, l'adoparsi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori costituisce un'ipotesi speciale di ravvedimento operoso³¹⁵». Va precisato inoltre che «il mancato riferimento alla spontaneità del comportamento induce a ritenere che il legislatore ambientale del 2015 abbia voluto concentrare l'attenzione sul momento

giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

³¹⁴ Quanto alla seconda parte della disposizione, essendo rivolta ad una condotta collaborativa c.d. processuale, ci si imita ad osservare come la stessa possa comunque essere funzionale ad una tutela del bene giuridico ambientale e, quindi, meritevole di valorizzazione in sede di comminazione della pena, ove efficacemente integrata nel sistema procedimentale di accertamento dell'illecito e riconoscimento del soggetto responsabile.

³¹⁵ L. Spadano, *Il ravvedimento operoso*, in L. Cornacchia, N. Pisani, (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 240. Sulla scorta di tale equiparazione l'autore, nel richiamare la giurisprudenza relativa all'attenuante comune citata, osserva come, in realtà, non possa dirsi sussistere il requisito della spontaneità del comportamento nell'attenuante in commento, atteso che ciò determinerebbe un'irrigidimento interpretativo *in malam partem*, pur dovendosi, necessariamente, richiedere la sussistenza di una condotta volontaria in senso contrario rispetto all'azione delittuosa commessa, la quale non richiede «l'analisi dei motivi interni che abbiano spinto il reo ad agire».

oggettivo – causale della fattispecie in oggetto, sgombrando il campo da qualunque opzione soggettivistica³¹⁶».

Una tale disposizione, nelle intenzioni del legislatore, è stata specificamente congegnata al fine di incentivare quanto più possibile l'attività di riparazione da parte del soggetto responsabile. Alla possibilità di una concreta ed effettiva riduzione della pena irroganda, però, fa seguito un'importante obbligazione nei confronti del soggetto che ne voglia beneficiare: secondo l'interpretazione prevalente, infatti, tanto l'operazione di bonifica, quanto quella di messa in sicurezza sono da considerarsi congiuntamente necessarie, nonché, ove possibile, anche il ripristino dello stato dei luoghi³¹⁷. Dette attività, inoltre, dovranno “concretamente” essere poste in essere, dovendosi dedurre che il Legislatore richieda al reo una vera e propria «prestazione di risultato, e non di mezzo³¹⁸», peraltro fornendogli la possibilità di una sospensione del procedimento a suo carico, al fine di adempiere a quanto richiestogli, previa dimostrazione dell'inizio dei lavori relativi alle attività riparatorie e non del mero avvio del procedimento amministrativo a tal fine preposto³¹⁹.

Tra le critiche mosse alla disposizione in commento, oltre a quelle di stampo procedimentale, relative al problematico coordinamento tra l'eventuale attività di bonifica posta in essere mediante la sospensione a tal fine accordata dal giudice e la successiva eventuale assoluzione del reo³²⁰, si segnala inoltre la circostanza per cui la necessità di effettuare l'attività di bonifica e/o ripristino per beneficiare dell'attenuante, stante la sua onerosità, rischia di determinare una disparità di trattamento tra un reo dotato di possibilità economiche ed un altro privo delle

³¹⁶ *ivi* p. 242. Continua l'autore pregevolmente osservando che «Ciò significa che i buoni propositi del soggetto rileveranno, ai fini dell'attuazione della pena, soltanto se sorretti da una condotta collaborativa idonea, in concreto, ad interrompere l'offesa tipica».

³¹⁷ *ivi* p. 243.

³¹⁸ *ivi* p. 244.

³¹⁹ *ivi* p. 245.

³²⁰ Cui si potrebbe ovviare con la predisposizione di un programma trattamentale previa ammissione alla prova, che comprenda l'effettuazione di dette condotte e cui discenda, come conseguenza, l'estinzione del reato, seppure esclusivamente nei procedimenti per reati con pena edittale prevista entro il limite dettato per l'ammissione alla prova.

stesse³²¹. Altra critica viene mossa con riferimento al mancato raccordo della disciplina con il d.lgs n. 231/01, in favore della quale non è prevista l'estensibilità dell'attenuante in parola³²².

Con l'art. 452-*duodecies* c.p.³²³ il legislatore ha invece ritenuto di inserire un vero e proprio onere risarcitorio da attribuirsi a carico del soggetto condannato (o patteggiante)³²⁴. Esso, infatti, verrà onerato dal giudice di un vero e proprio ordine di recupero e, ove possibile³²⁵, di ripristino, dello stato dei luoghi. Ben potrà il giudice, eventualmente, subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'effettuazione di detta attività ripristinatoria³²⁶. Quanto al c.d. "recupero", esso sarà da individuarsi in «tutte le attività materiali e giuridiche necessarie per eliminare dal sito ogni particella inquinata ed ogni agente inquinante, così individuato anche da quello che è il contesto generale della norma. Si tratta di un'attività che, in sostanza, implica un risultato di minore effetto rispetto al ripristino, la quale, pur non raggiungendo il risultato di ristabilire l'integrità e le funzionalità originarie dei luoghi, ne elimina comunque il degrado restituendoli

³²¹ *ivi* p. 248.

³²² R. Losengo, C. Melzi D'Eril, *Responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un "riempimento" opportuno, ma ancora da migliorare*, cit., p. 582, che sottolineano l'insufficienza dell'art. 35 d.lgs 231/01 per estendere detta attenuante anche alla persona giuridica, essendo la norma prevista per un'estensione delle sole disposizioni processuali, e non sostanziali, in favore dell'ente imputato, così determinandosi una situazione di ingiustificata disparità tra ente imputato e persona fisica imputata «in un contesto (quello della condotta riparatoria) la cui attuazione, paradossalmente, pare necessariamente investire contesti di natura prevalentemente sovraindividuale».

³²³ Art. 452 *duodecies*. Ripristino dello stato dei luoghi. *Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.*

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

³²⁴ P. Schiattone, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in L. Cornacchia, N. Pisani, (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 266 ss. riporta l'intenzione legislativa sottesa a detta normazione direttamente al dettato del principio "Chi inquina paga", meglio esplicitato nel primo capitolo del presente lavoro, cui si rimanda, e promanante dall'art. 191 par. 2 TFUE, rappresentandosi detta intenzionalità come «la via prioritaria da percorrere a fronte di danni ambientali derivanti da reato».

³²⁵ Esclusa, quindi, l'ipotesi della c.d. alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema prevista dal reato di disastro ambientale.

³²⁶ P. Schiattone, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., p. 270.

all'uso³²⁷». Il vero e proprio “ripristino”, invece, «comporta la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse, mirando, così, alla riconduzione dei luoghi di lavoro al loro stato originario, riportandoli nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima del compimento dell'azione delittuosa³²⁸».

Se l'esecuzione di quanto ordinato dal giudice, necessariamente, determinerà un importante impegno dal punto di vista economico nei confronti dell'obbligato, va detto, esso è stato identificato dal Legislatore anche nei soggetti di cui all'art. 197 c.p., ovvero, ipoteticamente, anche nella persona giuridica civilmente obbligata al pagamento della multa o ammenda irrogata a carico del proprio legale rappresentante. «L'intento del legislatore verso il coinvolgimento processuale delle società è di per sé comprensibile poiché fenomeni significativi di inquinamento o addirittura di disastro ambientale come quelli sanzionati dalla legge n. 68/2015 sono facilmente riconducibili all'esercizio di un'attività di impresa³²⁹».

Da ultimo, giova interrogarsi sull'individuazione dell'organo competente al controllo in fase esecutiva: richiamandosi all'insegnamento della S.C. a Sezioni Unite³³⁰ in materia di ordine di demolizione, la dottrina ritiene sussistere la natura amministrativa con riferimento alla misura approntata dal giudice, con conseguente competenza dell'autorità amministrativa all'osservanza di quanto disposto. Di contro, altra dottrina, sostiene che il richiamo effettuato da parte della disposizione al Titolo II della Parte VI del T.U.A. deponga per l'autonomia dell'ordine impartito dal giudice rispetto alla discrezionalità amministrativa, per l'effetto determinandosi una competenza di controllo da parte del giudice emittente in qualità del giudice

³²⁷ *ivi*, p. 273.

³²⁸ *ibidem*

³²⁹ R. Losengo, C. Melzi D'Eril, *Responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un “riempimento” opportuno, ma ancora da migliorare*, cit., p. 580, ove, però viene criticato il mancato raccordo della disposizione citata con il d.lgs 231/01. Di diverso e contrario avviso, invece, è S.M. Corso, *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale (art. 452. Duodecies c.p.)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2017, p. 234, orientamento peraltro confermato dalla S.C. in Cass. Pen., Sez. III, 26. Settembre 2019, n. 47564, seppure con riferimento alla sola instaurazione del contraddittorio.

³³⁰ Cass. Pen. SS. UU., 24 luglio 1996, n. 714.

dell'esecuzione, da coordinarsi con eventuali ulteriori provvedimenti a tal fine presi dall'autorità amministrativa competente nell'ambito della propria, autonoma, discrezionalità operativa³³¹.

La previsione contenuta nella riforma operata con la citata L. 68/2015 di gran lunga più commentata in materia ripristinatoria/riparatoria è stata, senza dubbio alcuno, l'introduzione della procedura c.d. di estinzione delle contravvenzioni ambientali prevista dagli artt. 318 ss. del T.U.A.

Essa, infatti, riunisce in sé stessa tanto la volontà legislativa di incentivare la riparazione del danno cagionato all'ambiente, allocandolo al soggetto responsabile più vicino all'illecito, quanto quella di pervenire ad un'effettiva deflazione del sistema processuale da ipotesi di reato ambientale strutturate come illeciti c.d. di mera disobbedienza e/o, comunque, dotati di una scarsa impronta offensiva rispetto al bene giuridico tutelato.

Detta procedura, che verrà esaminata con riferimento alle problematiche sostanzialistiche, vede l'introduzione nell'ordinamento penale ambientale di uno strumento di notevole importanza per avvicinare l'obiettivo deflattivo all'effettiva *restoration* del bene giuridico attraverso una c.d. "non punibilità condizionata"³³².

«La procedura di oblazione ambientale integra una fattispecie complessa a formazione progressiva funzionalmente deputata a riconoscere all'autore di illeciti

³³¹ Si veda, diffusamente, P. Schiattone, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, cit., p. 280 per l'esposizione delle conseguenze discendenti dai due orientamenti citati e, conseguentemente, la preponderanza di quanto sostenuto in tema di competenza dell'autorità giudiziaria.

³³² La procedura in commento è stata concepita sulla falsa riga della procedura estintiva costruita per le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambito in cui la costituzione di un ambiente lavorativo salubre e sicuro, mediante dette prescrizioni, ha incentivato i datori di lavoro ad implementare le misure esplicitate dall'autorità amministrativa competente, ai sensi degli artt. 20 ss d.lgs. n. 758/1994. Si veda diffusamente sul punto il contributo di V. Valentini, *Contravvenzioni extra-codice e meccanismi premiali*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili Penali*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 237. L'autore precisa come il ruolo svolto dalla procedura sia quello di garantire il più possibile un'efficace tutela penale al bene giuridico presidiato anche in presenza di un atteggiamento settoriale spesso improntato al calcolo costi-benefici in cui è spesso preferito il rischio dell'addebito sporadico, rispetto all'oneroso rispetto degli standard di prevenzione del rischio: «posto che minacciare e/o infliggere pene non serve a disincentivare contegni offensivi, è vitale ripiegare su strumenti capaci di incentivare contegni virtuosi, sostituendo la logica della prevenzione (la tutela *ex ante* degli interessi coinvolti...) con la logica della riparazione (...con quella *ex post facto*)».

penali ambientali di minor disvalore e di limitata offensività in concreto una causa di estinzione del reato a fronte della realizzazione di una serie di condotte riparatorie, oggetto del programma prescrittivo emanato dalla polizia giudiziaria³³³».

Essa si applica «alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto (il T.U.A., *ndr.*) che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette³³⁴».

La chiave di volta della procedura è una sostanziale degradazione della contravvenzione ad illecito amministrativo, applicabile esclusivamente se non vi sia stato danno o pericolo concreto alle risorse protette: mediante il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa (tra cui eventuali attività di ripristino ed il pagamento della sanzione amministrativa³³⁵ pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita), è possibile successivamente addivenire all'estinzione del reato³³⁶, che interverrà dopo le verifiche circa l'avvenuto

³³³ M. Chilosi, M. Riccardi, *Il diritto penale ambientale degli enti: tra repressione, organizzazione e riparazione, il presente e il futuro dell'articolo 25-undecies d.lgs 231/2001*, cit., p.29

³³⁴ Art. 318-bis d.lgs. n. 152/2006. Tra le prime difficoltà interpretative si segnala quella che contrapponeva i sostenitori della tesi che propugnava l'applicabilità della procedura tanto alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, quanto a quelle che prevedevano la pena congiunta arresto-ammenda, rispetto a chi, invece, vedeva la stessa non applicabile in detta ultima ipotesi di sanzione cumulativa. Si è successivamente imposta la seconda tesi, che nel rispetto del silenzio legislativo e, soprattutto, del principio di legalità, ritiene applicabile la procedura di estinzione esclusivamente alle ipotesi punite con la mera ammenda. Si veda, in dettaglio, P. Fimiani, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2019, fasc. 4, p. 26. Si veda, conformemente A. Scarcella, *L'istituto della prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati ambientali commessi dall'ente*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 3, p. 26 nonché G. Guglielmi, R. Montanaro, *Ecoreato: Commento alle linee di indirizzo del Consiglio Federale SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2017, fasc. 3, p. 71.

³³⁵ D. Franzin, *Ipotesi di non punibilità "condizionata"*, in L. Cornacchia, N. Pisani, (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 325 parla di «ipotesi estintiva "bifasica", basata sull'eliminazione della violazione, seguita dal pagamento della somma dovuta» precisando inoltre che «eventuali casi di regolarizzazioni non tempestive, ovvero non conformi alla prescrizione saranno valutati discrezionalmente dal giudice e il pagamento da corrispondere sarà pari alla metà della sanzione pecuniaria prevista per la contravvenzione».

³³⁶ Per completezza, si segnala come, solitamente, la prassi sia rivolta verso una richiesta di archiviazione del reato da parte del Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari per intervenuta estinzione del reato, mediante la quale viene sottoposta all'autorità giudicante la prova dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni tecnicamente asseverate impartite dall'autorità

adempimento a dette prescrizioni durante il periodo di sospensione dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.

Attraverso questo strumento è possibile fornire ragion d'essere e, contemporaneamente efficacia e flessibilità ad ipotesi di reato strutturate anche come pericolo astratto, poste a presidio di un bene giuridico tanto dinamico, quanto ampio come quello ambientale.

«In questo meccanismo, il grado di offesa passa da parametro di liceità costituzionale della norma a elemento di valutazione per l'accesso alla procedura, le norme a tutela di funzioni amministrative trovano nell'adempimento delle prescrizioni una realizzazione molto più pregnante che non nella mera punizione penale. [...] in questo articolato sistema di tutela, anche fattispecie di pericolo astratto rafforzino le procedure amministrative di governo [...] paiono essere irrinunciabili, tuttavia, proprio in ragione di ciò, una procedura che flessibilizzi le conseguenze dell'illecito passando dal piano statico, ed *ex post*, della sanzione, (ad uno *ndr.*) propositivo dell'adempimento e del ripristino, non può che rappresentare, in questo senso, un meccanismo equilibrato di gestione del "governo" penale dell'ambiente che vive, e continua ad operare, a fianco delle norme codicistiche che tutelano gli inquinamenti direttamente dannosi ed incisivi dell'ambiente³³⁷».

Detto dei notevoli pregi della procedura esaminanda, è necessario anche sottolinearne alcune criticità e, segnatamente:

- a) La precisa individuazione del presupposto oggettivo di applicazione;
- b) Il mancato raccordo con il d.lgs n. 231/01.
- c) Il rapporto con la causa di estinzione di cui all'art. 131-*bis* c.p.

Quanto al primo punto, risulta indispensabile comprendere il significato della clausola di esclusione dalla possibilità di accedere alla procedura, che indica una preclusione all'estinzione prescrittiva della contravvenzione nel caso in cui il reato

amministrativa (ARPA, solitamente) unitamente alla Polizia Giudiziaria (al netto di eventuali proroghe concesse) e l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, effettuato entro il termine perentorio prescritto.

³³⁷ *ivi*, p. 325.

abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

Si premette che, trattandosi, come detto, di ipotesi contravvenzionali a pericolo astratto, in cui non è possibile per il giudice, effettuare una valutazione circa il grado di offesa patito dal bene giuridico con riferimento alla gravità di quanto posto in essere, essendo la lesione insita nella violazione positivizzata (sottoforma di messa in pericolo del bene giuridico, rivolto, ad esempio, al controllo che la Pubblica Amministrazione effettua sulle attività dotate di potenzialità inquinante³³⁸).

La valutazione da effettuarsi ai fini dell'ammissibilità alla procedura, però, viene ritenuta essere parzialmente differente e, soprattutto, pienamente ammissibile, non essendo parametrata sulle modalità di aggressione dell'ambiente quale oggetto giuridico genericamente presidiato; essa, infatti, dovrà essere strutturata come una «*valutazione nella fattispecie concreta*, per verificare se l'attività posta in essere, anche se relativa a reato di pericolo presunto, rechi effettivamente danno, o pericolo concreto di danno all'ambiente³³⁹».

Conformemente, secondo le linee guida emanate dalla Procura della Repubblica di Brescia, datate 10 ottobre 2016, ma ancora di attuale applicazione, «qualora si accerti che il contravventore abbia causato un'alterazione dello stato dei luoghi, provocando un deterioramento delle risorse naturali che non sia 'significativo e misurabile', la procedura estintiva potrà ritenersi comunque applicabile, purchè la

³³⁸ P. Fimiani, *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.*, cit. p. 28 richiama sul punto la sentenza di Cass. Pen. Sez. III, 22 maggio 2015, n. 21463, la quale osservava che «la sanzione penale è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre; sicchè la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente di un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compromissione dell'ambiente».

³³⁹ *ibidem*. L'interpretazione viene svolta tanto confrontandosi con le altre disposizioni previste dal titolo di riferimento, esemplificando il caso di una violazione di una prescrizione contenuta in un provvedimento autorizzativo che, pur orientata ad aspetti di mera forma, ben potrebbe essere prodromica a cagionare vizi di gestione i quali, ricadendo sull'effettiva operatività dell'attività aziendale interessata, potrebbero comportare un vero e proprio pericolo effettivo per l'ambiente.

situazione di fatto non sia suscettibile di evolvere, con elevato grado di probabilità e rapidità, in un danno significativo e misurabile alle risorse ambientali³⁴⁰».

Quid iuris poi nel caso in cui la situazione concreta, ove valutata per l'ammissibilità alla procedura possa dirsi "esaurita"? Precisamente, ci si è chiesti, quale avrebbe dovuto essere il regime di ammissibilità alla procedura estintiva delle ipotesi in cui risultasse impossibile l'emanazione di alcuna precrizione da parte dell'organo accetatore. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, in ipotesi di contravvenzioni istantanee e/o fattispecie in cui l'autore abbia immediatamente e spontaneamente provveduto ad eliminare l'illecito, regolarizzando autonomamente la propria posizione.

La questione è stata affrontata e risolta in senso affermativo con la pronuncia della S.C., Cass. Pen., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 36405 che ha precisato come detta procedura possa applicarsi anche a reati in cui l'avvenuto esaurimento dell'azione dannosa o pericolosa, o lo spontaneo adeguamento riparatore effettuato dal contravventore, determini l'impossibilità di applicare prescrizioni estintive.

La dottrina³⁴¹, sul punto, ha avuto modo di ritenere eccessivamente "aperturista" detta interpretazione, rileggendo il percorso argomentativo in via parzialmente restrittiva³⁴²: ciò osservando tanto i precedenti giurisprudenziali emanati in materia di prescrizioni estintive riferibili al d.lgs 758/1994 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quanto osservando il riferimento all'art. 15 d.lgs 124/2004 che estendeva detta procedura anche alle ipotesi a condotta esaurita, ovvero alle ipotesi di autonomo adempimento da parte del contravventore, tutte riunite entro la categoria di "fattispecie esaurite".

³⁴⁰ Detta interpretazione estensiva per l'ammissibilità della procedura estintiva riferisce la nozione di danno alle risorse ambientali al combinato disposto degli artt. 300 T.U.A. e 452-bis c.p., valorizzandone la significatività e misurabilità per escludere la possibilità di usufruire delle prescrizioni estintive.

³⁴¹ V. Paone, *Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bis ss. d.lgs. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita. Nota a Cass. Pen., Sez. III, n. 36405/2019*, in *Lex Ambiente*, 4 ottobre 2019.

³⁴² Anche richiamandosi alla natura propriamente premiale/riparativa, oltre che meramente deflattiva dell'istituto in commento.

«Sembra eccessiva la piena apertura della praticabilità della procedura estintiva alle contravvenzioni ambientali a condotta esaurita. Appare invece preferibile confermare l'orientamento che si fonda sulla distinzione tra l'esaurimento della condotta e l'eliminazione delle conseguenze prodotte dalla condotta esaurita. Tenendo presente tale distinzione e valorizzando il carattere premiale della disciplina (deflattività sì, ma condizionata alla riparazione) deve ritenersi che la procedura estintiva è attivabile solo per quei reati per i quali è possibile una effettiva regolarizzazione: soluzione all'evidenza praticabile non soltanto nei reati permanenti e ancora in atto, ma anche nei reati di carattere istantaneo ad effetti permanenti, nei quali, cioè il bene giuridico è stato già irreversibilmente leso, ma è ancora possibile operare un intervento riparatorio[...]»³⁴³.

Se, infatti «il diritto penale dell'ambiente non è nuovo all'attivazione di percorsi improntati al ripristino dell'offesa, è anche vero che la nuova procedura organizza la “rinuncia alla pena” attraverso un procedimento *ab origine* “alternativo” al processo penale. [...] Tuttavia, [...] il ricorso alla regolarizzazione in sede amministrativa deve ritenersi auspicabile allorché a beneficiare della non punibilità siano esclusivamente condotte incentrate sull'osservanza di atti amministrativi»³⁴⁴. Quanto al punto b), detto mancato raccordo è stato occasione di unanime critiche da parte della dottrina, apparendo lo stesso essere, allo stato, privo di effettiva motivazione. «E' di tutta evidenza, infatti, che- anche nella prassi giudiziaria – i casi di violazioni ambientali sanzionate, prima dell'intervento della legge n. 68/2015, con fattispecie contravvenzionali, si riferivano nella grande maggioranza a condotte commesse nell'esercizio di un'impresa; tanto che, appunto, per una serie

³⁴³ P. Fimiani, Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A., cit., p. 36.

³⁴⁴ A. Martufi, *La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche. Alcune annotazioni in merito alla speciale procedura estintiva prevista per le contravvenzioni del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p. 302, che precisa come l'identità funzionale dell'istituto sia costruita attorno ad una contro-condotta ripristinatoria, assolvendo solo in via mediata le riportate finalità deflattive.

di tali violazioni il D.lgs. n. 121/2011 ha introdotto le corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo dipendente da reato³⁴⁵».

L'autore citato sottolinea come ad una lettura "radicale" non sarebbe possibile in alcun modo riconoscere la potenzialità estintiva anche in favore dell'ente imputato, giusta la previsione dell'art. 8 d.lgs 231/01 sull'autonomia della responsabilità, così cagionandosi una disparità di trattamento da considerarsi, tanto ingiustificata quanto anacronistica. Tra le soluzioni interpretative prospettate, oltre a quella più propriamente processuale (che vede nell'art. 129 c.p.p. la possibilità di una declaratoria estintiva dell'illecito dell'ente per effetto dell'estinzione operata dalla persona fisica, giusta una supposta estensibilità della disciplina per il tramite dell'art. 34 d.lgs 231/01), appare di interesse sistematico quella che richiama la norma comunitaria contenuta nella citata direttiva 2008/99/CE, nel cui articolo 6 il legislatore europeo predicava che nella strutturazione della responsabilità dell'ente dipendente da reato fossero ricomprese esclusivamente ipotesi in cui la diffusività del danno fosse effettivamente percepibile per le persone e/o l'ambiente.

«Se, dunque, la nuova procedura estintiva si può applicare – per espressa indicazione della norma – alle sole condotte non idonee a provocare danno o pericolo concreto, nessuna di esse presenterà quelle potenzialità lesive richieste dalla normativa europea di riferimento, con conseguente impossibilità di contestazione all'ente³⁴⁶».

Allo stato, però, l'interpretazione assolutamente maggioritaria conferma che, in assenza di un espresso intervento del legislatore, è impossibile valorizzare anche in favore dell'ente l'avvenuta estinzione della contravvenzione da parte della persona fisica mediante il procedimento delle prescrizioni estintive, dovendosi ritenere la

³⁴⁵ R. Losengo, C. Melzi D'Eril, *Responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un "riempimento" opportuno, ma ancora da migliorare*, cit., p. 583

³⁴⁶ *ivi* p. 584 che ipotizzano nell'avvenuto recepimento della normativa europea un possibile difetto di delega censurabile per carenza di legittimità costituzionale, vista la mancata avvenuta espunzione delle ipotesi di pericolo presunto tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

responsabilità ex d.lgs 231/01 impregiudicata dalla conclusione positiva del procedimento per la persona fisica autore del reato presupposto³⁴⁷.

Deve precisarsi come tale soluzione appaia, allo stato, ancor più irragionevole se, come è stato sostenuto, l'adempimento della prescrizione ed il pagamento della sanzione amministrativa viene, nei fatti, effettuato da parte dell'ente ma risulta giovare solo in favore della persona fisica³⁴⁸.

Tra gli spunti interpretativi che possano, in qualche modo, valorizzare lo sforzo riparatore posto in essere da parte dell'ente destinatario di una prescrizione estintiva si segnala un'interessante interpretazione³⁴⁹ che propone un ruolo del Modello di Organizzazione Gestione del rischio-reato (MOG) e, soprattutto, dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nel monitoraggio dell'adempimento, anche e soprattutto al fine di valorizzare l'avvenuta estinzione della contravvenzione nel procedimento a carico dell'ente imputato. Viene infatti osservato come il MOG debba prevedere una procedura di monitoraggio dell'adempimento delle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa mediante un verbale di accertamento dell'avvenuta violazione ambientale: ciò in quanto «le contravvenzioni ambientali sono spia di condotte pericolose per le matrici ambientali e, rispetto ai delitti di inquinamento e disastro ambientale, si pongono come possibile antecedente causale alla loro consumazione [...]. Il modello deve imporre l'obbligo di analizzare e valutare le cause che hanno determinato la condotta antigiuridica allo scopo di impedirne la ripetizione o, comunque, allo scopo di individuarne immediatamente le azioni correttive idonee a prevenire il verificarsi di effetti potenzialmente dannosi per l'ambiente³⁵⁰».

³⁴⁷ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, cit. p. 326.

³⁴⁸ A. Scarcella, *L'istituto della prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati ambientali commessi dall'ente*, cit., p. 27 che richiama la giurisprudenza sul punto affermatasi con riferimento al d.lgs. n. 758/1974.

³⁴⁹ L. F. Cordovana, *Ecoreati – Paese che vai, oblazione che trovi: il controllo 231 sulla procedura di estinzione amministrativa delle contravvenzioni ambientali al d.lgs 152/2006*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2017, fasc. 4, p. 122.

³⁵⁰ *ivi* p. 122. L'autore precisa che tanto nelle ipotesi di emanazione di prescrizioni, quanto nell'ipotesi di prescrizione "ora per allora", che limita l'adempimento al pagamento di una somma a titolo amministrativo sarà compito dell'OdV valutare l'effettiva implementazione presso l'ente di

Quanto, da ultimo al punto c), va premesso come il requisito sostanziale negativo di cui al punto a) (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno) vada necessariamente rapportato a quanto stabilito dall'art. 131-*bis* c.p., determinandosi, in presenza di due requisiti sostanzialmente assimilabili, due diverse conseguenze: una causa di non punibilità per l'ipotesi codicistica di "danno particolarmente tenue", in assenza di abitudine del comportamento; una causa di estinzione del reato per le ipotesi contravvenzionali ricomprese nell'art. 318-*bis* T.U.A.

Attenta dottrina segnala la potenziale sussistenza di una contraddizione tra le due norme, atteso che, se l'interpretazione evolutiva dell'art. 49 c.p. offerta dall'introduzione della causa di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p. permette di ritenere non punibile una condotta tenuemente offensiva per il bene giuridico tutelato, come è possibile ritenere invece di poter punire una condotta del tutto innocua (come quelle presidiate dalle contravvenzioni di pericolo presunto), cui poi far eventualmente accedere, ove applicabile, l'istituto delle prescrizioni estintive?³⁵¹

Se così fosse, infatti, l'ideologia di fondo della riforma intervenuta con l'introduzione delle prescrizioni estintive farebbe "un passo indietro", rispetto all'avvenuta rielaborazione del principio di offensività, atteso che ad una prima lettura parrebbe possibile rintracciare un'offesa ad un bene giuridico in ogni fattispecie, seppure concretamente non idonea ad intaccare il "bene finale" ambiente. «La ratio della nuova norma, dunque, pare essere quella di escludere il nuovo strumento estintivo delle contravvenzioni ambientali in relazione alle manifestazioni più sconsiderate (danno o pericolo concreto e attuale), ammettendolo invece anche per le forme comunque apprezzabili di offesa, come il pericolo concreto non attuale. Ciò, verosimilmente, nell'ottica di promuovere ed incentivare condotte ripristinatorie in grado di eliminare quelle situazioni pericolose

quanto prescritto, tanto mediante la ricezione di flussi informativi, quanto mediante la segnalazione agli amministratori delle eventuali lacunosità e/o criticità.

³⁵¹ M. Caterini, *Le implicazioni sistematiche della nuova causa di estinzione delle contravvenzioni del testo unico dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2016, fasc. 3-4, p. 591

e, così, riparare un'offesa pur compiuta, ma legislativamente ritenuta "sanabile". Se detta offesa ha pure tutti i caratteri di tenuità di cui all'art. 131-*bis* c.p., lo strumento da privilegiare sarà quest'ultimo³⁵²».

Vista, conseguentemente, la possibilità di rinvenire una compatibilità interpretativa tra prescrizione estintiva riparatoria e declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, appare apprezzabile, tanto in ottica di prevenzione dell'illecito irreparabile, quanto in ottica di riparazione degli eventuali pericoli cagionati, premettere alla valutazione circa l'applicabilità delle prescrizioni estintive alle ipotesi contravvenzionali c.d. formali, un prodromico accertamento di praticabilità formale della riconoscibilità della particolare tenuità del fatto, nell'ovvio rispetto delle competenze e delle prerogative dell'Autorità Giudiziaria. Risulterebbe essere consigliabile, ad esempio, una puntuale descrizione tecnico-amministrativa delle circostanze in cui la violazione è avvenuta e dell'accertamento effettuato, al fine di fornire all'A.G. gli elementi fattuali idonei a valutare, eventualmente, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della particolare tenuità, o il loro difetto, dandosi adito all'eventuale attivazione del procedimento prescrittivo estintivo. Ciò, in particolare, in ipotesi in cui la violazione possa dirsi effettivamente risibile ed, eventualmente, non necessiti neppure di effettive prescrizioni da impartirsi da parte dell'autorità amministrativa in quanto cessata e/o comunque, autonomamente riparata dall'autore del reato.

³⁵² *ivi*, p. 595.

3.3 Prospettive e scenari di *Restorative Justice* nel diritto penale dell'ambiente.

Focalizzando da ultimo l'attenzione alla necessità di “riparare”, deve essere precisato come, in particolare nel campo che occupa la presente ricerca, la diffusività (effettiva o potenziale) del danno ambientale non possa evitare di far pensare alla necessità di provvedere al ripristino dell'ordine violato. E in campo ambientale, ancor più che in altri ambiti dell'ordinamento è da considerarsi assolutamente insufficiente il (mero) ristoro monetario, in quando esso contribuisce sì ad una ricostituzione, seppur simbolica, dell'ordine violato con la lesione o messa in pericolo del bene, ma nulla dice con riferimento tanto al ripristino ambientale, quanto soprattutto alle garanzie evolutive che appronterebbe un effettivo avvenuto ripensamento della condotta ambientale tenuta da parte del reo.

A ciò va aggiunta, per motivare la necessità di ricercare un approccio alternativo rispetto al tradizionale modello sanzionatorio, la valutazione di sostanziale ineffettività del metodo “classico” con cui il diritto penale affronta il problema ambientale: ciò è sicuramente riscontrabile ove parametrato alle ipotesi di pericolo astratto di prima introduzione, rispondente a logiche prevenzionistiche/precauzionistiche, spesso eccessivamente anticipate rispetto alla soglia del pericolo concreto, in cui «l'esperienza, comune anche ad altri settori del diritto penale, porta infatti a dubitare molto seriamente delle potenzialità dell'illecito contravvenzionale in ambiti ad alto tasso di criminalità lato sensu d'impresa [...] (il quale ndr.) denota caratteri di ineffettività tanto in ottica preventiva quanto repressiva³⁵³». Ma, anche, con riferimento alle fattispecie da ultimo introdotte, caratterizzate da delitti di danno affetti da “gigantismo

³⁵³ F. D'Alessandro, *La tutela dell'ambiente e l'ineffettività della tradizionale risposta sanzionatoria penale: quali prospettive per il futuro?*, in AA. VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, 2016, p. 127.

simbolistico”: un sistema penale «perennemente in bilico tra eccessiva mitezza e spropositata severità³⁵⁴».

La possibilità di gestire i conflitti ambientali mediante strumenti di giustizia riparativa necessita, preliminarmente, di una diversa “messa a fuoco”: è infatti necessario partire dal presupposto che per potersi parlare di giustizia riparativa vanno coinvolti, volontariamente, tanto la vittima (singola o collettiva essa sia) quanto il reo (tanto persona fisica quanto, potenzialmente, persona giuridica), alla ricerca di una soluzione che, oltre ad una vera e propria riparazione, sia in grado di condurre ad una riconciliazione dell’ordine violato dal crimine³⁵⁵.

«Nella tensione tra finalità sanzionatorie e di prevenzione, spesso si perde di vista l’elemento e il rapporto umano sottostante al crimine che, al contrario, dovrebbe guidare ogni giudizio. Ciò accade, in particolare, proprio in campo ambientale, posto che l’inflizione di una pena non concorre, di per sé, in alcun modo a ripristinare né l’ambiente danneggiato né le relazioni incrinatesi dal fatto di reato in vista di uno sviluppo effettivamente sostenibile³⁵⁶». Un’interessante strada, tutta da percorrere, è infatti quella rappresentata dalla possibilità di valorizzare il lato relazionale della sanzione penale in materia ambientale, diversamente da quanto viene solitamente fatto in tema di normazione penale, quando la prassi del legislatore, soprattutto negli ultimi anni, è stata improntata ad una repressione simbolica spiccatamente retributiva, con alcuni limitati accenni alla riparazione (meramente monetaria) e, solo in seconda battuta eventualmente preventiva.

La tendenza che il legislatore ha inteso intraprendere con la normazione penale ambientale da ultimo coniata ha avuto, come si è visto, la duplice intenzione di inasprire le sanzioni per i reati ambientali più allarmanti per la società (come le ipotesi di danno introdotte e/o quelle correlate ad attività di organizzazioni criminali) e, per l’opposto, di provvedere ad introdurre meccanismi idonei a

³⁵⁴ *ivi*, p. 131.

³⁵⁵ H. Zehr, *Changing Lenses. A new focus on crime and justice*, Scottsdale PA, Herald Press, 1990.

³⁵⁶ V. Dini, *La mediazione penale ambientale: scenari non troppo futuribili*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2018, fasc. 4, p. 246.

deflazionare il carico processuale, mediante ipotesi di depenalizzazione e/o di vera e propria diversione processuale, al fine di sollecitare il reo verso la scelta della soluzione maggiormente incentivante per il recupero della legalità e, ove praticabile, per la riparazione del danno/pericolo cagionato.

«Deflazione, depenalizzazione, *diversion* e prevenzione sono termini che rinviano a differenti esigenze e strategie politico – criminali³⁵⁷».

Focalizzando l'attenzione soprattutto sui concetti di depenalizzazione e diversione, viene sottolineato come la prima contenga in sé elementi di particolare interesse nella prospettiva della giustizia riparativa, seppur diversi dalle scelte politico criminali di fondo: «un conflitto originato da un illecito depenalizzato, che esula dalla sfera di interesse del sistema penale, può essere invece di particolare interesse nella prospettiva della giustizia riparativa e diventare oggetto di un percorso di mediazione. In quella sede possono emergere i motivi profondi del conflitto – capaci di portare a vittimizzazione ripetuta (qui il ruolo anche preventivo della Restorative Justice, ndr.) o innescare la c.d. *escalation* del conflitto – e, conseguentemente, essere gestiti i sentimenti di rabbia, di vergogna, di timore, di paura, di solitudine, di umiliazione o di rancore provati dalla vittima del reato o anche dall'autore dell'illecito³⁵⁸».

La diversione, invece, che nasce come meccanismo penalistico pensato per strutturare e migliorare le necessità rieducative: nella stessa risulta invece più ostico

³⁵⁷ G. Mannozi, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *Discrimen*, 20 dicembre 2019, p.1. L'autrice, nel definire la depenalizzazione come fondamentalmente rivolta all' «ottimizzazione del ricorso alla sanzione penale», richiama gli istituti esaminati, con particolare riferimento alla non punibilità per particolare tenuità del fatto ed all'istituto delle prescrizioni estintive, sottolineando come gli stessi si pongano oltre la linea di confine della depenalizzazione, non essendo *ab origine* (più) ritenuti meritevoli di sanzione penale ma, diversamente, istituti che «esprimono la pensabilità di una rinuncia alla risposta punitiva che si fonda su [...] decisioni concrete, da prendersi caso per caso, atte a promuovere una maggiore aderenza del sistema alle istanze del diritto penale minimo giocate sul terreno del processo, anziché su quello della normazione primaria».

E, ancora, prosegue (p. 10) definendo la diversione come «una tecnica volta a spezzare la sequenza reato-pena, generando una fuoriuscita anticipata dell'autore di reato dal circuito penale-processuale, la quale risponde a una precisa linea di politica criminale», presentandosi pienamente coerente nella sospensione del processo con messa alla prova.

³⁵⁸ *ivi*, p. 7

identificare effettivi spazi di applicazione della mediazione penale, campo d'azione privilegiato della giustizia riparativa: «la condotta riparatoria o ripristinatoria non nasce dall'incontro tra le parti e, perciò, dal dialogo – termine cruciale per identificare qualitativamente i programmi di giustizia riparativa – ma costituisce una monetizzazione del proprio comportamento illecito la quale potrebbe determinare, per una sorta di eterogenesi dei fini, una forma di massimizzazione del profitto e non avere quella valenza anche simbolica che è propria della Restorative Justice³⁵⁹». Deve, infatti, premettersi che l'accesso alla Restorative Justice deve necessariamente passare per una preventiva adesione volontaria tanto da parte dell'autore, quanto da parte della (o delle) vittime.

«In linea di massima, può dirsi che il restorative paradigm propone un modello nel quale la vittima, l'autore e/o la comunità di appartenenza ricercano, con modalità consensuali, soluzioni ad un conflitto che le oppone, dirette alla restituzione, alla riconciliazione, alla riparazione del danno, al ristabilimento della pace e dell'ordine sociale, mediante processi e tecniche che vedono diversi gradi di coinvolgimento della vittima [...], solitamente per il tramite di un'facilitatore' in posizione neutra ed imparziale³⁶⁰». La complessità del crimine ambientale e l'effettivo potenziale coinvolgimento di numerosi interessi e persone portano, necessariamente, ad interrogarsi sull'effettiva portata, necessità e, soprattutto, utilità della politica criminale come posta in essere, ad esempio, con la L. 68/2015: l'effetto portato dalle nuove incriminazioni e dagli inasprimenti sanzionatori è sembrato essere, nei fatti, un mero esercizio di simbologia sanzionatoria, privo di una vera portata “rivoluzionaria” in favore della tutela ambientale come, invece, avrebbe dovuto essere nelle intenzioni.

³⁵⁹ *ivi*, p. 12. Interessante il richiamo alla tendenza alla c.d. monetizzazione delle cause di non punibilità, fenomeno che si riscontra in larga evidenza anche in materia ambientale. Sul punto, A. Astrologo, *Le nuove forme di declinazione della non punibilità*, in F. Sgubbi, D. Fondaroli, *Il mercato della legge penale: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, cit. p. 13.

³⁶⁰ S. D'Amato, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *Arch. Pen.*, 2018, fasc.1, p. 1;

Perché, dunque, ipotizzare un ruolo della Restorative Justice nel diritto penale dell'ambiente, tanto delle persone fisiche, quanto degli enti? Quali benefici potrebbe approntare?

«Le carenze della giustizia retributiva risultano più evidenti quando si passa a trattare il comportamento distruttivo verso la comunità terra. Sanzionare le aziende e gli individui che recano danno all'ambiente può avere un effetto deterrente, ma non ripara le relazioni danneggiate nel contesto della comunità ecologica interessata³⁶¹».

Il diritto penale tradizionalmente inteso non può considerarsi, esso solo, la soluzione a tutti i mali che affliggono e minacciano la protezione del bene giuridico ambiente. Oltre lo sforzo retributivo della giustizia penale tradizionale, infatti può e deve esserci uno spiraglio per un approccio alternativo. «Occorre cioè abbandonare la fallace convinzione secondo cui sarebbe sufficiente catturare i “criminali ambientali” per arrestare gli interessi economici, le routine istituzionali e le abitudini personali che sostanziano, nel loro complesso, gravi forme di degrado ambientale³⁶²».

«Inquinamento, disastri ambientali, sfruttamento delle risorse, traffico e illecito smaltimento dei rifiuti, rischi tecnologici, pericoli e danni per l'incolumità umana individuale e pubblica, pericoli e danni per la vita e la salute degli animali, distruzione di e alterazione di ecosistemi: la ‘questione ambientale’, pur filtrata dalla prospettiva penalistica, mette di fronte a fatti di particolare complessità da cui nascono controversie del tutto atipiche e forme di vittimizzazione del tutto peculiari³⁶³».

³⁶¹ C. Cullinan, *I diritti della natura. Wild Law.*, Piano B edizioni, Prato, 2012, p. 90.

³⁶² L. Natali, *Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, cit., p. 333 che precisa come la restorative justice sia riconosciuta come «una via utile per una gestione complessa della nostra relazione con la natura laddove vi siano dei danni da riparare, evitando di ridurre ogni questione all'applicazione della pena nei confronti del perpetratore».

³⁶³ C. Mazzuccato, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini, rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, cit. p. 142.

La giustizia riparativa³⁶⁴, a patto di riuscire a correttamente identificare l'autore e, soprattutto, a fronte di un effettivo vaglio di eventuali istanze di legittimazione che permettano il riconoscimento di una vera e propria vittima del reato ambientale³⁶⁵ (vista la statistica incidenza della commissione del fatto nel contesto di attività di impresa e, soprattutto, la potenziale sussistenza di una vittimizzazione diffusa), può in tal senso offrire scenari sicuramente non risolutivi ma, sicuramente, meritevoli, rappresentando una delle possibili modalità da percorrere al fine di riparare i danni derivanti dalle violazioni della normativa ambientale, nonché di prevenire i pericoli immanenti nelle violazioni “*in itinere*”.

Mentre infatti nella tradizionale visione penalistica il reato viene inquadrato come una violazione normativa, nella visione della giustizia riparativa esso viene ad inquadrarsi come violazione dei diritti individuali delle vittime³⁶⁶.

³⁶⁴ G. Mannozi, *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, cit. p. 21 prosegue sottolineando che «Sono i diritti delle vittime in materia di giustizia riparativa a fissare la soglia rispetto alla quale operare un bilanciamento con i diritti e gli interessi dell'autore dell'illecito»: la c.d. visione solidaristica dell'illecito.

³⁶⁵ Infatti risulta essere effettivamente complesso tanto il riconoscimento della vittima del reato ambientale, il quale, alla luce della diffusa potenzialità dannosa, può essere effettuato, esemplificativamente, tanto nelle persone fisiche abitanti nell'area oggetto di inquinamento, quanto in eventuali associazioni di tutela, in rappresentanza delle entità oggetto materiale del danneggiamento, quanto l'identificazione dell'autore. Detta seconda operazione, inoltre, risulta essere ancor più complessa, anche a fini di giustizia riparativa ove l'illecito venga commesso nell'ambito di un'attività di impresa e, conseguentemente, risulti essere attribuibile ad un ente, creandosi, in tal modo secondo L. Natali, *Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, cit., p.336, «un muro che immunizza e desensibilizza gli attori sociali che guidano la corporation – direttori, manager, amministratori delegati – rispetto alla capacità di sentire personalmente emozioni negative come il rimorso o la vergogna per i danni procurati».

³⁶⁶ Il ruolo della giustizia riparativa finalizzato a (ri)portare un effettivo bilanciamento gli interessi lesi delle vittime e la condotta del reo mediante percorsi condivisi di riparazione è oggetto di importante letteratura. Si vedano, in ordine alle tematiche generali della giustizia riparativa si segnalano, a mero titolo esemplificativo, G. Mannozi, G. A. Lodigiani, (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015; G. Mannozi, G. A. Lodigiani, F. Palazzo, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2017; G. Fornasari, E. Mattevi (a cura di), *Giustizia Riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 2019; S. D'Amato, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, cit., p. 1; F. Parisi, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni a partire dai risultati intermedi di un progetto di ricerca europeo sulla protezione della vittima*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 24 dicembre 2014. Va precisato, inoltre, come i percorsi di giustizia riparativa stiano guadagnando una progressiva ricognizione e riconoscimento anche a livello normativo, oltre che dottrinale, come rappresentato dalla Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 15.09.1999, la

E, inoltre, mentre il sistema penale, tradizionalmente, porta all'inasprimento del conflitto e, conseguentemente, all'insoddisfazione della vittima, la mediazione penale porta alla considerazione del ruolo della vittima come parte del percorso di riconoscimento che l'autore del reato fa di sé stesso, conseguentemente riparando all'offesa che era stata cagionata dalla condotta precedentemente tenuta, in cui il reo non aveva considerato le istanze di cui la vittima era (anche implicitamente) portatrice.

Portando, ad esempio, l'ipotesi relativa al necessario mantenimento di ipotesi di reato c.d. meramente formali, vista la loro (in determinate ipotesi) necessaria funzione di prevenzione, va osservato come l'effettiva accettabilità della norma da parte del reo ben potrebbe passare per un percorso riparatore dal quale far emergere, successivamente, una rinnovata consapevolezza tanto del proprio ruolo (in qualità, ad esempio, di soggetto apicale rappresentante di un ente operante in un settore produttivo altamente inquinante), quanto della sussistenza di "vittime", dei danni cagionati o dei rischi che corrono i quali potrebbero derivare da un proprio comportamento irrispettoso di una norma (anche meramente formale, ove, ad esempio foriera di ben più gravi conseguenze).

Ecco che, in tal modo facendo, l'utilizzo di percorsi di giustizia riparativa combinati³⁶⁷ a strumenti di diversione processuale o di depenalizzazione volti alla predisposizione di strumenti di riparazione concreta del danno/pericolo cagionato, potrebbe far maturare nella prospettiva dell'incontro tra reo e vittima (leggi:

"Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia" dell'Onu datata 17.04.2000 nonché la fondamentale Direttiva 2012/29/EU che istituzionalizza il ruolo della vittima di reato e i percorsi di giustizia riparativa e, da ultimo, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 8/2018 che definisce la giustizia riparativa come «qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso dal reato e a chi è responsabile di tale offesa, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato mediante l'aiuto di un terzo imparziale appositamente formato», utile e fondamentale a differenziare la "mera" riparazione/risarcimento dalla centrale natura relazionale, volontaria e partecipativa della *Restorative Justice*.

³⁶⁷ G. Rotolo, *Occasioni di "dialogo" tra le parti alla luce della riforma del diritto penale dell'ambiente*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, cit. p. 169 intravede, ad esempio, nella struttura normativa del meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante adempimento delle c.d. prescrizioni lo spazio per favorirsi l'attivazione di condotte riparatorie *post-delictum*.

impresa e collettività) una rinnovata accettabilità della norma di legge posta a prevenzione del danno ambientale e, conseguentemente, l'instaurazione di un circolo virtuoso nella reciproca coscienza dell'offesa arrecata tanto al bene giuridico, quanto alla "vittima" e, conseguentemente, un reciproco riconoscimento delle azioni riparatorie poste in essere dal reo e dai suoi benefici approntati alla realtà rappresentata dal titolare (o rappresentante) del bene giuridico.

L'attività riparatoria da porsi in essere non può (e non deve) ridursi alla mera restituzione di qualcosa: «'Riparare' è, qui, l'esito di una "riflessione critica sul reato" [...], di un incontro con il precetto, con le persone offese e, se del caso, con la comunità. La riparazione è il riconoscimento che, anche ove si è responsabili di un fatto lesivo, si rimane titolari del dovere- se vogliamo: addirittura del diritto – di contribuire ancora, con le proprie capacità e risorse, allo sviluppo della società³⁶⁸».

Pur in mancanza di una vera e propria "ricognizione normativa" della Restorative Justice nell'ordinamento italiano, va detto, le strade presenti per la giustizia riparativa sono comunque assolutamente percorribili: visti gli strumenti di accessibilità alla riparazione precedentemente esposti, pur ancorati ad una originaria prospettiva preventiva, ben potranno gli stessi essere rivolti ad un utilizzo più incline all'ottica della *restoration*.

«L'adozione degli strumenti offerti dalla giustizia riparativa, infatti, costituisce innanzitutto uno strumento volto al superamento del conflitto fra autore e vittime del reato, risultato importante – anche e soprattutto quando sono coinvolte tematiche di tipo ambientale – e che è praticamente impossibile da conseguire

³⁶⁸ C. Mazzuccato, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini, rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, cit. p. 146. Tra le proposte di giustizia riparativa proposte dall'autrice in materia ambientale si segnalano, esemplificativamente, le ipotesi di mediazione diretta/indiretta, gli incontri allargati e la riparazione "indiretta" delle conseguenze del reato. Ciò che viene focalizzato, oltre le metodiche di incontro autore-vittima è l'effettiva importanza che il programma di riparazione può avere ove integrato con il sistema penale, (p. 153) tanto con riferimento ad attività c.d. riparative volte alla riparazione delle conseguenze del reato, quanto con riferimento alle attività c.d. conformative, «consistenti in impegni comportamentali precisi e concreti volti in special modo all'osservanza, per il futuro, dei precetti penali trasgrediti, alla prevenzione di ulteriori illeciti e alla eventuale "correzione" dei fattori (organizzativi o altro) che, specie nei reati colposi, hanno determinato la causazione dell'evento lesivo o pericoloso».

tramite gli strumenti ordinariamente offerti dal tradizionale modello sanzionatorio³⁶⁹».

Detto della praticabilità, possibile ed auspicabile, di percorsi di giustizia riparativa in ambito ambientale, deve ora interrogarsi, a chiusura delle tematiche trattate nel presente lavoro, se, in qualche modo, sia possibile integrare l'assetto organizzativo costituito dall'ente, mediante la predisposizione, anche nelle organizzazioni complesse, di percorsi di giustizia riparativa, anche sulla base di spunti interpretativi da prodursi a partire da disposizioni già presenti nel corpo del d.lgs 231/2001.

«L'art. 17 d.lgs n. 231/2001 impone al giudice di merito la rigorosa verifica degli impegni assunti dalla società, non in termini di mera azione risarcitoria, ma di eliminazione concreta delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque di un'efficace attivazione in tal senso. L'ente interessato è dunque chiamato ad una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione concreta o comunque del contatto con la controparte, tale da dimostrare di essersi efficacemente adoperato, come richiede la norma citata³⁷⁰».

Detta disposizione, ad esempio, dimostra l'intento pur secondario, ma sicuramente presente, che il Legislatore ha inserito all'interno del d.lgs 231/01, disseminando tra i diversi istituti numerose possibilità di riparare al danno cagionato, per l'effetto concedendo all'ente possibilità di usufruire di una riduzione della sanzione pecuniaria irroganda e/o dell'esclusione delle perniciose sanzioni interdittive.

«Con il d.lgs 231/2001 il legislatore ha voluto far sì che all'ente interessi lavorare per la prevenzione, adottando regole e misure preventive interne che contrastino il

³⁶⁹ D. Amato, *Quali spazi per la Restorative Justice nell'ordinamento giuridico italiano?*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, cit. p. 178.

³⁷⁰ V. Dini, *La mediazione penale ambientale: scenari non troppo futuribili*, cit., p. 248 si riporta a quanto sostenuto in Cass. Pen. Sez. II, 9 febbraio 2016, n. 8854.

rischio d'impresa e abbandonando la ricerca dell'ottimizzazione del profitto a ogni costo [...]»³⁷¹.

Lavorare per la prevenzione, mediante l'elaborazione del Modello di Organizzazione e Gestione, posto a presidio delle ipotesi di reato presupposto è, come detto, il punto focale del d.lgs 231/01.

Ma nelle pieghe del testo normativo, plurimi sono i riferimenti alla riparazione del danno ed alla ricostituzione della situazione antecedente l'illecito, allocati proprio al soggetto che è più vicino alla persona fisica responsabile e, contemporaneamente, è dotato delle risorse e delle informazioni utili e necessarie per tempestivamente intervenire e riparare, per quanto fisicamente possibile, al danno cagionato.

L'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose prevista, ad esempio dagli artt. 12 e 17 d.lgs 231/2001, da porsi in essere unitamente al risarcimento del danno, presenta possibili spiragli per l'attivazione del confronto dell'ente autore del reato con la comunità lesa o messa in pericolo dalla sua condotta³⁷². Non si vede come dall'attuazione di ciò non possano nascere prassi virtuose di inclusione e cooperazione, di buone prassi aziendali ecosostenibili e partecipate: «è in ogni caso l'adoperarsi efficacemente per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato la condizione che – più di tutte – “parla” la lingua della

³⁷¹ D. Stendardi, *Disposizioni del d.lgs n. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, fasc. 4, p. 7 che richiama, tra le varie disposizioni presenti nel testo normativo a matrice riparativa, esemplificativamente, le attenuanti di cui agli artt. 11 e 12, il Modello riparatore di cui all'art. 17, la riparazione previa sospensione cauzionale del procedimento ex art. 65, la sospensione della misura interdittiva cautelare di cui agli artt. 49-50 precisando che (p. 10) «il d.lgs 231/2001 ha quindi promosso un rovesciamento di prospettiva, per molti versi affine a quello proposto dalla Restorative Justice: il decreto infatti scommette su un progetto di prevenzione orientato non alla punizione, bensì alla compliance», in cui l'effettiva irrogazione di una sanzione rappresenta l'extrema ratio.

³⁷² S. Giavazzi, *Le misure riparatorie nel D.lgs n. 231/2001: spazi e limiti per un percorso di giustizia riparativa con gli enti in materia ambientale*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, cit. p. 185 precisa che l'effettiva possibilità di addivenire ad una negoziazione/azione di riparazione condivisa con la vittima del reato è pratica che «se lasciata alla gestione autonoma dell'ente e delle parti terze aventi diritto, può rivelarsi molto complicata. In questo senso, il supporto di mediatori penali esperti e l'ausilio delle tecniche proprie della giustizia riparativa si presentano come uno strumento non solo utile, ma quasi necessario per favorire e guidare in modo costruttivo il dialogo tra ente, vittime e rappresentanti del territorio».

Restorative Justice e si avvicina all'efficace descrizione della riparazione³⁷³». Tale percorso potrebbe partire, esemplificativamente³⁷⁴, dalla previsione di forme di partecipazione volontaria di diversi *stakeholders* alla valutazione del rischio ed alla conseguente elaborazione del Modello di Organizzazione e Gestione c.d. riparatore³⁷⁵.

Conclusivamente, ed è tema di stretta attualità, non può non considerarsi di favorevole auspicio quanto riportato nella relazione finale della Commissione di Studio per la riforma del processo penale³⁷⁶ e, soprattutto, nel corpo della L. 27 settembre 2021 n.134 recante la delega al Governo «per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari³⁷⁷»: tra le altre disposizioni viene

³⁷³ *ivi* p. 12 che cita la definizione di L. Eusebi, *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice i pace: il ruolo del principio conciliativo*, in *Il giudice di pace*, n. 1, 2003, p. 60, ove l'autore parla di riparazione come «un'attività dell'autore del reato a favore del bene leso, la quale attesti credibilmente, rispetto alle sue possibilità concrete, il riconoscimento della condotta anti-giuridica tenuta in precedenza come un abuso e la disponibilità per l'avvenire a rispettare quel bene; la riparazione così intesa, pertanto, è sempre praticabile, perché è riferita alle condizioni soggettive dell'autore e non coincide con il risarcimento oggettivo del danno (né con l'eliminazione oggettiva di tutte le conseguenze dannose o pericolose del reato).

³⁷⁴ Sia consentito, sul punto, un richiamo al recente lavoro di G. Mannozi, V. Molteni, *Restorative Justice Methods in conflicts related to environmental crimes*, in C. Z. Boin Aguilar, J. Salm, K.H.Martins Lazarano Roncata (a cura di), *Restorative Justice and the Environment*, 2021, Commissao Ajufe de Justica Restaurativa, p. 49, in cui le autrici sottolineano il ruolo e le possibilità dell'applicazione della giustizia riparativa alla gestione e risoluzione dei conflitti ambientali, da implementarsi mediante un ripensamento della necessaria centralità di una «*environmental care perspective*», non dissimile dagli intenti legislativi sottesi all'emanazione della L. 68/2015 ma, nei fatti, orientato al reciproco riconoscimento di vittime ed autori del reato, verso la prospettiva della *restoration* che possa fungere da supporto nello sviluppo della progressiva presa di coscienza autonoma e reciproca degli autori e delle vittime del reato ambientale, in connessione con l'operato del sistema penale vigente.

³⁷⁵ Sul punto si richiama l'interessante prospettiva citata da V.Torre, *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, in *Ind. Pen.*, 2002, p. 265 in cui viene sottolineata la necessità di «privilegiare una tutela mediata dei beni giuridici, attraverso la promozione di strumenti di democrazia partecipativa». Prosegue l'autrice sottolineando come detta modalità operativa implichi un «accrescimento culturale e civile, difficilmente perseguibile attraverso strumenti coercitivi del diritto». La giustizia riparativa può in tal senso sicuramente offrire delle possibilità di ingresso del consenso e della soft-restoration all'interno del diritto penale, dando con l'occasione voce in capitolo alle vittime del reato ambientale, per l'effetto istituendo (ed istituzionalizzando) delle prassi virtuose in tema di gestione dell'ambiente nella società del rischio.

³⁷⁶ G.Lattanzi, E.Lupo, G.L.Gatta, *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, 24 maggio 2021, (poi trasfuso nella L. 134/2021, c.d. Riforma «Cartabia»).

³⁷⁷ La svolta epocale della riforma «Cartabia» è costituita dalla previsione dell'introduzione di «una disciplina organica della giustizia riparativa», da introdursi mediante decretazione delegata secondo

dimostrato come sia tracciata la strada per la legittimazione legislativa dello strumento della Restorative Justice anche nell'ordinamento italiano. Alla decretazione delegata il compito di stabilirne le modalità concrete di attuazione e, per l'effetto, di fornire agli operatori del diritto uno strumento tanto innovativo

criteri indicativi esplicitati all'art. 1 comma 18: « a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato; b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima; c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a); d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva; f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo; g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

quanto foriero di possibili benefici per una alternativa risoluzione dei conflitti penali³⁷⁸.

La strada della riforma del sistema penale, come si è visto, passerà necessariamente per la riparazione del danno: oltre all'importanza dell'istituzionalizzazione della giustizia riparativa, infatti, il Legislatore ha inteso delegare il Governo anche ad intervenire sugli strumenti della particolare tenuità del fatto³⁷⁹, della sospensione del procedimento con messa alla prova³⁸⁰ (nonché introducendo una procedura assimilabile a quanto visto con riferimento all'estinzione delle contravvenzioni

³⁷⁸ Molto interessante appare, a parere dello scrivente, la valutazione riportata nella relazione preventiva di G. Lattanzi, E. Lupo, G. L. Gatta, *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit. p. 71 con riferimento al riconoscimento del ruolo della vittima: «Nelle definizioni sopra richiamate si parla solo di “vittima” e intesa come persona fisica e non compare un riferimento espresso a “soggetti giuridici offesi dal reato”. Questi ultimi, tuttavia, in ragione della natura di giustizia relazionale e di comunità propria della giustizia riparativa, potrebbero avere interesse a prendere parte, tramite i propri rappresentanti, a programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione reo-vittima». L'interpretazione che potrebbe conseguire della eventuale disposizione legislativa di attuazione aprirebbe potenzialmente la porta all'ingresso nel sistema riparativo ad una serie di stakeholders identificabili nella collettività lesa dall'illecito ambientale, chiamati ad operare unitamente al reo in un percorso di reciproco riconoscimento e riparazione rivolta alla costruzione comune di strumenti preventivi.

³⁷⁹ Art. 1 comma 21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

³⁸⁰ Art. 1 comma 22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

ambientali mediante prescrizioni operative, da estendersi anche ad altri campi dell'ordinamento³⁸¹.

Fondamentali, in tal senso, sono state le indicazioni rese dalla citata Relazione preparatoria ove, tanto con riferimento all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto³⁸², quanto con riferimento all'istituto della messa alla prova³⁸³.

Appare, dunque, che la strada della riparazione possa dirsi una delle prossime frontiere di un diritto penale che si evolve, ricercando la risoluzione del conflitto anche per il tramite di alternative rispetto al tradizionale paradigma sanzionatorio, visti i risultati ottenibili in termini di ricostituzione dell'ordine violato.

³⁸¹ Art. 1 comma 23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo; b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale; d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

³⁸² G. Lattanzi, E. Lupo, G. L. Gatta, *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, cit. p. 68: «La Commissione ritiene che, nel contesto di un provvedimento normativo in tema di efficienza del processo penale e di celere definizione dei procedimenti, l'istituto dell'art. 131-bis c.p. abbia una valenza strategica, rappresentando, da un lato, una valvola deflativa di primaria importanza [...] e, dall'altro lato, un luogo del sistema penale che ben si presta a valorizzare percorsi di giustizia riparativa tali da consentire una valutazione globale del fatto, correlata anche al superamento del "bisogno di pena" da parte della vittima», .

³⁸³ *ivi* p. 69 «[...] istituto che oggi, nel sistema, più valorizza strumenti e logiche riconducibili alla giustizia riparativa».

Conclusioni

L'approfondimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale del diritto ambientale "vivente" ha permesso di effettuare una ricognizione dello stato di salute del diritto penale ambientale: la sua effettività risulta essere infatti profondamente minata da una tecnica normativa oscillante che, come visto, si è mossa da una criminalizzazione (spesso) eccessivamente anticipatoria rispetto all'effettiva lesione (o pericolo di lesione) ipotizzabile nei confronti del bene giuridico.

Il modello del pericolo, astratto o concreto che sia, comporta l'evidente rischio che in materie come quella ambientale il diritto penale sia costretto a fare i conti con principi ad esso spesso (giustamente) lontani quali, ad esempio, la precauzione, il cui dialogo con l'offensività e l'*extrema ratio* si è rivelato, e si rivela tuttora, sempre più difficoltoso.

Anche in tal senso, la strada percorsa dal T.U.A., rivolta ad una sempre maggior accentuazione del ruolo svolto dal controllo amministrativo e, parallelamente, dalle sanzioni poste a presidio dello stesso, sconta evidenti e persistenti rischi di eccessiva anticipazione della tutela.

L'intendimento legislativo del 2015, fomentato dalle istanze di criminalizzazione europee, ha determinato un inasprimento sanzionatorio tanto nei confronti della persona fisica, quanto nei confronti dell'ente, mediante l'introduzione di fattispecie affette da evidenti problematiche di misura, e dal contemporaneo ingrossamento delle sanzioni e delle fattispecie applicabili nei confronti degli enti quali reati presupposto ex d.lgs 231/01.

Al contrario, queste ipotesi sanzionatorie hanno dimostrato un evidente quanto pernicioso intento "simbolico" del legislatore penale il quale, soprattutto nelle commentate ipotesi di inquinamento e disastro ambientale, ha costruito delle fattispecie di danno evidentemente ecocentriche, ma spaventosamente complesse, tanto nella loro formulazione (con importanti e discutibili spazi di manovra per l'interpretazione "creativa" giurisprudenziale), quanto nella loro concreta

verificazione, determinandosi inevitabili difficoltà nella prova del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo in capo alla persona fisica cui si dovesse ritenere di attribuire l'addebito relativo. La sola risposta sanzionatoria, nei confronti delle violazioni ambientali non può costituire, a parere di chi scrive, l'unica strada da percorrere per il miglioramento del sistema. Oltre la responsabilità è necessario muoversi verso una prospettiva di prevenzione, anche e soprattutto vista la diffusività del danno potenziale in materia ambientale.

La materia della responsabilità dell'ente, va osservato, può infatti trovare, a parere di chi scrive, alcuni spunti di positività: non tanto nella tecnica normativa o nella scelta delle fattispecie presupposto quanto, nei fatti, nella precisa presa di coscienza del legislatore della necessità di intervenire dove e quanto materialmente si costituiscono i presupposti per la verifica delle condizioni che successivamente determinano un danno o un pericolo per l'ambiente: il reato ambientale, contravvenzionale o delittuoso che sia, trova la sua origine in contesti operativi privi di organizzazione, in realtà aziendali non necessariamente "criminali" ma, propriamente, in situazioni di carente organizzazione e gestione del rischio di commissione del reato.

Si ritiene, infatti, che la scelta legislativa originaria del d.lgs 231/01, pur criticabile per le modalità di previsione delle fattispecie presupposto (strutturate mediante rinvii "a cascata" spesso privi di effettivo coordinamento), contenga nel proprio nucleo un'importante ragione di fondo che nella realtà del diritto penale del ambiente trova nuova linfa vitale, non dissimilmente da quanto già visto ed affrontato in anni recenti relativamente alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'incentivazione alla prevenzione è la chiave per ottenere un'effettiva e concreta minimizzazione del rischio ambientale, da imputarsi all'attore sociale che per primo è vicino alla possibilità di commissione dell'illecito e che possiede tanto gli strumenti quanto le conoscenze per massimizzare la prevenzione di un danno dotato di un'evidente diffusività potenziale. L'organizzazione è la strada primaria che è possibile perseguire per ottenere tale risultato, mediante un'effettiva e concreta

allocazione di compiti e responsabilità nel contesto operativo, mediante la strutturazione di possibili procedure di alert e/o di intervento (anche anticipatorie e/o precauzionali – qui sicuramente ammesse), volte a strutturare un'effettiva e completa organizzazione del rischio ambientale. Da tale scelta organizzativa può sicuramente trarre beneficio anche il diritto penale, in seconda istanza, in quanto dalla strutturazione di compiti e responsabilità sarà sicuramente più agevole una ricostruzione tanto del nesso di causalità, quanto della sussistenza dell'elemento soggettivo.

Di riflesso, e conseguenti, evidenti saranno i benefici organizzativi in favore dell'ente: oltre l'operatività della prova liberatoria di cui all'art. 6 d.lgs 231/01 che conseguirà dalla precisa possibilità di individuare e circoscrivere eventuali responsabilità, i riflessi di un investimento rivolto ad una corretta organizzazione dell'ente saranno chiaramente visibili anche in termini di migliorata operatività e produttività: in tal senso si pone la proposta contenuta nel secondo capitolo della trattazione rivolta ad una possibile valorizzazione della normativa organizzativa volontaria, rivolta all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali, quale nucleo organizzativo di base di protocolli e procedure rivolte all'implementazione di un Modello di Organizzazione e Gestione del rischio di commissione delle ipotesi di reato presupposto ambientale.

Se, come detto, una parte delle tendenze del legislatore penale ambientale degli ultimi anni è stata rivolta al simbolismo sanzionatorio, una seconda direzione che lo stesso ha inteso intraprendere è stata quella della c.d. deflazione o *diversion* rivolta alla strutturazione di percorsi alternativi alla risposta penale che, ove correttamente orientati alla riparazione del danno eventualmente cagionatosi nel contesto organizzato possono fornire interessanti spunti di evoluzione.

Una prima analisi è stata effettuata per verificare gli spazi di applicabilità della diversione "comune" nei confronti degli enti: a possibili interessanti spazi di manovra per la messa alla prova dell'ente corrisponde un'evidente inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore dello stesso.

Una seconda analisi è stata rivolta nei confronti degli strumenti di riparazione ambientale inseriti dal legislatore del 2015, pensati ed effettivamente apprezzabili per un'imputazione costruita nei confronti della persona fisica ma, di converso, più complessi nella loro configurabilità in favore dell'ente imputato, vista soprattutto l'autonomia della responsabilità di quest'ultimo. La stessa problematica di coordinamento, da più parti criticata, è quella rappresentata nell'ambito delle c.d. prescrizioni estintive introdotte nel T.U.A.: all'evidente ed apprezzabile sforzo legislativo di conciliare effettività nell'accertamento di illeciti anticipatori con concrete esigenze di riparazione e prevenzione deve essere sottolineata la necessità di un ulteriore intervento normativo, evidentemente non colmabile in via giurisprudenziale, che permetta un coordinamento tra le stesse applicate alla persona fisica e il correlativo accertamento della responsabilità dell'ente.

Da ultimo, si è voluto esaminare la possibilità di suggestioni applicative della c.d. *Restorative Justice* in materia penale ambientale. Premessa la necessità della volontarietà della partecipazione a detti programmi, la stessa costituisce una possibilità, tra le tante, di valorizzare il ruolo della vittima e di circolarizzare la prevenzione del danno ambientale: il riconoscimento reciproco della vittima e dell'autore della violazione ambientale, anche per l'interessante tramite delle associazioni di categoria potrebbe costituire una strada da percorrere per favorire la maturazione della consapevolezza ambientale, nella prospettiva dell'incontro.

Un modello organizzativo riparatore, ad esempio, costruito tenendo conto delle istanze delle associazioni di categoria e/o della comunità danneggiata dall'illecito ambientale, potrebbe costituire una fulgida applicazione di una circolarità della prevenzione ambientale che tramite la reciproca presa di coscienza delle rispettive posizioni ed esigenze ben potrebbe instaurare il tanto ricercato circolo virtuoso della prevenzione, rafforzando gli sforzi legislativi di indirizzare l'ente ad una sempre maggior precauzione, anche, eventualmente, mediante possibili incentivi che determinino un progressivo arretramento della sanzione penale: una sempre maggior esenzione da responsabilità è ipotizzabile, esclusivamente ove sostenuta da investimenti in prevenzione e, ove necessario, sforzi di riparazione.

Bibliografia

ALESSANDRI, A., *Diritto penale e Attività Economiche*, Bologna, Il Mulino, 2010.

AMARELLI, G., *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. Pen.*, 2016, fasc. 1 p. 405.

AMATO, D., *Quali spazi per la Restorative Justice nell'ordinamento giuridico italiano?*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, 2016, p. 178.

ARCES, M., *La tutela ambientale*, in ADOTTI A., BOZZOLAN, S., (a cura di), *La gestione della compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi*, Luiss University Press, 2020, p. 138.

ASTROLOGO, A., *Le nuove forme di declinazione della non punibilità*, in SGUBBI, F., FONDAROLI, D., *Il mercato della legge penale: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Padova, Cedam, 2011, p. 13.

BARRESI, F., *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 506.

BARRESI, F., *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 132.

BELFIORE, E., *Errore di diritto e dolo del fatto tra prassi applicativa e riforme codicistiche*, in *Foro it.*, II, 1999, pp. 37 ss.

BERNASCONI, C., *Il “bastone” e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium Iuris*, 2015, fasc. 12, p. 1405.

BERTOLESI, R., *In tema di scarico abusivo di reflui in corsi d’acqua e di ‘inquinamento ambientale’ (art. 452 bis c.p.)*, in *Dir. Pen. Cont.*, 12 giugno 2018.

BERTOLINI, B., *Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2015, fasc. 4, p. 47.

BIANCHI, R., *La tutela penale dell’ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2015, n. 8–9, p. 497.

BRICOLA, F. *Scritti di diritto penale*, vol. I, tomo I, a cura di CANESTRARI S., MELCHIONDA A., Milano, Giuffrè, 1997.

BROSWIMMER, F. J., *Ecocidio. Come e perché l’uomo sta distruggendo la natura*, Roma, Carocci, 2002.

CAPPARELLI O, LANZINO, L., *Modelli di Gestione del Rischio e Compliance ex d.lgs. 231/2001*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, p. 121.

CARAVITA, B., MORRONE, A., *Ambiente e Costituzione*, in CARAVITA, B., CASSETTI, L., MORRONE, A., (a cura di), *Diritto dell’Ambiente*, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 34

CASELLATO, M., *Sul criterio oggettivo dell'interesse o vantaggio ai fini dell'imputazione dell'illecito colposo alla persona giuridica. In particolare, la responsabilità da reato ambientale dell'ente ex art. 25-undecies d.lgs 231/2001, tra criticità attuali ed incertezze future*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2015, fasc. 1-2, p. 1.

CASTRONUOVO, D., *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La logica precauzionale come fattore espansivo del "penale" nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 21 luglio 2011, p. 3.

CATENACCI M., *I delitti contro l'ambiente fra aspettativa e realtà* in LUPOI, M. A. (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela penale*, Rimini, Maggioli, 2017, p. 237.

CATENACCI, M., *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, Cedam, 1996.

CATERINI, M., *Le implicazioni sistematiche della nuova causa di estinzione delle contravvenzioni del testo unico dell'ambiente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2016, fasc. 3-4, p. 591.

CATINO, M., *Errori e disastri nei sistemi complessi. Tra paradigma accusatorio, fondato sulla colpa individuale e approccio organizzativo, di tipo funzionale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 5 febbraio 2020.

CHILOSI, M., *L'organismo di vigilanza e la prevenzione dei reati ambientali: spunti operativi*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2017, fasc. 2, p. 61.

CHILOSI, M., RICCARDI, M., *Il diritto penale ambientale degli enti: tra repressione, organizzazione e riparazione, il presente e il futuro dell'articolo 25-undecies d.lgs 231/2001*, in *Sistema 231*, 2021, fasc. 2, p. 33.

CONFINDUSTRIA, *Linee guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*, ult. ed., Giugno 2021.

CONSULICH, F., *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente, tra diritto dell'unione e pena nazionale*, in *La Leg. Pen.*, 27 luglio 2018.

CONSULICH, F., *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2020, fasc. 4, p. 249.

CORDOVANA, L., *Ecoreati & Industria – strumenti concettuali per misurare l'idoneità e l'efficace attuazione del modello 231 ambientale*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2015, fasc. 4, p. 271.

CORDOVANA, L., *Ecoreati – Paese che vai, oblazione che trovi: il controllo 231 sulla procedura di estinzione amministrativa delle contravvenzioni ambientali al d.lgs 152/2006*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2017, fasc. 4, p. 122.

CORSO, S.M., *Un nuovo soggetto processuale penale: il civilmente obbligato per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di delitto ambientale (art. 452. Duodecies c.p.)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2017, p. 234.

CRUPI, R., *Abbandono di Rifiuti*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 499.

CULLINAN, S., *I diritti della natura. Wild Law.*, Prato, Piano B, 2012.

CURI, F., *L'imprenditore persona giuridica: il sistema 231 nel combinato disposto con il testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, in CASTRONUOVO, D., CURI, F.,

TORDINI CAGLI, S, TORRE, V., VALENTINI, V., (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili Penali*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 176.

D'ALESSANDRO, A., *Pericolo Astratto e Limiti Soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2012

D'ALESSANDRO, F., *La tutela dell'ambiente e l'ineffettività della tradizionale risposta sanzionatoria penale: quali prospettive per il futuro?*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, 2016, p. 127.

D'ALESSANDRO, F., *Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute dal diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2012.

D'AMATO, S., *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *Arch. Pen.*, 2018, fasc.1, p. 1.

D'OTTAVIO, B., *La responsabilità da reato dell'ente in materia ambientale*, in CORNACCHIA, L, PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 663.

DALLA GIUSTINA, C., *Il diritto all'ambiente nella Costituzione italiana*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, fasc. 1, p.6.

DE SIMONE, G., *La Responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 28 ottobre 2012.

DELL'ANNO, P., *Diritto dell'Ambiente*, Padova, Cedam, 2021.

DI LANDRO, A. R., *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, Giappichelli, 2018.

DI LANDRO, A. R., *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, Giappichelli, 2020.

DI LANDRO, A. R., *Rifiuti, sottoprodotti e "fine del rifiuto" (end of waste): una storia ancora da (ri)scrivere?*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Eco.*, 2014, p. 943

DINI, V. *La mediazione penale ambientale: scenari non troppo futuribili*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2018, fasc. 4, p. 246.

DONINI, M., *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2013, fasc 4, p. 6.

DONINI, M., *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, Giuffrè, 2004.

DONINI, M., *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2012, fasc. 2, p. 51.

DROSI V, DI PRIMA, A., *Messa alla prova per l'ente, brevi note ad una recente ordinanza del Tribunale di Spoleto*, in *Giur. Pen. Web*, 2021 fasc. 9.

EUSEBI, L. *Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale del giudice i pace: il ruolo del principio conciliativo*, in *Il giudice di pace*, n. 1, 2003, p. 60.

FIANDACA, G., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, Giappichelli, 2014.

FIDELBO G., RUGGIERO, R. A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 4, p. 13.

FIMIANI, P., *Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Amb.*, 2019, fasc. 4, p. 26.

FIMIANI, P., *I reati in materia di Bonifica*, in AA.VV., *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano 2015, p. 686.

FIMIANI, P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2019.

FISE ASSOAMBIENTE, *Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione ambientale alla luce dell'estensione del d.lgs n. 21/2001 ai reati contro l'ambiente*, ult.ed., 2020.

FONDAROLI, D., *Dallo schema della commissione Caselli al disegno di legge s. 2231 recante "nuove norme in materia di reati agroalimentari": profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società*, in RAIMONDI, N., (a cura di), *Atti del convegno "Diritto penale degli alimenti: prevenzione, precauzione e repressione in Italia ed in Europa"*, Milano, 26 settembre 2015, Roma, Rubbettino, 2018, p. 7.

FONDAROLI, D., POLI, U., *Il disegno di legge S. 2231 recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti.*, 2016, fasc. 2, p. 9.

FONDAROLI, D., *Principio di legalità e regola del caso concreto*, in MANTOVANI, M., CURI, F., TORDINI CAGLI, S., TORRE, V. e CAIANIELLO, M. (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 202.

FONDAROLI, D., *Reati ambientali e accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma causale del “caso concreto”* in LUPOI, M. A. (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, Rimini, Maggioli, 2017, p. 248.

FONDAROLI, D., *Vicende della punibilità e risarcimento e/o riparazione del “danno da reato”*, in SGUBBI, F., FONDAROLI, D., *Il mercato della legge penale: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Padova, Cedam, 2011, p. 29.

FORNASARI, G., MATTEVI, E., (a cura di), *Giustizia Riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Università degli Studi di Trento, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, 2019.

FORTI, G., *Principio del danno e legittimazione personalistica della tutela penale*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2008, fasc. 2, p. 603.

FRANZIN, D., *Ipotesi di non punibilità “condizionata”*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 325.

FRONZA, E., *L’ecicidio. Alcune riflessioni*, in MANTOVANI, M., CURI, F., TORDINI CAGLI, S., TORRE, V. e CAIANIELLO, M. (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 798.

FRONZA, E., *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecicidio*, in *La Legislazione Penale*, 17 marzo 2021.

GALANTI, A., *I delitti contro l'ambiente. Analisi normativa e prassi giurisprudenziale*, Pisa, Pacini, 2021.

GARGANI, A., *Le plurime figure di "disastro": modelli e involuzioni*, in TORDINI CAGLI, S. (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, 2017 Bononia University Press, p. 78.

GARGANI, A., *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in DE FRANCESCO, G., MORGANTE, G. (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, Giappichelli, 2017, p.9

GARGANI, A., *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in VINCIGUERRA S., DASSANO, F. (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, p. 404

GARUTI G., TRABACE, C., *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giur. Pen. Web.*, 2020, fasc. 10.

GARUTI, G, TRABACE, C., *Il Tribunale di Modena ancora sull'ammissibilità della persona giuridica al rito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una conferma o una retromarche?*, in *Giur. Pen. Web.*, 2021, fasc. 2.

GATTA, G., *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *Dir. Pen. Cont.*, 24 novembre 2014.

GATTA, G., *Responsabilità degli enti per i reati ambientali: le osservazioni di Confindustria*, in *Dir. Pen. Cont.*, 29 aprile 2011.

GIANNINI, M.S., «Ambiente», *saggio sui suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 39.

GIAVAZZI, S., *Le misure riparatorie nel D.lgs n. 231/2001: spazi e limiti per un percorso di giustizia riparativa con gli enti in materia ambientale*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, 2016, p. 185.

GIUNTA, F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Trim Dir.Pen. Econ.*, 2002, p. 861.

GUERINI, T., *Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 1, p. 139.

GUERINI, T., *Diciassette anni di responsabilità degli enti: una retrospettiva*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti.*, 2018, fasc. 1, p. 228.

GUERINI, T., *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Torino, Giappichelli, 2018.

GUGLIELMI, G, MONTANARO, R., *Ecocreata: Commento alle linee di indirizzo del Consiglio Federale SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2017, fasc. 3, p. 71.

GUGLIELMI, G., MONTANARO, R., *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2015, fasc. 3, p. 33.

IAGNEMMA, C., *La contravvenzione di omessa bonifica*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 581.

INGENITO, C., *Il ruolo delle linee guida in materia ambientale*, in *Ambientediritto.it*, 2019, n. fasc. 3, p. 1.

ISTAT, "I reati contro ambiente e paesaggio: i dati delle procure", 10 luglio 2018.

LATTANZI, G., LUPO, E., GATTA, G., *Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435*, 24 maggio 2021.

LOSENGO, R., MELZI D'ERIL, C., *Responsabilità ex D.lgs n. 231/2001 per (alcuni) dei nuovi delitti ambientali: un "riempimento opportuno, ma ancora da migliorare*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2015, fasc. 10, p. 576.

MACCHIA, A., *L'ambiente: un valore in sé o un "arcipelago" di valori?*, in *Cass. Pen.*, 2017, fasc.4, p. 1327.

MANCA, V., *La tutela delle vittime da reato ambientale nel sistema Cedu: il caso Ilva. Riflessione sugli obblighi convenzionali di tutela*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1 p. 259.

MANICCIA, A., *Crimini Ambientali. "Mass disasters" e tutela penale dell'ecosistema*, Milano, Wolters Kluwer, 2021.

MANNOZZI G., LODIGIANI, G.A., (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, Il Mulino, 2015.

MANNOZZI, G., *La diversion: gli istituti funzionali all'estinzione del reato tra processo e mediazione*, in *Discrimen*, 20 dicembre 2019.

MANNOZZI, G., LODIGIANI, G.A., PALAZZO, F., *Giustizia Riparativa, Formanti, parole e metodi*, Torino, Giappichelli, 2017.

MANNOZZI, G., MOLteni, V., *Restorative Justice Methods in conflicts related to environmental crimes*, in BOIN C., SALM, J., RONCADA, K., *Restorative Justice and the Environment*, 2021, Commissao Ajufe de Justica Restaurativa, p.49.

MARCHETTI, A., *Il caso Ilva tra giurisdizioni, pubblica amministrazione e legislatore: un hard case per il bilanciamento tra valori costituzionali*, in *Munus*, 2016, fasc. 1, p. 193.

MARTUFI, A., *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche. Alcune annotazioni in merito alla speciale procedura estintiva prevista per le contravvenzioni del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p. 302.

MASSARO, A., *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 maggio 2011.

MAZZACUVA, F., *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, Giappichelli, 2020.

MAZZANTI, E., *Il delitto inquinato. Ancora su sversamento di rifiuti e disastro innominato. Nota a Cass. Pen. Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 40718*, in *Cass. Pen.*, 2019, fasc. 5-6, p. 2060.

MAZZANTI, E., *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, in *Dir. Pen. Cont.*, 11 ottobre 2018.

MAZZUCCATO, C., *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini, rischi, percorsi e potenzialità*, in AA.VV. *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, 2016, p. 142.

MELZI D'ERIL, C., *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 7, p. 35.

MIGLIO, M., MORRONE, L., *Scarico di acque reflue industriali oltre i limiti e responsabilità 231*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, fasc. 5,

MILONE, S., *Dai delitti contro l'incolumità pubblica ai nuovi delitti contro l'ambiente: il banco di prova della tipicità penale*, in DE FRANCESCO, G., MORGANTE, G., (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della «società del rischio». Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 4.

MONGILLO, V., *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in STILE, A.M., FIORELLA, A., MONGILLO, V., (a cura di) *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, Napoli, Jovene, 2014, p. 41.

MONGILLO, V., *La responsabilità penale tra individuo e ente collettivo*, Torino, Giappichelli, 2018.

MUCCIARELLI, F., *Errore e Dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/88* in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1996, p. 223.

NAPOLETANO, E., *Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi: questioni di diritto penale intertemporale del disastro ambientale a cavallo tra la vecchia e la nuova fattispecie*, in *Giur. Pen. Web*, 2021, fasc.1.

NATALI, L., *Green criminology e vittimizzazione ambientale. Verso nuove riflessività*, in *Criminalia*, 2014, fasc. 1-2, p. 86.

NATALI, L., *Green Criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Torino, Giappichelli, 2015.

NIETO MARTIN, A., *Justicia empresarial restaurativa y victimas corporativas*, in *La legislazione penale*, 17 marzo 2021.

NISCO, A. *Sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in MANTOVANI, M., CURI, F., TORDINI CAGLI, S., TORRE, V. e CAIANIELLO, M. (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 249.

PALAZZO, F., *I nuovi reati ambientali tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p. 330.

PALAZZO, F., *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p. 334.

PALMIERI, G. M., *La tutela penale dell'ambiente tra legislazione speciale e riforma del codice*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019.

PANSANELLA, M., *Reati Ambientali: il set dei controlli a presidio*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2012, fasc. 1, p. 249.

PAONE V., *Discarica abusiva; rilevanza della fase posoperativa e permanenza del reato*, in *LexAmbiente*, 2014, p. 267.

PAONE V., *Il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 2 co. D.lgs 152/06) è un reato permanente?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 16 luglio 2015.

PAONE, V., *I reati contro ambiente e paesaggio nei dati delle Procure in Ambiente & sviluppo*, 2018, fasc. 10, p. 633.

PAONE, V., *Il reato di gestione abusiva di rifiuti e l'occasionalità della condotta*, in *Lex Ambiente*, 30 settembre 2016.

PAONE, V., *La particolare tenuità del fatto e i reati ambientali*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2018, fasc. 11, p. 729.

PAONE, V., *Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bis ss. d.lgs. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita. Nota a Cass. Pen., Sez. III, n. 36405/2019*, in *Lex Ambiente*, 4 ottobre 2019.

PARISI, F., *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni a partire dai risultati intermedi di un progetto di ricerca europeo sulla protezione della vittima*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 24 dicembre 2014.

PARLANGELI M., L., *Dall'inquinamento al disastro: alla ricerca dei confini applicativi dei principali ecoreati, mediante l'ausilio dei recentissimi interventi della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. Pen.*, 2018, fasc. 5, p. 437.

PARLANGELI M.L., *La Cassazione interviene in materia di autorizzazione allo scarico di acque sancendo l'inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. all'ente e ribadendo alcuni principi in tema di responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001*, in *Lex Ambiente*, 2019, fasc. 4, p. 94.

PARODI GIUSINO, M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, Giuffrè, 1990.

PASSARIN, G., *Interesse e vantaggio nei reati ambientali. Il recente orientamento della S.C. responsabilizza l'ente anche in assenza di norme come l'art.30 d.lgs 81/2008. Commento a Cass. Pen. Sez. III, 4 ottobre 2019- 27 gennaio 2020, n. 3157*, in *Sistema 231*, 2021, fasc. 1, p. 44.

PATRONO, P., *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *La Legislazione Penale*, 11 gennaio 2016.

PATRONO, P., *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio del diritto penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 3-4- 2017 p. 597.

PAVICH, G., *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. Pen.*, 2017, fasc. 1, p. 405.

PECORARIO, L., *Le fattispecie 231 relative all'inquinamento del mare provocato da navi e alla tutela dell'habitat marino*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013, fasc.

4

PERINI, C., *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella società del rischio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 30 marzo 2018.

PERINI, C., *La responsabilità dell'ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?*, in *Le Società*, 2018, fasc. 2, p. 231.

PETELLA, S., *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p. 324.

PIERGALLINI, C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2019, fasc. 4, p. 536.

PINELLI, F., BERARDI, A., *Lineamenti di diritto penale dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro*, Milano, Wolters Kluwer, 2020.

PISANI, N., *Il nuovo disastro ambientale*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 131.

POGGI D'ANGELO, M., *La delega di funzioni in materia ambientale*, in *Cass. Pen.*, 2016, fasc. 2, p. 680.

RAFFAELE, S., *Inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti – quale differenza tra inquinamento ambientale e deposito incontrollato di rifiuti?*, in *Giur. It.*, 2019, fasc. 6, p. 1429.

RENNA, M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Riv. Quadr. Dir. Ambiente*, 2012, fasc. 1, p. 62.

RICCARDI M., CHILOSI, M., *La messa alla prova nel processo “231”*: quali prospettive per la diversion dell’ente?, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2017, fasc. 10, p. 64.

RICCARDI, M., *I “disastri ambientali”*: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme. Nota a Cass., Sez. I, sent. 17 maggio 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 58023, Pres. Carcano, Est. Cairo, ric. Pellini e altri, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 10, p. 336.

RICCARDI, M., *L’inquinamento ambientale: quanto il deficit di precisione compromette il fatto tipico*”, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2017, fasc. 3, p. 132.

ROMANO, M., *Commentario sistematico del Codice Penale I*, Milano 2004, sub art.47, p. 498.

ROMANO, M., *La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico* in *Criminalia* 2011, p. 33.

ROMEO, C., SALAMINO, A.V., *Inquinamento ambientale – Bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo economico: il caso Ilva*, in *Giur. It.*, 2019, fasc. 10, p. 2228.

ROTOLO, G., *Occasioni di “dialogo” tra le parti alla luce della riforma del diritto penale dell’ambiente*, in AA.VV., *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida e testimonianze degli esperti*, 2016, p. 169.

ROTOLO, G., *Riconoscibilità del precetto penale*, Torino, Giappichelli, 2018.

RUGA RIVA, C., *Diritto penale dell’Ambiente*, Torino, Giappichelli, 2016.

RUGA RIVA, C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 22*, Torino, Giappichelli, 2015.

RUGA RIVA, C., *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 22 novembre 2016.

RUGA RIVA, C., *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermeneutico al legislatore logorroico*, in TORDINI CAGLI S., (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, 2017 Bononia University Press, p. 96.

SABIA, R., *Artificial Intelligence and Environmental Crime Compliance*, in *Revue Internationale de Droit Penal*, 2020, fasc. 1, p. 179.

SACCO, R., ROSSI, P., *Introduzione al diritto penale comparato*, Torino, Utet, 2019.

SANTORIELLO, C., *A vent'anni dall'introduzione della 231, è necessario tornare ad interrogarsi sui criteri di interesse e vantaggio*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2021, fasc. 2, p. 28,

SANTORIELLO, C., *Modello Organizzativo 231 e Modelli Aziendali ISO per la Cassazione "pari non sono"*, in *Il penalista*, 12 ottobre 2017.

SARNO, S., *La responsabilità da reato degli enti per i crimini ambientali tra contraddizioni legislative e normazione di categoria*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2021, fasc. 3, p. 172.

SCARCELLA, A., *I reati ambientali*, in LATTANZI, G., SEVERINO, P., (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Vol. 1. Diritto Sostanziale*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 580.

SCARCELLA, A., *L'esegesi giurisprudenziale di legittimità tra ecoreati e "sistema 231": quid iuris?*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2019, fasc. 2, p. 228.

SCARCELLA, A., *L'istituto della prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati ambientali commessi dall'ente*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 3, p. 26.

SCARCELLA, A., *Responsabilità degli apicali nel traffico illecito di rifiuti e onere per l'ente della prova liberatoria dell'adozione del MOG*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2019, fasc. 3, p.161.

SCARCELLA, A., *Responsabilità degli enti e modelli organizzativi ambientali: il recepimento della Direttiva 2008/99/CE* in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2011, fasc. 4.

SCHIATTONE, P., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 266 ss.

SCORDAMAGLIA, I., *La tutela penale delle acque*, in CORNACCHIA, L., PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 434.

SEVERINO, P., *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, *Introduzione agli Atti del II Convegno dell'Associazione*

Internazionale di Diritto Penale, Gruppo Italiano, Sezione Giovani (Firenze, 2 dicembre 2016), in *Riv. Trim: Dir. Pen. Cont.*, 2018, fasc. 1, p.190,.

SGUBBI, F., *Il reato come rischio sociale*, Bologna, Il Mulino, 1990.

SGUBBI, F., *Osservando il diritto penale oggi: brevi riflessioni*, in MANTOVANI, M., CURI, F., TORDINI CAGLI, S., TORRE, V. e CAIANIELLO, M (a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, Bononia University Press, 2016, p. 83.

SNYDER, T., *The Next Genocide*, New York Times, 12 settembre 2015.

SOUTH, N., BRISMAN, A. MCCLANAHAN, B., *Crimini e Danni Ambientali. La green criminology e la earth jurisprudence*, in RINALDI, C. e SAITTA, P. (a cura di), *Criminologie critiche contemporanee*, 2018, Milano, Giuffrè, p. 105.

SPADANO, L., *Il ravvedimento operoso*, in CORNACCHIA, L, PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 240.

STEA, G., *La tutela penale dell'aria*, in CORNACCHIA, L, PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 410.

STEA, G., *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in CORNACCHIA, L, PISANI, N., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, Zanichelli, 2018, p. 25.

STELLA, G., in *Giustizia e Modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2002.

STENDARDI, D., *Disposizioni del d.lgs n. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti tipici della Restorative Justice*, in *Giur. Pen. Web*, 2020, fasc. 4.

STORTONI, L., *Ecodelitti: un nuovo modello di fattispecie "indefinite"*, in TORDINI CAGLI, S. (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, 2017, Bononia University Press. p. 135.

SUNSTEIN, C.R., *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna, Il Mulino, 2010.

TORRE, V. , *Diritti umani e tutela ambientale: analisi critica degli eco-delitti*, in LUPOI, M. A. (a cura di), *Emergenze ambientali e tutela giuridica*, Rimini, Maggioli, 2017, p. 262.

TORRE, V., *La legalità "decentrata" e il ritorno al passato nella riforma degli ecodelitti*, in TORDINI CAGLI, S., (a cura di), *Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità. Un esempio emblematico: il disastro ambientale. Atti del convegno di Studi Legalità, giurisprudenza e diritto penale*, 2017, Bononia University Press, p. 51

TORRE, V., *Limiti tabellari e tolleranza giuridica nelle attività rischiose*, in *Ind. Pen.*, 2002, p. 265.

TRUCANO, A., *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. Pen. e proc.*, 2017, fasc. 7, p. 933.

VALENTINI, V., *Contravvenzioni extra- codicem e meccanismi premiali*, in CASTRONUOVO, D., CURI, F., TORDINI CAGLI, S, TORRE, V., VALENTINI, V., (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili Penali*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 237.

VERGINE, A.L., *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2017, fasc 1., p. 5.

VIGNOLI, F., *Alla ricerca di una tutela effettiva in materia ambientale senza un modello a responsabilità colpevole*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2014, fasc. 2, p. 65.

WILLIAMS, F.P., MCSHANE, M.D., *Devianza e Criminalità*, Bologna, Il Mulino, 2002.

ZALIN, M., *Eco-reati e modelli organizzativi 231, alla luce delle linee guida Fise-Assoambiente*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2016, fasc. 3, p. 29.

ZANIOLO, D., *Il complesso rapporto tra i diversi modelli gestionali dei rifiuti, le singole procedure aziendali e i “protocolli” ex d.lgs 231/2001*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013, fasc. 3, p. 90.

ZEHR, H, *Changing Lenses. A new focus on crime and justice*, Scottsdale PA, Herald Press, 1990.

ZIRULIA, S. *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul Caso Ilva. Nota a C. Eur. Dir. Uomo, sez. I, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2019, fasc. 3, p. 135.

ZIRULIA, S., *Eternit, Il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in *Dir. pen. cont.*, 24 febbraio 2015.

Giurisprudenza citata

Corte Cost., 30 gennaio 2009 n. 21.

Corte Cost., 14 novembre 2007, n. 378.

Corte Cost., 17 marzo 2006, n. 116.

Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282.

Corte Cost., 26 giugno 2002 n. 292.

Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641.

Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210.

Cass. Pen., Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 9954.

Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157.

Cass. Pen., Sez. III, 26. Settembre 2019, n. 47564.

Cass. Pen., Sez. III, 10 luglio 2019, n. 1420.

Cass. Pen., Sez. IV, 25 marzo 2019, n. 12876.

Cass. Pen., Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 24797.

Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598.

Cass. Pen., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518.

Cass. Pen., Sez. III, 15 novembre 2018, n. 17813.

Cass. Pen., Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 6270.

Cass. Pen., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901.

Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 2018, n. 16713.

Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n. 9072.

Cass. Pen., Sez. III, 17 novembre 2017, n.9072.

Cass. Pen., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 41768.

Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865.

Cass. Pen., Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 10515.

Cass. Pen., Sez. III, 30 giugno 2016, n. 36115.
Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 2016 n. 24697.
Cass. Pen., SS. UU. 31 marzo 2016, n. 36272.
Cass. Pen., Sez. III, 10 Marzo 2016, n. 9942.
Cass. Pen., Sez. III, 8 febbraio 2016, n. 4931.
Cass. Pen., Sez. III, 7 gennaio 2016, n. 5716.
Cass. Pen., Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 48456.
Cass. Pen., Sez. IV, 2 dicembre 2015, n. 47750.
Cass. Pen., Sez. III, 17 Novembre 2015, n. 45634.
Cass. Pen., Sez. III, 3 novembre 2015 n. 44353.
Cass. Pen., Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 41850.
Cass. Pen., Sez. III, 22 maggio 2015, n. 21463.
Cass. Pen., Sez. III, 5 marzo 2015, n. 12970.
Cass. Pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 21463.
Cass. Pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941.
Cass. Pen., Sez. III, 8 ottobre 2014, n. 47662.
Cass. Pen., Sez. III, 15 luglio 2014, n. 30910.
Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343.
Cass. Pen., Sez. III, 27 febbraio 2014, n. 9614.
Cass. Pen., Sez. III; 29 novembre 2013, n. 47501.
Cass. Pen., Sez. III, 18 marzo 2013, n. 32797.
Cass. Pen., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 20277.
Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615.
Cass. Pen., Sez. III, 13 settembre 2005, n. 33308.
Cass. Pen., Sez. III, 23 giugno 2004, n. 28126.
Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2004, n. 1112.
Cass. Pen., Sez. III, 7 maggio 2004, n. 21745.
Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931.
Cass. Pen., SS.UU., 31 Gennaio 2002, n. 3798.
Cass. Pen., Sez. III, 23 maggio 2001, n. 20390.

Cass. Pen., SS. UU., 24 luglio 1996, n. 714.
Cass. Pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, n. 12753.
Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio 1994, n. 6175.
Cass. Pen., Sez. III, 14 settembre 1993, n. 8538.

Trib. Spoleto, ord. 21 aprile 2021
Trib. Modena, ord. 15 dicembre 2020
Trib. Verbania, 21 febbraio 2018 n. 68.
Trib. Milano, Sez. XI, ord. 27 marzo 2017.

G.I.P. Trib. Bologna, ord. 10 dicembre 2020.
G.I.P. Trib. Modena, ord. 11 dicembre 2019 – sent. 21 settembre 2020.

Abstract

Lo sviluppo della tesi intende analizzare tre tematiche che si ritengono essere cruciali nel ruolo che il diritto penale può avere per tutelare l'ambiente: in primo luogo la focalizzazione delle responsabilità in materia ambientale, tanto della persona fisica quanto della persona giuridica/ente in cui è maturata la violazione, sia essa meramente contravvenzionale, quanto delittuosa, di pericolo o di danno.

In secondo luogo la prevenzione: strutturare sistemi organizzati per cogliere allerte e strutturare metodi organizzati di gestione del rischio-reato è la risposta cui l'ordinamento tende per anticipare la commissione di fattispecie dotate di potenzialità dannose a diffusività esponenziale, anche per il tramite di ipotesi di reati presupposto "sentinella", idonei a far eventualmente scattare strumenti di prevenzione di reati più gravi, cui le stesse sono, nella prassi, prodromiche.

Da ultimo, la riparazione: l'analisi delle tendenze legislative e, conseguentemente, dottrinali e giurisprudenziali di spazi per percorsi condivisi di riparazione del danno cagionato all'ambiente da parte tanto di persone fisiche quanto (e soprattutto, nell'intendimento del presente lavoro) da parte degli enti, strutture collettive che, ove organizzate, costituiscono le prime realtà a presidio tanto della prevenzione, quanto della riparazione dell'eventuale danno cagionato all'ambiente e spesso verificatosi nell'ambito della propria attività produttiva, ove lo scopo della massimizzazione del profitto deve necessariamente fare i conti, al giorno d'oggi, con la sostenibilità ambientale.

I temi esposti vengono trattati seguendo il filo del diritto ambientale "vivente", mediante una vera e propria ricognizione dello stato di salute del diritto penale ambientale, tanto nella sua tecnica normativa, quanto nella sua effettività applicativa. Ciò viene affrontato con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Testo Unico Ambiente (c.d. T.U.A., d.lgs. n. 152/2006), quanto nei confronti delle ipotesi più rilevanti da ultimo introdotte nel testo del Codice Penale nel contesto della riforma "ecocentrica" intervenuta nel 2015.

Dette ipotesi verranno analizzate anche nel contesto della responsabilità degli enti da reato, valorizzando le possibili strade di prevenzione degli stessi che gli enti possono attuare in sinergia con i Sistemi di Gestione spesso già operanti all'interno delle rispettive realtà, ritenendo che l'incentivazione alla prevenzione sia la chiave per ottenere un'effettiva e concreta minimizzazione del rischio ambientale, da imputarsi all'attore sociale che per primo è vicino alla possibilità di commissione dell'illecito e che possiede tanto gli strumenti quanto le conoscenze per massimizzare la prevenzione di un danno dotato di un'evidente diffusività potenziale. Da ultimo, nella terza parte dell'elaborato verranno effettuate due analisi relative alla riparazione del danno: una prima parte per verificare gli spazi di applicabilità della diversione "comune" (ad es. messa alla prova, particolare tenuità del fatto) e "speciale ambientale" nei confronti degli enti; una seconda parte per esaminare la possibilità di suggestioni applicative della c.d. *Restorative Justice* in materia penale ambientale, al fine di valorizzare il ruolo della vittima e di circolarizzare la prevenzione del danno ambientale per il tramite di un volontario riconoscimento reciproco della vittima e dell'autore della violazione ambientale.